

Prospetto di riepilogo semestrale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013).

Periodo di riferimento
01 luglio – 31 dicembre 2016

TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI	NUMERO
Contratti	61
Di cui contenenti irregolarità	60
Di cui sanate le irregolarità	26
Di cui contenuti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	1
Di cui contenuti direttiva Patto di Integrità	9
Determinazioni con impegno di spesa	15
Di cui contenenti irregolarità	12
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	2
Verbali di gara	18
Di cui contenenti irregolarità	18
Di cui contenuti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	2
Di cui contenuti direttiva Patto di Integrità	1
Atti di liquidazione della spesa	10
Di cui contenenti irregolarità	9
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	0
Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro	10
Di cui contenenti irregolarità	10
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	6
Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco	13
Di cui contenenti irregolarità	11
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	1
Provvedimenti autorizzatori e di accreditamento, convenzioni, adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare	18
Di cui contenenti irregolarità	15
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	13
Provvedimenti concessori, autorizzatori, di assegnazioni immobili, ovvero di modifica e/o voltura, adottati dalla Direzione Centrale Patrimonio	11
Di cui contenenti irregolarità	11
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	2
TOTALE ATTI CONTROLLATI	156
Di cui contenenti irregolarità	146
Di cui sanate le irregolarità	26
Di cui contenuti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	3
Di cui contenuti direttiva Patto di Integrità	10
Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	24



Contratti

Sub "B"

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2016

NUMERO INGRESSIVO	MUNICIPIO COME RES	ULTA EVENTUALI ESTRAZIONI	QUANTITATIVE AREA CANTIERE	SERVIZIO CONTRIBUENTE	CITTA' CONTRATTORE	OGGETTO	PROVA	DETTA	ART. 14	COMUNICAZIONE	INTEGRAZIONE	DATA	DATA	DATA
1	rep. 85951	05/05/2016	Area Gare lavori	SATI Municipalità	Società cooperativa san gennaro	Esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del Decreto Legislativo n°267/2000, così come modificato dalla legge 07.12.2012 n°213 di conversione del decreto Legge 174/2012, relativi a somma urgenza da eseguirsi in Napoli, via Stazio, per il ripristino del solido stradale interessato dal crollo, e per la messa in sicurezza dei limitrofi dissesti rilevati in data 5 febbraio 2015 a seguito di infausti gravi eventi meteorici, da eseguirsi ai sensi degli artt. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e art.18 L.R. N°03/07	165/3307	no	no	no	no	no	no	no
2	16010		Area Gare Lavori	Servizio Programmata Unesco e valorizzazione città storica	UNO Outdoor	contratto di sponsorizzazione per progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro di n. 27 monumenti cittadini.		no	no	no	no	622141	26/07/2016	
3	16557		Area Gare Lavori	Servizio Cimiteri cittadini	SIRIO	interventi urgenti di manutenzione dei servizi igienici e gabbioni controllo accessi dei cimiteri		no	no	no	no	596284	15/07/2016	
4			Area Gare lavori	Servizio PRIM Edifici scolastici	FIN PAR 2000 ESCO	contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per interventi di consolidamento statico degli edifici scolastici di proprietà comunale complementari alla redazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica		no	no	no	no			
5	16541		Area Gare Lavori	Servizio Cimiteri cittadini	La Rosanna Società Cooperativa	lavori riguardanti interventi urgenti di manutenzione e bonifica nel cimitero dei colerosi sito alla via Sant'Aniello Quartiere Barra		no	no	no	no	605543	20/07/2016	
6	16903		Area Gare Forniture e Servizi	PRIM Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi	Napoli Servizi SPA	affidamento del servizio relativo al progetto Piano della Sicurezza stradale ed interventi di messa in sicurezza delle strade		no	no	no	no	613791	22/07/2016	

PROVA	NUMERO	DATA	AREA	DESCRIZIONE	OGGETTO	REQUISITI	MODALITA'	VALUTAZIONE	DATA		
PROVA	REP. N	ESPIRARE	AREA	DESCRIZIONE	OGGETTO	REQUISITI	MODALITA'	VALUTAZIONE	DATA		
PROVA	REP. N	ESPIRARE	AREA	DESCRIZIONE	OGGETTO	REQUISITI	MODALITA'	VALUTAZIONE	DATA		
7	rep. N 85745	07/03/2016	Area Gare lavori e Forniture	Servizio Autoparchi e supporto Tecnico logistico	ATI Cirelum/acea	fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sito all'interno degli uffici comunali di parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno per i giorni 30 e 31 maggio 2015 e 1 giugno 2015	si	no	no	628611	28/07/2016
8			Area Gare forniture e servizi	SAA Municipalità 6	ATI CO.RE/LA RADA	contratto per l'affidamento del servizio relativo alla gestione di alcuni micro nidi dal maggio 2016 a giugno 2017	si	no	si	622814	26/07/2016
9			Area Gare forniture e servizi	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	Vegezio srl	servizio di fornitura e distribuzioni pasti per le attività del centro Polifunzionale San Francesco d'Assisi di Marechiaro	si	no	no		
10	16515		Area gare forniture e servizi	Servizio cimiteri cittadini	soc. SI.BA	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 7 sale cimiteriali del cimitero di S. Maria del Pianto sito in via Nuova del Campo	si	no	no	652275	05/08/2016
11			Area Gare forniture e servizi	SAA VI Municipalità	GiESCO	affidamento del servizio relativo alla gestione degli asili nido A. C. De Meis e Masone	si	no	si	663380	12/08/2016
12			Area Gare Lavori	Servizio Mobilità Sostenibile	ANM	contratto relativo all'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di controllo del traffico	si	no	si	663395	12/08/2016
13			Area Gare forniture e Servizi	Servizio Mobilità Sostenibile	ANM	contratto relativo all'affidamento dei lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale determinazione n. 65 del 11.12.2015	si	no	si	663414	12/08/2016
14			Area Gare lavori	Servizio Mobilità Sostenibile	ANM	lavori di segnaletica stradale per il miglioramento della sicurezza del territorio e della mobilità	si	no	si		
15	16780		Servizio Gare Forniture e Servizi	SAA IV Municipalità	Consorzio Confini Società cooperativa sociale	affidamento del servizio integrativo al nido ludoteche prima infanzia della municipalità 4	si	no	no		
16	REP. 85624	13/01/2016	Area gare forniture e servizi	SAA II municipalità	associazione di promozione sociale Maria Malibran	affidamento delle attività concernenti l'elaborazione e la realizzazione del progetto denominato Opera Urbana ideato e realizzato in Messico in favore dell'associazione Maria Malibran	si	no	no		

NUMERO PROCESSIONE	NUMERO CONSULENZA	DATA EVENTUALE ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE AREA GARE	SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	DATA CONTRATTO	OGGETTO	RESPONSABILE	DIRETTIVA ART. 101 COMUNIA ESCLUSIVO	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO ACCREDITAMENTO DIRETTIVE	DATA ACCREDITAMENTO DIRETTIVE
17	16902		Area Gare Lavori	Servizio Programma Unesco e ValORIZZAZIONE CITTA' STORICA	Valentino Giuseppe	contratto relativo all'affidamento dei magiori lavori di variante relativamente al consolidamento e riconfigurazione architettonica del real Albergo dei Poveri	si	no	no		
18		08/07/2016	Area Gare forniture e Servizi	Servizio CUAG area acquisti	Fegotto Costruzioni sas di giuseppe Cruciata e C.	fornitura in un unico lotto di n. 800 transenne per implementare la dotazione già esistente nei magazzini per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative 2016	si	no	no		
19	16698		Area gare forniture e Servizi	Servizio PRM Impianti Sportivi	Combustibili Nuova Prenestina	affidamento del servizio relativo alla gestione globale ed interventi di ripristino funzionale degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria a servizio dei complessi sportivi di proprietà comunale nonché l'esercizio degli impianti di trattamento fisico chimico dell'acqua delle piscine Vomero, Scandone e Nestore per il periodo massimo di anni tre.	si	no	si		
20	16836		Area Gare lavori	Grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica	RTI Cielum	affidamento dell'esecuzione della gestione del servizio, l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e di riqualificazione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e di ventilazione delle gallerie fino al 30 giugno 2016	si	no	no	821560	19/10/2015
21	rep. 92	08/07/2016	area gare lavori	Servizio di Inclusione sociale - città solidale	ATI Supino	contratto di appalto dei lavori di completamento dell'intervento per la realizzazione di un centro polifunzionale per anziani ex scuola De Luca	si	no	no		
22			Area gare lavori	SAT VIII Municipalità	Sciccone società cooperativa di produzione e lavoro	contratto di appalto dei lavori per interventi di riqualificazione e manutenzione tesi alla realizzazione di una ludoteca da eseguirsi presso istituto Rodari programma PAC	si	no	no		
23			Area gare forniture e servizi	Servizio Autonomo CUAG area acquisti	Giulia 78 società cooperativa	affidamento del servizio di trasporto del materiale elettorale e di allestimento seggi per l'elezione amministrative 2016	si	no	no		

NUMERO CONSIGLIO COMUNALE	NUMERO CONSIGLIO REP.	DATA EVENTUALE ESTERMINIO	QUANTITÀ AREA CLAB	SERVIZIO CONTRATTO	DATA SOLLECITAZIONE	OBIETTO	PREZZOGARANTIA	DIRETTIVA SERVIZIO	DIRETTIVA FANTO D' VEDERLA	NUMEROSI ACCORDI DIRETTIVE	DATA RECESSIONE DIRETTIVE
24	Cons. 16230		Area Gare Forniture e Servizi	SAT III Municipalità	G.M. Costruzioni srl	lavori per programma straordinario straordinari interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli edifici scolastici da eseguirsi presso la Direzione Didattica 17 Circolo Angiulli sita in Piazza Mario Pagano	si	no	no		
25	CONS. 16823		Area Gare lavori	SAT VII Municipalità	Impresa Giulia 78 Società cooperativa	Contratto di appalto dei lavori di intervento di riqualificazione e manutenzione tesi alla realizzazione di una sezione primavera, già previsti dal Piano di Azione e Coesione per l'infanzia, da eseguirsi presso l'I.C. Sauro - Enrico Pascoli ricadente nell'ambito della Municipalità 7	si	no	no		
26	CONS. 16890		Area Gare lavori	SAT III Municipalità	Seridani	lavori di cui al programma straordinario straordinari interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici.	si	no	no		
27	16657		Area Gare Lavori	SAT I Municipalità	La Rocca società cooperativa	lavori di riqualificazione di alcune strade ricadenti sul territorio della Municipalità	si	no	no	821645	19/10/2016
28	16571		Area gare Forniture e Servizi	Servizio Demanio e Patrimonio	Ippodromi Portonopei srl	gestione temporanea dell'impianto sportivo denominato Ippodromo di Agnano	si	no	no		
29	REP. 167	08/07/2016	Area gare lavori	SAT III Municipalità	società cooperativa di produzione e lavori Tecnopappali	manutenzione di via sanità tratto da piazza sanità a discesa sanità scaturente da accordo Quadro	si	no	no		
30	REP. 103	08/07/2016	Area Gare e Forniture	Servizio Segreteria del Consiglio e gruppi consiliari	Agenzia ANSA	contratto per la fornitura del servizio dei notiziari giornalistici	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONVULSO	DATA PUBBLICAZIONE Emissione	DIVISIONE SERVIZIO CONTRATTO	SOCIETA' CONTRATTORE	DESCRIZIONE SOMMARIAMENTE	PERSECUZIONE ART. 109 COMMA 1° LETT. C) E D)	NO	SI	DESCRIZIONE SOMMARIAMENTE ATTIVITA' CONTRATTORE	NUMERO PROGRESSIVO CONVULSO	DATA PUBBLICAZIONE Emissione
31	Cons. 16902		Servizio Mobilità Sostenibile	Napolipark srl	affidamento alla Napolipark quale società partecipata del Comune di Napoli per lavori di segnaletica orizzontale, verticale e complementare per le annualità 2012/2013.	si	no	no	825365	19/10/2016	
32	16875		Servizio Diritto all'istruzione	Consorzio Confini società cooperativa sociale	contratto per l'affidamento della fornitura di presidi speciali per gli alunni diversamente abili	si	no	no	818729	18/10/2016	
33	REP 176	08/07/2016	Servizio igiene e Decoro della Città	Comid srl	fornitura di elettropompe Zenit per impianto di trattamento acque della barriera idraulica	si	no	no			
34	16825		Area Gare Lavori	Ginevra Costruzioni	realizzazioni di un asilo nido presso l'I.C. Radice Sanzio Anniatturo in attuazione del Programma PAC	si	no	no	813699	17/10/2016	
35	RFP 18		Area gare forniture e servizi	Ente Prodos Consorzio di Cooperative sociali	patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani 65 non autosufficienti	si	no	si			
36	REP 26	08/07/2016	Area Gare Forniture e Servizi	Ente Consorzio Italia Cooperativa Sociale	patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale in favore di anziani non autosufficienti over 65	si	no	si			
37			Area Gare Forniture e Servizi	RTI Leonardo Fimmoecanica/ Socs S.p.A.	contratto per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti e delle ordinanze sindacali per la durata di anni 4	si	no	si	835634	24/10/2016	
38			Area Gare lavori	Sciccone società cooperativa di produzione e lavoro	interventi straordinari di riqualificazione e arredo urbano di alcune strade	si	no	no	908718	16/11/2016	
39		07/09/2016	SAA X Municipalità	Istituto 63 C.D. A. Doria	convenzione tra il Comune di Napoli e l'Istituto 63 C.D. A Doria	si	no	no			

NUMERO PROPOSTA	NUMERO CONDIZIONE	DATA ESPIRE	DESCRIZIONE AREA QUADRO	DESCRIZIONE CONTRATTO	DATA CONTRATTO	DESCRIZIONE SISTEMA	IRREGOLARITA'	CONTRATTO ATTIVO	CONTRATTO ATTIVO	VALORE ECONOMICO CONTRATTO	VALORE ECONOMICO CONTRATTO	DATA ESPIRE
40	16869		Area Gare Forniture e Servizi	Area Acquisti	SIGMA srl	concessione degli spazi idonei all'installazione di distributori automatici di bevande e snack da collocarsi nelle strutture del Comune di Napoli	si	no	no	881479	881479	08/11/2016
41	16836		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica	RTI Citeium	affidamento in prosieguo dell'esecuzione della gestione del servizio di ammodernamento, riqualificazione fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e di ventilazione delle gallerie fino a 30 settembre	si	no	no			
42			Area Gare lavori	Servizio PRM Strade Grandi Assi Viari	Attante Costruzioni srl	esecuzione dei maggiori lavori, di cui alla variante in corso d'opera, relativamente alla manutenzione straordinaria di via dei Vergini	si	no	no	907112	907112	15/11/2016
43			CUAG Coordinament o	Servizio Pianificazione Urbanistica esecutiva	Società Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani srl	convenzione per l'attuazione di un PUA di iniziativa privata di cui all'art. 27 (...) da realizzarsi in zona B (...).	si	no	no	937460	937460	24/11/2016
44			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto Direzione Centrale Servizi Finanziari	Bando di Napoli	affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Napoli	si	no	no	967619	967619	05/12/2016
45	16789		Area Gare Lavori	Servizio Difesa Idrogeologica	Falco Primo srl	lavori di messa in sicurezza per l'eliminazione del pericolo di crollo della facciata del fabbricato Vico delle Trone 8	si	no	no			
46	172	08/07/2016	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Igiene e Decoro della Città	DE.FI.AM	servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento acque delle barriere idraulica di Bagnoli- Coroglio	si	no	no			
47	158	08/07/2016	Area gare forniture e servizi	Area Acquisti	R. C.M. Italia srl	fornitura di toner per stampanti oki B432 in occasione per le elezioni del sindaco e con eventuale turno di ballottaggio	no	no	no			

NUMERO PROCESSIONE	NUMERO CONTRATTO	DATA GARANZIA ESTRATTA	EVENTO AREA GARE	SERVIZIO COMPONENTE	OFFERTA CONTRATTO	OGGETTO	PREQUALIFICA	DIRITTO SOTTILI SOTTILI SOTTILI	DATA GARANZIA ESTRATTA
48			Area Gare Lavori	SAT VIII Municipalità	Gruppo Impresa	Accordo Quadro con un solo operatore economico relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade, piazze e pertinenze.	si	no	9/7/2016
49			Area Gare Forniture e Servizi	SAA IX Municipalità	RTI Orsa Maggiore Cooperativa Sociale	affidamento del servizio di gestione nido/micronido prolungamento	si	no	9/6/2016
50	158	08/07/2016	area gare forniture e servizi	Direzione II Municipalità	Dealeroffice	affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/06 per n. 3 fotocopiatrici	si	no	
51		07/09/2016	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	ATI cooperativa sociale Obiettivo Uomo e Fondazione Fernandes	attivazione del quinto d'obbligo in ordine all'ampliamento del servizio Welfare Comunità Scampia	si	no	
52	265	07/09/2016	Area Gare Forniture e Servizi	Direzione Centrale Infrastrutture lavori Pubblici e Mobilità	Ing. Salvatore Perrone	affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti per l'elaborazione della pratica relativa all'utilizzo come autorimessa degli spazi settore dello stadio San Paolo	si	no	
53	16830		Gare Forniture e Servizi	Servizio Demanio e patrimonio	Ippodromi Partenopei	affidamento della gestione temporanea dell'impianto ippico di Aghano	si	si	10/2/2016
54	16549		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Polizia Locale	RTI Eurofor/kaama	Contratto per l'affidamento della fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale ai RTI EUROFOR srl (mandataria)/KAAMA srl SICUR AN srl (mandanti)	si	no	10/1/2016
55			Area Gare e Lavori	Servizio PRIM Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi	COSMA SRL	Maggiori lavori di cui alla variante in corso d'opera, relativamente alla manutenzione ordinaria su tratti ammalorati di discesa Cnoglio, via Manzoni ecc.	si	no	10/3/2016
56			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	Comer Servizi	proroga dell'affidamento dal 01.07.2015 al 30.11.2015 del servizio di stampa e imbustamento plichi	si	no	

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONTRIBUTO	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE MATERIALE	SERVIZIO CONTRIBUENTE	DITTA CONTRATTORE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIPETTIVA ART. 17 COMUNA IN PER D. LGS. 14/2012	DIRETTIVA PARTID ATTIVITA'	NUMERO PG ECCEDIMENTI DIRETTIVE	DATA PG RECESSIONE QUANTITATIVE
57			Area Gare lavori	SAT VIII Municipalità	Tartaglia Società cooperativa	lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	si	no	no		
58			Area Gare forniture e Servizi	Servizio Autonomo Polizia Locale	Allianz spa	affidamento del servizio di previdenza complementare per gli appartenenti al corpo della polizia locale	si	no	no		
59			Area Gare lavori	SAT VIII Municipalità	Il Quadrifoglio 82	Accordo Quadro con un solo operatore economico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del parco dell'abbondanza (-)	si	no	no		
60		03/11/2016	Area Gare forniture e Servizi	SAA VI Municipalità	Istituto Comprensivo A. Moro	convenzione tra il comune di Napoli e l'Istituto comprensivo A. Moro riflettente l'effettuazione da parte del personale scolastico di alcune funzioni di supporto con riguardo alla refezione.	si	no	no		
61			Area Gare Forniture e Servizi	SAA IX Municipalità	RTI Co.Re/L'Orsa Maggiore	contratto per l'affidamento del servizio di gestione di nido-micronido della municipalità IX Fondi PAC Infanzia II riparto	si	no	no		

CONTRATTI

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 – recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'applicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." – il D.Lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"). Il regime transitorio è dettato dall'art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tal ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 11 maggio 2016 – avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." – che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p>	25	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	25
<p>Nelle premesse del contratto si legge che con determinazione dirigenziale n. (...) è stata accolta la richiesta della società (...) di avvalersi di una ulteriore impresa esecutrice per proseguire più celermente gli interventi oggetto dell'affidamento. In merito, ancorchè l'avviso di selezione non sembra escludere espressamente la facoltà per l'aggiudicatario dell'appalto di avvalersi, espletata la gara, di un'ulteriore impresa esecutrice dei lavori, si richiama l'art. 199 bis del D.Lgs. 163/2006 secondo cui "Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice nonché per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice."</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Nel contratto non si dà atto della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010.</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Si rileva che nel contratto è riportato erroneamente quale numero e data di registrazione della procura rep. n. (...), in luogo di n. (...).</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>L'art. (...) del contratto prevede "come si evince dall'allegata alla nota (...) come sopra già menzionata", tuttavia detta nota non appare in precedenza richiamata nel testo contrattuale; il predetto art. (...) del contratto, inoltre, richiama la "Determinazione Dirigenziale n. (...)", pur se non compare tra gli atti di gara trasmessi in visione.</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>L'oggetto del contratto e l'art. (...) riportano "(...) già affidataria degli appalti di cui ai contratti rep. n. (...) e rep. n. (...)", tuttavia, dalla documentazione trasmessa sembrerebbe che le prestazioni oggetto di proroga afferiscano ad unico contratto.</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Il richiamo, nelle premesse contrattuali, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. (...) appare inconferente, atteso che la medesima approva lo schema di "Contratto di Servizio" avente ad oggetto (...); la fattispecie in esame ha ad oggetto, invece, "lavori di (...)"; le citate premesse contrattuali riconducono, inoltre, la facoltà di rinnovo annuale all'art. (...) del contratto (...); tuttavia la determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) fa discendere detta facoltà dall'art. (...).</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>I contenuti del Patto di Integrità (Delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015), di cui all'art. (...) del testo contrattuale, appaiono incompleti, posto che non riportano "le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara".</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Il CIG riportato nell'oggetto della determinazione n. (...) è differente dal CIG riportato nel testo contrattuale.</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Nelle premesse del contratto si riporta l'attestazione di regolarità dell'esito dell'accertamento tributario di cui al Programma 100 sia "per la mandataria che per la mandante"; tuttavia si rileva che l'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. (...) è disposta in favore di (...).</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Nell'oggetto del contratto e all'art. (...) è riportata: "(...) già affidataria degli appalti di cui ai contratti rep. n. (...)".</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	
<p>Lo schema contrattuale riporta che il signor (...) interviene alla stipula del contratto quale procuratore dell'affidatario. In proposito, si rileva che l'atto di procura rinvenuto nella documentazione esibita in visione non appare essere copia conforme all'originale, rilasciata dal Notaio presso il quale risulta ricevuto l'atto autentico.</p>		Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.	

<p>Lo schema contrattuale non riporta il Codice Identificativo Gara (CIG). In merito si richiama la determinazione AVCP (oggi ANAC) n.10 del 22.12.2010, punto 1- Regime transitorio secondo cui "Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n.136/2010, (...) gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (...) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010 (...). La richiamata determinazione chiarisce anche " le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano a tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio (...) e, con riferimento, in particolare, al Codice Identificativo Gara, aggiunge "Il CIG è divenuta ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento: quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottato e dall'importo (...)". Si richiama, in proposito, altresì la determinazione AVCP (oggi ANAC) n.4/2011 recante " Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2012 n.136".</p>		<p>Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.</p>
<p>L'art. (...) del testo contrattuale riporta "affida i lavori (...)", tuttavia il dispositivo della determina di affidamento n. (...) recita "affidamento del servizio (...)".</p>		<p>Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.</p>
<p>Del contratto si evince che il potere di sottoscrizione del contratto in capo al sig. (...) è riconducibile alla rappresentanza legale che spetta al medesimo, giusta visura camerale agli atti del Servizio (...). Dal documento di verifica di autocertificazione dell'affidataria acquisito d'ufficio, rilasciato in data (...) dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, appare che la rappresentanza legale in capo al predetto, discende dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare spettando al Presidente del C.d.A. i poteri di ordinaria amministrazione "con un limite di euro (...) per ogni singola operazione. Per tutte le altre operazioni di natura straordinaria il Consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea dei soci la proposta e delibererà il relazione a quanto stabilito nello statuto sociale.". Nel caso di specie, l'importo complessivo del canone che il concessionario deve versare all'Ente è pari a € (...).</p> <p>Si rileva, altresì, che il nominativo del legale rappresentante dell'operatore contraente riportato nel contratto è (...), mentre nel richiamato documento di verifica di autocertificazione dell'affidataria è riportato (...).</p>		<p>Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.</p>
<p>L'art. (...) del testo contrattuale opera richiamo all'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in tema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Sul punto, la competente dirigenza, con nota (...), richiamata ad altri fini, precisa che "tale fattispecie contrattuale non contempla la redazione di tale documento". Si rileva, pertanto, un disallineamento tra quanto riportato all'art. (...) del contratto e quanto si legge nella richiamata nota (...) del Servizio (...), sul punto.</p>		<p>Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.</p>
<p>Il contratto ha ad oggetto "interventi urgenti di manutenzione e bonifico (...)" ancorché il Capitolato Speciale d'Appalto in allegato sub (...) all'art. (...) descriva l'oggetto dell'appalto quale "esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di bonifico di urto (...)". Sul punto, si rileva, inoltre, che nella determinazione dirigenziale n. (...) di modifica della procedura di gara prescelta in "procedura aperta" (in luogo di quella precedentemente individuata "negoziata senza previa pubblicazione del bando" di cui alla determinazione dirigenziale n. (...)) si premette che "sono venuti a cessare, allo stato, i presupposti di urgenza (...)" e che (...) sono venuti a cessare i motivi di urgenza".</p>		<p>Operare le verifiche in ordine al rilievo (...) che precede.</p>
<p>Tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
<p>Tra l'adozione delle determinazioni dirigenziali n. (...) e n. (...) e la reperitoriazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
<p>Dall'esame della documentazione trasmessa si evince che con determinazione n. (...), è stato affidato (...) il servizio relativo al Progetto (...). Dal disposto affidamento ad oggi è decorso un notevole lasso di tempo; appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>

<p>La determinazione a contrarre (...) è stata registrata all'indice generale (...), l'affidamento è intervenuto in data (...) con determinazione n. (...), mentre il documento di stipula del contratto reca data del (...) pertanto, dall'avvio del procedimento alla data di stipula del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono, pertanto, elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
<p>La determinazione di affidamento n. (...) è stata adottata in data (...) e registrata all'indice generale dei Servizi Finanziari il (...), mentre il contratto, da verifiche effettuate, risulta sottoscritto solo in data (...); è trascorso, pertanto, un notevole lasso di tempo che, nel caso di specie, non trova giustificazione in espresse esigenze procedurali.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
<p>Si rileva che dall'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori in esame, avvenuto il (...) con determinazione dirigenziale n. (...), e fino alla predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
<p>Il contratto, che in linea con i contenuti del disciplinare, prevede che le prestazioni siano rese "dalla data di aggiudicazione al (...)", è stato reperito solo in data (...). Quotora la competente dirigenza abbia autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni, si rammenta che il ricorso a tale fattispecie costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 sono di fatto neutralizzati. Tanto più, che tra l'adozione della determinazione di avvio del procedimento n. (...) e la stipula del contratto del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, posta, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali; a tale ultimo proposito, nel caso di specie, le prestazioni contrattuali appaiono esaurite alla data di stipula del contratto, avendo durata fino al (...).</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione di gara (...) è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
<p>Non si dà atto nel contratto del rispetto del termine di cui al comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 né si dà atto di versare, nel caso di specie, nelle ipotesi di eccezione disciplinate dal Codice degli Appalti.</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>
<p>Nello schema contrattuale non si dà atto del rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 9, dell'abrogato Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), né di versare in una delle ipotesi di eccezione per la stipula dei contratti di cui alla richiamata disciplina.</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) dispone l'impegno, tra l'altro, della somma di € (...) per oneri di progettazione per il personale interno, comprensivi di oneri riflessi e Irap. In merito, si rileva che la disciplina in tema di incentivi per la progettazione è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014. Si rammenta, altresì, che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito - da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania - che ha espressamente deliberato che "in assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)".</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>
<p>La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.Lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>
<p>La determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) quantifica in € (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, comma 7ter del D.Lgs. 163/2006. Sul punto si richiamano le Osservazioni Segretariati alla delibera di Giunta Comunale n. (...) di approvazione del progetto esecutivo dei lavori;</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>

<p>La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania. Non si dà atto del rispetto del termine di cui all'articolo 11 comma 9 del Codice degli Appalti, né di versare in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Nelle premesse del testo contrattuale (...) si riporta che ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 con esito regolare "si ottempera con...", lo stesso vale in merito alle verifiche di cui al Programma 100". Pertanto, il testo contrattuale risulta incompleto.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>L'art. (...) del contratto appare incompleto in ordine ad alcuni elementi relativi alle verifiche di cui alle informazioni prefettizie in capo alla società aggiudicataria (peraltro nel richiamato art. (...) si ricorre all'imprecisa terminologia di "nulla osta antimafia"), atteso che, nella nota PG (...) si precisa "di non avere ancora inoltrato" la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>L'art. (...) del testo contrattuale appare incompleto, non essendo riportati gli estremi della nota richiamata.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>L'art. (...) del testo contrattuale appare incompleto.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>All'art. (...) del contratto, rubricato "Documenti integranti l'appalto e allegazioni", si legge: "l'esecuzione dell'appalto è regolata (...) compresi, in specie, (...) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. (...) la cui accettazione (...)". Sul punto, si rileva l'incompletezza del testo contrattuale, posto il richiamo alla disposizione di cui all'art. (...) per la quale non si specifica il testo normativo cui afferisce.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Si rileva l'incompletezza del testo contrattuale laddove all'art. (...), rubricato "Garanzie contrattuali", non riporta il numero e la data di emissione della polizza fideiussoria, né l'importo della somma garantita, all'art. (...), rubricato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", non riporta il numero e la data del Protocollo Generale della nota del responsabile del procedimento che quantifica le sanzioni per casi di violazione del Codice per effetto dell'art. 2, co. 3 del Codice stesso e all'art. (...), rubricato "Spese contrattuali", non riporta la data del bonifico relativo alla somma depositata a titolo di pagamento delle richiamate spese contrattuali.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Si rileva l'incompletezza del testo contrattuale laddove all'art. (...), rubricato "Garanzie contrattuali", non riporta il numero e la data di emissione della polizza fideiussoria, né l'importo della somma garantita e all'art. (...) rubricato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli" non riporta il numero e la data del Protocollo Generale della nota del responsabile del procedimento che quantifica le sanzioni per i casi di violazione del Codice per effetto dell'art. 2, co. 3 del Codice stesso.</p>		<p>Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Con deliberazione n. (...), la Giunta comunale, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) - adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo. Il predetto documento, come peraltro, previsto al punto 7.13 del P.T.P.C. 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti. In merito, si rileva che il contratto non dà atto della sottoscrizione da parte dell'operatore contraente, del richiamato documento "Patto di Integrità".</p>		<p>Il contratto deve dare atto della sottoscrizione del Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015.</p>	
<p>L'art. (...) del contratto si limita a prevedere che la parte contraente "attesta di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Patto di Integrità (...) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015", senza, tuttavia, dare atto della sottoscrizione del medesimo.</p>		<p>Il contratto deve dare atto della sottoscrizione del Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015.</p>	
<p>Con determinazione n. (...), registrata all'I.G. in data (...) è stata disposta l'aggiudicazione definitiva; dal disposto affidamento sono decorsi (...) appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie non appaiono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>	
<p>L'art. (...) del testo contrattuale richiama il verbale di consegna di lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010. Sembra, pertanto, che non essendo ancora addivenuti alla stipula contrattuale, la competente dirigenza abbia autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni; si rappresenta che il ricorso a tale fattispecie, costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente procedere l'esecuzione delle stesse: difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risolvibili alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché l'accettazione delle clausole di cui al "Patto d'Integrità", sono di fatto neutralizzati. Tanto più che, dall'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e fino alla predisposizione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificino il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>	

<p>L'art (...) del contratto opera richiamo al verbale di consegna dei lavori ex art. 153, c. 4, del DPR 207/2010; sembrerebbe, pertanto, che la competente dirigenza abbia autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni. In merito, si rammenta che il ricorso a tale fattispecie costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> <p>Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali; a tale ultimo proposito, nel caso di specie, le prestazioni contrattuali appaiono esaurite, essendo ascritte all'annualità (...).</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>
<p>Il contratto riporta quale data di sottoscrizione il (...) mentre le prestazioni oggetto del medesimo riguardano il periodo che va dal (...). In proposito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'affidatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014, risulta di fatto neutralizzata. Tanto più che tra l'adozione delle determinazioni dirigenziali n. (...), di proroga del contratto fino al (...), e n. (...), di proroga fino al (...), e la sottoscrizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>
<p>Pur in assenza di esplicita menzione, dal testo contrattuale si evince che la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento. In merito si rammenta che si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione nei casi contemplati dal legislatore, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.lgs. 163/2006, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti). Si rammenta, inoltre, che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antidroga ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e la reperitorizzazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi (attesa altresì la procedura di gara adottata), contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>
<p>Tra l'adozione delle determinazioni dirigenziali di proroga degli affidamenti n. (...) e n. (...) e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo. Appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non appaiono esplicitate nell'atto.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>
<p>Il contratto non dà atto del perdurare, in capo all'affidatario, (con esito regolare ed in corso di validità all'atto della stipula) dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Sul punto, si richiama la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 nonché per gli affidamenti dei subappalti. Profili interpretativi e applicativi" nonché la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici" con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.</p>	<p>Il testo contrattuale deve dare atto del perdurare all'atto della stipula contrattuale del possesso dei requisiti dell'art. 38, che devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta, della stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione.</p>
<p>Il contratto non dà atto del perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 in capo all'ATI aggiudicatario. Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi.", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "in materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto" (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2013).</p>	<p>Il testo contrattuale deve dare atto del perdurare all'atto della stipula contrattuale del possesso dei requisiti dell'art. 38, che devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta, della stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione.</p>

Non si rinvia il visto della competente dirigenza per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti.	4	Il contratto deve recare il visto della competente dirigenza per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti.	4
La numerazione dell'articolato contrattuale non è progressiva.	4	La numerazione dell'articolato contrattuale deve essere progressiva.	4
Nelle premesse del contratto a p. (...) si riporta che non risulta necessaria l'acquisizione del DURC, richiamando il parere del Servizio Avvocatura Comunale di Napoli prot. n. (...). Sul punto si richiama la nota segretariale (...), con la quale si precisa (...) deroga, però che non esime l'Amministrazione comunale, anche in tali casi, dal dover procedere, nella fase di pagamento (...), alle verifiche d'ufficio, compensando, all'esito, gli eventuali debiti previdenziali e/o assicurativi secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore (...), atteso, evidentemente, il prevalente interesse pubblico alla tutela dei diritti dei lavoratori e al mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente, compromessi, diversamente, per effetto dei maggiori costi, per sanzioni e interessi, che finirebbero col riflettersi sull'erario comunale".	4	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	4
Il contratto non definisce l'arco temporale di espletamento degli interventi (durata dell'appalto), pur se dalla determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) si evince che le prestazioni afferiscono all'annualità (...).	3	Il contratto deve indicare la durata degli interventi oggetto dell'affidamento.	3
In merito ai richiamati "accertamenti relativi al Programma 100", si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
Dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di C.M. n. (...) - alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	3	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di C.M. n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 9 lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2015 - 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, co. 1 lett. i) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.	3
La forma pubblica amministrativa adottata ai fini della stipula del contratto, non appare in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016 che definisce il regime transitorio, in sede di prima applicazione del richiamato documento. Nel caso di variazioni contrattuali, nelle ipotesi ammesse dalla normativa, con aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, le "Linee Guida" prevedono la sottoscrizione di un atto di sottomissione da stipularsi in forma di scrittura privata semplice.		Ai fini della stipula, la forma contrattuale deve essere in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016.	
La forma pubblica amministrativa adottata ai fini della stipula del contratto, non appare in linea con le prescrizioni del documento "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, né con i contenuti della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016. La fattispecie configura un nuovo affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 - commi 5, 6 lettera b) e 8 - del D.lgs. 163/2006.		Ai fini della stipula, la forma contrattuale deve essere in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016.	
La forma pubblica amministrativa adottata ai fini della stipula del contratto, non appare in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, né con i contenuti della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016. La fattispecie configura un affidamento effettuato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006.		Ai fini della stipula, la forma contrattuale deve essere in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016.	
La determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) è stata adottata il (...) e registrata all'indice generale dei Servizi Finanziari il (...), mentre il contratto, da verifiche effettuate, risulta conclusivamente sottoscritto solo in data (...); è trascorso, pertanto, un notevole lasso di tempo, che, nel caso di specie, non trova giustificazione in espresse esigenze procedurali. Inoltre, si rileva un'incongruenza tra la reperitoriazione del contratto riportante data (...), come da nota (...) e la data di sottoscrizione da parte del dirigente del Servizio avvenuta in data (...).		Il tempo trascorso dalla data di registrazione all'indice generale dei Servizi Finanziari della determinazione dirigenziale di affidamento alla data di sottoscrizione, in formato digitale, del contratto, in assenza di particolari esigenze istruttorie esplicitate in atti, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, nel caso di specie, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che, se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6 lett. i del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	
La determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) è stata adottata il (...) e registrata all'indice generale dei Servizi Finanziari il (...), mentre il contratto, da verifiche effettuate, risulta conclusivamente sottoscritto solo in data (...); è trascorso, pertanto, un notevole lasso di tempo, che, nel caso di specie, non trova giustificazione in espresse esigenze procedurali.		Il tempo trascorso dalla data di registrazione all'indice generale dei Servizi Finanziari della determinazione dirigenziale di affidamento alla data di sottoscrizione, in formato digitale, del contratto, in assenza di particolari esigenze istruttorie esplicitate in atti, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, nel caso di specie, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che, se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6 lett. i del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	
Il contratto non dà atto che la società affidataria abbia assolto agli obblighi di comunicazione di cui all' art. 1 del D.P.C.M. 187/91, secondo cui: "Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata (...) devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria (...)".		Il contratto deve operare richiamo in ordine all'assolvimento da parte dell'affidataria degli obblighi di cui all' art. 1 del DPCM 187/1991.	
Il testo contrattuale non dà atto della comunicazione della composizione societaria dell'ATI aggiudicataria ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/1991.		Il contratto deve operare richiamo in ordine all'assolvimento da parte dell'affidataria degli obblighi di cui all' art. 1 del DPCM 187/1991.	

<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 co. 8 T.U.E.L. n. 267/2000 sembra attagliarsi alla funzione dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L. introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva n. (...), quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, sembra attagliarsi alla funzione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L., introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione. Sul punto, si osserva, altresì, che la successiva determinazione dirigenziale n. (...) - con cui si procede alla rimodulazione del quadro economico della determinazione dirigenziale n. (...) disimpegnando le somme non impiegate - non opera alcun richiamo in merito all'accertamento preventivo di cui al suddetto art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Con disposizione dirigenziale n. (...) la competente dirigenza ha autorizzato, a partire dal (...), l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento. Sul punto, si rammenta che, a mente dell'art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ovvero, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs. 163/2006, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti) e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2 e, più precisamente, alla lettere a) e b). Nella fattispecie in esame, il provvedimento con cui viene disposto l'avvio anticipato delle prestazioni non dà atto dell'esito degli accertamenti cui l'ordinamento riconnette l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Si rammenta, altresì, che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, nonché l'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità", sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Con Disposizione n. (...), la competente dirigenza dispone l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all'esecuzione anticipata della prestazione (con decorrenza (...)), attualmente ripresa nel nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, all'art. 32, co.8 e co. 13. Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità dell'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo, l'anticipazione stessa, che riferirsi a motivi eccezionali. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c.1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 7 resa nota con PG/856476 del 28/10/2016).</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Dall'esame dello schema contrattuale si ricava che con disposizione dirigenziale n. (...), la competente dirigenza ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016), l'esecuzione anticipata della prestazione a far data dal (...). In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, il protrarsi dell'esecuzione delle prestazioni in assenza del contratto, fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014), sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 7 - PG/856476 del 28 ottobre 2016).</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>L'art. (...) del contratto prevede che (...) costituiscono (...) adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 commi 1 lett. b, 2, 3 e 5 e all'art. 29 comma 3 (...), senza tuttavia specificare il dettato normativo cui i richiamati articoli sono da ricondurre.</p>	<p>2</p>	<p>L'art. (...) del contratto deve indicare compiutamente la normativa richiamata in ordine al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.</p>	<p>2</p>
<p>L'avviso pubblico all'art. (...) richiama il "Patto di Integrità" da sottoscrivere a cura del rappresentante dell'Ente partecipante. Tuttavia, pur essendosi le parti contraenti autovincolate all'osservanza del richiamato Patto di Integrità adottato dall'Ente con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015 lo stesso non appare inserito nel contratto, come richiesto al punto 7.11 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016.</p>	<p>2</p>	<p>Posto che le parti con la sottoscrizione del Patto di accreditamento si sono vincolate in ordine all'applicazione del documento denominato "Patto di Integrità" adottato dall'Ente con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, lo stesso deve essere inserito nel contratto, così come richiesto al punto 7.11 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016.</p>	<p>2</p>

<p>Il contratto non richiama né allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. In merito alla possibilità, pur in presenza dei presupposti, di non redigere il predetto documento, si richiama l'art. 96, c. 2 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui: "l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato adempimento alle disposizioni (...) di cui all'art. 26, commi 3 (...), 2, 3 e 5 (...)"</p>	2	<p>Il contratto deve richiamare quale documento allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ovvero menzionare gli elementi istruttori che hanno consentito di agire in deroga alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 81/08 modif. dal D.L. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013.</p>	2
<p>In merito all'importo contrattuale, la determinazione dirigenziale n. (...) riporta nel dispositivo, che "il corrispettivo dovuto (...) sarà calcolato in funzione delle prestazioni fornite e sarà pagato a seguito dell'emissione di certificati di pagamento, predisposti dal Direttore dei Lavori (...)". Tale indicazione non appare, tuttavia, riportata nel testo contrattuale.</p>	2	<p>Il testo contrattuale deve riportare l'importo contrattuale, in uno con le indicazioni al calcolo e alla modalità di pagamento dello stesso, così come riportato nella determinazione di affidamento n. (...).</p>	2
<p>Il contratto richiama quali documenti allegati il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi, tuttavia la predetta documentazione non appare allegata al contratto.</p>	2	<p>Il contratto deve essere corredato da tutti i documenti che, ai sensi dell'art. 137 c. 3, del DPR 207/2010, devono essere richiamati e materialmente allegati allo stesso.</p>	2
<p>Si richiamano le osservazioni segretariali espresse in sede di adozione di deliberazione di G.C. n. 876 del 5.12.2014 e, in particolare, la necessità di prevedere, da parte delle singole Istituzioni scolastiche una fase di rendicontazione della gestione del fondo assegnato ed, attraverso l'attività dei Dirigenti dei Servizi competenti, un controllo ed una verifica continua sull'adempimento da parte del personale delle Istituzioni scolastiche delle funzioni di collaborazione oggetto delle Convenzioni.</p>	2	<p>Il trasferimento di risorse dell'Ente a funzionari esterni per l'erogazione di compensi per prestazioni (straordinarie) di servizi convenzionalmente convenute, obbliga, quantomeno, il funzionario stesso a rendere il conto della gestione ed il dirigente dell'Ente, preposto alla vigilanza e al controllo sulla corretta gestione dei fondi, all'adozione di apposito provvedimento a discharge delle somme.</p>	2
<p>L'art. (...) del patto di accreditamento in esame richiama l'osservanza delle norme pattuite del "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli. In merito, si rileva che il patto di accreditamento non riporta le clausole di cui all'art. 8 dello stesso Protocollo di Legalità che devono essere espressamente accettate e sottoscritte dal soggetto interessato. Si rammenta che, in particolare la clausola n. 4 di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive in capo al soggetto interessato e che in conformità alla previsione di cui all'art. 99, comma 2-bis del D.lgs. 159/2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia; pertanto, la documentazione antimafia, da richiedersi prima di stipulare contratti, è conseguita mediante consultazione della BDNA da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D.lgs. 159/2011.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>All'art. (...) del contratto si riporta "il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 (...) costituiscono al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 commi 1 lett. b, 2, 3, e 5, e di cui all'art. 29 comma 3 (...)" omettendo, tuttavia, l'indicazione della fonte normativa degli articoli richiamati.</p>	2	<p>Operare le integrazioni al contenuto dell'art. (...) del contratto così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.</p>	2
<p>Si rileva l'opportunità di riportare, in calce al contratto, indicazioni circa l'avvenuta sottoscrizione, dello stesso, in formato digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82 del 7.03.2005 e s.m.i. (C.A.D.).</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>In merito alla conclusione di un Accordo Quadro, si rammenta che la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti, cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40). Si rammenta, infine, che la disciplina dell'istituto in esame è confluita nell'art. 54 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 con il quale il legislatore della novella ha inteso ampliare l'ambito applicativo della procedura di Accordo Quadro consentendone il ricorso anche agli affidamenti di lavori di manutenzione e di servizi di progettazione o di natura intellettuale.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Sebbene la procedura di gara sia stata avviata sotto la vigenza del D.lgs. 163/2006 (la determinazione di indizione reca data (...)), la determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) richiama disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si rammenta che ai sensi ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.Lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni". Il regime transitorio è dettato dall'art. 216 che precede, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Il testo contrattuale non prevede, in applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014, espresse penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>		<p>A mente dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, il contratto deve riportare penalità economiche commisurate al danno, anche d'immagine, previste in caso di violazione, nonché contenere anche la previsione di apposite clausole di risoluzione automatica nelle ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nello stesso Codice.</p>	
<p>L'art. (...) del contratto pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in capo all'affidataria, non prevede espresse penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>		<p>A mente dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, il contratto deve riportare penalità economiche commisurate al danno, anche d'immagine, previste in caso di violazione, nonché contenere anche la previsione di apposite clausole di risoluzione automatica nelle ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nello stesso Codice.</p>	

Nel testo contrattuale si riporta che ai sensi dell'art. 153, c. 1, del DPR 207/2010, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi in via di urgenza ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e che in data 11.03.2015, il Direttore dei Lavori, provvedeva alla consegna dei lavori d'urgenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.P.R. 207/2010. Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 153, c. 1 del D.P.R. 207/2010 "il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace". Tuttavia, la determinazione di aggiudicazione definitiva (...) è stata adottata solo in data (...) e registrata all'U.G. in data (...), quindi successivamente alla data di consegna dei lavori in via d'urgenza (...).

La competente dirigenza ha autorizzato con provvedimento dirigenziale n. (...) l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento, che hanno avuto avvio a partire dal (...), giusta nota (...) del Servizio (...) recante pari data. Sul punto, si rammenta che, a mente dell'art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.lgs. 163/2006, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti); tuttavia, nella richiamata determinazione dirigenziale, pur dandosi atto "che si è proceduto alla verifica dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 (...)" in capo all'impresa affidataria, non se ne esplicita l'esito.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D.lgs. 163/2006, l'esecuzione di urgenza, salvo le deroghe richiamate nella medesima disposizione, non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter. Nel caso di specie, dalle premesse contrattuali si evince che la deroga ai suddetti termini è giustificata dalla "(...) indifferibile urgenza di affidare il servizio in vista (...)"

Si osserva, inoltre, che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulanti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità", sono di fatto neutralizzati.

Le premesse contrattuali prevedono che "è stata acquisita documentazione attestante la regolarità e validità del DURC alla data della stipula del contratto così come si evince dal DURC emesso in data (...)".

Il contratto recita: "Ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito (...) le risultanze, con esito regolare (...) nonché il Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente (...); tuttavia, al contratto è allegato un Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data (...) e, dunque, scaduto.

L'art. (...) prevede quale allegato "sub (...)" al contratto, il capitolato speciale d'appalto, tuttavia il richiamato documento non compare tra la documentazione allegata al contratto.

Nel testo contrattuale nulla si dice in ordine al Capitolato Speciale d'Appalto. Sul punto, si rileva che ai sensi dell'art. 137, (...) del D.P.R. n. 207/2010 "sono parte integrante del contratto: il Capitolato Speciale d'Appalto (...)"

Il Capitolato Speciale d'Appalto deve essere materialmente allegato al contratto così come previsto all'art. 137 (...) del D.P.R. 207/2010.

In merito all'oggetto del contratto, che si riferisce ad affidamenti "in prosieguo", si rammenta che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, l'AVCP (oggi ANAC) già con deliberazione n. 86 del 6.10.2011 ha precisato che non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, "in quanto vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara" (cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, n. 445 del 2 febbraio 2010, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2866 del 31 maggio 2007, Cons. Stato, Sez. V, n. 3391 del 8 luglio 2008). La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. Inoltre, con deliberazione n. 6 del 20 febbraio 2013, ribadisce che "la proroga (...) è un istituto assolutamente eccezionale ed, (...), è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23 della Legge 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'articolo 2 del decreto lgs. 163/2006 e, (...), della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, (...), ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008)". Si richiama, in proposito, le osservazioni del Segretario Generale alla delibera di Giunta Comunale n. (...). Riguardo, poi, in particolare, alla proroga della "fornitura (...)", si rammenta che l'art. 1, comma 7, D.L. n.95/2012, come convertito dalla legge 135/2012 prevede l'obbligo, per alcune categorie merceologiche, tra cui (...), di "approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A (...), prevedendo, inoltre, "la possibilità di procedere ad affidamenti nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedura di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.P.A (...). In merito, si richiamano le osservazioni del Segretario Generale alla delibera di Giunta Comunale n. (...).

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza può essere disposta solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (che deve essere tra l'altro efficace) e, salvo le deroghe previste dall'art. 11, c. 9, del D.lgs. 163/2006, allo spirare dei termini di cui ai successivi commi 10 e 10 ter della medesima disposizione.

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza può essere disposta solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (che deve essere tra l'altro efficace) e, salvo le deroghe previste dall'art. 11, c. 9, del D.lgs. 163/2006, allo spirare dei termini di cui ai successivi commi 10 e 10 ter della medesima disposizione.

Il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico contraente deve essere valido e regolare all'atto della stipula.

Il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico contraente deve essere valido e regolare all'atto della stipula.

Al contratto deve essere allegato il Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell'art. 137, del D.P.R. n. 207/2010.

Al contratto deve essere allegato il Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell'art. 137, del D.P.R. n. 207/2010.

Al contratto deve essere allegato il Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell'art. 137, del D.P.R. n. 207/2010.

La proroga contrattuale è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione affidataria. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del Codice degli Appalti e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

<p>Il contratto dispone l'affidamento in proroga in favore della società (...) del servizio (...) (v. determinazioni dirigenziali n. (...) del Servizio (...)). In tema di proroga, da ultimo è opportuno richiamare il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici", che oltre a ribadire quanto affermato dall'Autorità con la deliberazione n. 34/2011 e con parere AG38/13 del 24-07-2013, ovvero che «la proroga (...) è un istituto assolutamente eccezionale ed, (...), è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23 della Legge 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'articolo 2 del decreto lgs. 163/2006 e, (...), della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza», rimarca che "Quanto sopra evidenziato sull'uso improprio delle proroghe, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato". Da ultimo si rammenta che il D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) recependo il prevalente orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4192 del 20 agosto 2013), ha previsto all'art. 106, comma 11 che il ricorso alla proroga è ammesso solo se espressamente previsto nel bando e nei documenti di gara e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.</p>		<p>La proroga contrattuale è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione affidataria. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del Codice degli Appalti e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.</p>	
<p>Lo schema di contratto non riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG) - generato dal sistema SIMOG della ANAC con la funzione di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso, nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, dell' l. 136/2010 (cfr. FAQ dell'ANAC in merito alla "Tracciabilità dei flussi finanziari", determinazione dell'ANAC n. 4/2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136").</p>		<p>Il contratto deve riportare il Codice Identificativo di Gara.</p>	
<p>Il contratto non riporta l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).</p>		<p>Il contratto deve riportare il Codice Identificativo di Gara.</p>	
<p>Le premesse del patto di accreditamento non richiamano gli atti gestionali presupposti in forza dei quali è stipulato il patto di accreditamento tra il Comune di Napoli e (...), dei quali si fa menzione esclusivamente in oggetto.</p>		<p>Le premesse del patto di accreditamento devono essere esaustive e complete in ordine alla ricostruzione dell'iter logico-giuridico fondante il patto di accreditamento. In particolare, devono operare richiami agli atti gestionali presupposti della competente dirigenza, in forza dei quali è stipulato il patto di accreditamento tra il Comune di Napoli e (...) nonché all'atto gestionale con il quale la competente dirigenza dà atto dell'esito regolare delle verifiche delle autocertificazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. (...) dell'Avviso Pubblico dal legale rappresentante (...).</p>	
<p>Le premesse del patto di accreditamento non operano richiami ad un atto gestionale con il quale la competente dirigenza dà atto dell'esito regolare delle verifiche sulle autocertificazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. (...) dell'Avviso Pubblico, per le quali - pur in assenza di una condizione sospensiva dell'efficacia - ci si limita a dare atto della loro attivazione nella determinazione dirigenziale n. (...) con la quale si approva l'elenco dei soggetti ammessi alla sottoscrizione del patto di accreditamento; né le premesse stesse danno atto dell'esito regolare delle predette verifiche.</p>		<p>Le premesse del patto di accreditamento devono essere esaustive e complete in ordine alla ricostruzione dell'iter logico-giuridico fondante il patto di accreditamento. In particolare, devono operare richiami agli atti gestionali presupposti della competente dirigenza, in forza dei quali è stipulato il patto di accreditamento tra il Comune di Napoli e (...) nonché all'atto gestionale con il quale la competente dirigenza dà atto dell'esito regolare delle verifiche sulle autocertificazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. (...) dell'Avviso Pubblico dal legale rappresentante (...).</p>	
<p>Il testo contrattuale riporta, a pagina (...) delle premesse, il numero di Partita iva quale numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli.</p>		<p>Operare la correzione richiesta dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Nelle premesse del contratto è riportato erroneamente che i D.U.R.C. della società facenti parte del raggruppamento sono "emessi in data (...) e (...)". In quanto tali date costituiscono le rispettive scadenze della validità degli stessi, come si ricava dalla documentazione trasmessa in visione allo schema contrattuale.</p>		<p>Operare la correzione richiesta dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Nel testo contrattuale non si dà atto espressamente del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della stipula del contratto, né si richiama, sul punto, la determinazione dirigenziale n. (...). Al riguardo, si rileva che con la predetta determinazione n. (...) non si dà atto espressamente né della regolarità né della validità degli esiti degli accertamenti in parola. Si richiamano la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.</p>		<p>Il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del precedente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 163/06 (art. 80 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016), in capo all'affidataria, all'atto della stipula.</p>	
<p>La nota (...) riporta che si attesta il permanere dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo alle Società (...), così come dichiarato dai rappresentanti legali "precisando di aver avviato le relative richieste agli organi competenti al fine di successive verifiche". Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "in materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto" (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2011).</p>		<p>Il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del precedente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 163/06 (art. 80 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016), in capo all'affidataria, all'atto della stipula.</p>	

<p>La motivazione in ordine ai criteri adottati dalla stazione appaltante ai fini dell'individuazione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza, si rinviene per <i>relationem</i> nella deliberazione di Giunta Comunale n. (...), di proposta al Consiglio Comunale. Nella predetta deliberazione, si riporta che "si provvedeva (...) a convocare sui luoghi la ditta (...), impresa che già ha effettuato in passato lavorazioni per conto della Municipalità dando prova di affidabilità e tempestività di intervento".</p> <p>Sul punto, giova ricordare che le modalità di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di somma urgenza sono, comunque, da rinvenirsi nelle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, tra cui l'art. 176, comma 2 del DPR 207/2010 il quale prevede che "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico". Al riguardo, la nota segretariale PG/2014/188141 del 06-03-2014 chiarisce che "(...) la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei allo fattispecie da risolvere, non escludendosi l'ipotesi di formare elenchi aperti di operatori economici cui attingere per l'affidamento (esecuzione) di lavori di somma urgenza, (...). A tanto aggiungendosi che la Giunta comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012, ha disposto, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'azione di contrasto ai fenomeni delittuosi connessi al racket ed all'usura, l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti, cui attingere per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel rispetto dei principi di "rotazione e non discriminazione".». A tal fine, si richiama, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici.</p>	1	<p>La selezione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione dell'elenco di operatori economici istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012.</p>	1
<p>Dagli atti gestionali presupposti al contratto si evince la disposta approvazione dell'affidamento dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € (...) in favore della ditta (...), tuttavia, si rileva che l'ammontare totale dei lavori (come da quadro economico) è pari a € (...) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale non appare allineato con il contenuto degli atti presupposti, atteso che nell'importo dei lavori sono inclusi anche gli oneri di smaltimento che, invece, sono previsti tra le somme a disposizione della stazione appaltante (come da quadro economico). A tale ultimo riguardo, si rileva che gli oneri di discarica sono oneri a rimborso previa fattura ai sensi dell'art. 178 del D.P.R. 207/2010 e che il contratto non esplicita modalità e presupposti per la loro corresponsione all'affidatario.</p>	1	<p>L'importo contrattuale per l'affidamento dei lavori non può comprendere anche le somme a disposizione della stazione appaltante di cui al quadro economico. Gli oneri di discarica sono oneri corrisposti a rimborso a fronte dell'esibizione di regolare fattura.</p>	1
<p>Non appaiono rispettate, nella redazione del testo contrattuale, le statuizioni di cui all'art. 137, commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010. In ordine al mancato richiamo alla polizza fidejussoria costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, si rileva che non si rinvergono, nell'attuale quadro normativo in materia di contratti pubblici, ipotesi di esonerazione dalla prestazione della cauzione per la stipulazione dei contratti, fatta esclusione per l'art. 54 del R.D. 827/1924 che consente l'esonero dall'applicazione della cauzione - in casi speciali e subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione - nel caso di ditte, nazionali o estere, di cui sia nota la solidità economica e per particolari provviste. Tuttavia, l'A.N.AC. - da ultimo con parere AG 01/13 del 22 maggio 2013 - ha condiviso l'applicabilità di tale disposizione normativa solamente con riferimento agli acquisti in economia, "ove le esigenze di semplificazione e di celerità del procedimento prevalgono sulle garanzie richieste e sulla scorta di una prassi delle amministrazioni e di una conforme giurisprudenza della giurisdizione contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. Contr. Contratto, Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 12, in AG 5 dicembre 2012, n. 21)", ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.</p>	1	<p>Nel contratto, ai sensi dell'art. 137, comma 1 del D.P.R. 207/2010, devono essere richiamati i documenti facenti parte integrante dello stesso. In particolare, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 137 del D.P.R. 207/2010, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi devono essere richiamati e materialmente allegati al contratto. In ordine alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti, si rimarca che è costituita dall'esecutore a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Più nello specifico, come chiaramente ricavabile dalla lettera della norma (art. 113, comma 5), la cauzione definitiva "copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".</p>	1
<p>Nel contratto la società affidataria è richiamata con (...), tuttavia, si rileva che la denominazione dell'affidatario è (...).</p>	1	<p>Nel contratto occorre riportare la corretta denominazione sociale della società affidataria.</p>	1
<p>All'art. (...) del contratto è richiamata erroneamente la determinazione dirigenziale n. (...) registrata all'indice generale al n. (...) in luogo della determinazione dirigenziale n. (...) - I.G. n. (...).</p>	1	<p>Nel contratto devono essere richiamati correttamente gli atti presupposti.</p>	1
<p>Si rileva che dall'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. (...) e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso di suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate. Inoltre, tenuto conto che i lavori sono stati ultimati in data antecedente alla stipula del contratto, come si evince dalla determinazione dirigenziale n. (...) di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014, che, come noto, risale alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono di fatto neutralizzati.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. (...) alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>	1
<p>Il contratto in oggetto riporta che la determinazione dirigenziale di aggiudicazione è la n. (...) in luogo della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. (...).</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve essere rettificato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	1
<p>L'art.(...) del testo contrattuale riporta che sono a carico dell'impresa contraente le somme per incentivi ex art. 92 del D. lgs. 163/2006 per € 10.780,00 (così come, peraltro, nel dispositivo della determinazione di aggiudicazione n. (...)) si dispone di riservarsi con successivo provvedimento di incamerare le somme previste dall'art. 92 del D.lgs. Vo 163/2006, per la corresponsione degli incentivi al personale incaricato). Tuttavia, il contratto ha ad oggetto la sponsorizzazione per progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro (...), in pieno allineamento con quanto disposto all'art. (...) dell'avviso di selezione. Si rileva, pertanto, l'inconferenza di quanto indicato sul punto nel predetto art. (...) del testo contrattuale.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

<p>Dal contratto si evince che la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata degli interventi in questione. Sul punto, si rammenta che l'istituto in esame costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse. Difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali. Tanto più che tra l'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> <p>In merito, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c. 1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo Relazione semestrale n. 6, PG/0333229 del 18 aprile 2016).</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20.02.2015, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>	1
<p>Dalla determinazione dirigenziale n. (...), si evince che è stata autorizzata l'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 302, comma 2 lett. b) del DPR 207/2010 (fattispecie trasfusa all'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016). Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità dell'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.</p> <p>Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c.1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 6 resa con nota con PG/333229 del 18/04/2016).</p> <p>Si richiamano le direttive segretariali formulate in merito ai verbali delle sedute di gara trasmesse con nota (...).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Le premesse del contratto a pag. (...) riportano "(...) con riferimento ai controlli esperiti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, il R.U.P., ha inviato la dichiarazione del perdurare, in capo al sig. (...), rappresentante della (...) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 (...)", tuttavia il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 deve essere accertata in capo al soggetto che contrae ovvero in capo alla società affidataria.</p>	1	<p>Operare le verifiche richieste dal rilievo n. (...) che precede, in ordine al perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006, in capo al soggetto che contrae ovvero alla società affidataria.</p>	1
<p>L'art. (...) del contratto pur prevedendo che "Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli" e che "l'inosservanza di tali disposizione è causa di risoluzione del contratto", non predisporre i meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 2 c. 3 del Codice di Comportamento dell'Ente, secondo cui "(...)A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penali economiche commisurate al danno, anche all'immagine arrecato (...)".</p>	1	<p>Il contratto deve prevedere le sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, in conformità alla previsione di cui all'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente.</p>	1

<p>In oggetto e nelle premesse della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) si riporta " (...) lavori di manutenzione straordinaria (...) da eseguirsi con le modalità del contratto aperto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/99 (...) " e, ancora, nel dispositivo della richiamata determinazione n. (...) al p. (...), si riporta "(...) eventuale integrazione per contratto aperto prevista dall'art. 154 del D.P.R. 554/99", ancorché, alcun richiamo all'art. 154 dell'abrogato DPR 554/90, appare nel testo contrattuale. Il D.P.R. 554/99, come noto, è stato abrogato dal D.P.R. 207/2010, entrato in vigore in data 08 giugno 2011 che, all'art. 357, comma 6, statuisce il seguente regime transitorio "Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, X, XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34". In virtù del richiamato disposto normativo, l'intero titolo XI del DPR n. 554/99 - compreso, quindi, l'art. 154 continuerebbe ad applicarsi ai soli contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del DPR 207/2010. Inoltre, il contratto aperto era connotato, secondo la definizione data dal citato art. 154, da un lato, dalla fissazione del tempo, (durata), entro cui vigeva l'obbligo contrattuale e, dall'altro, dal fatto che l'oggetto del contratto, pur non essendo determinato, doveva essere tuttavia determinabile in modo che fosse compatibile, con la disciplina civilistica di cui all'art. 1346 del Codice Civile, differenziandosi, quindi, dall'appalto tradizionale, in quanto la prestazione era legata alla serialità di interventi manutentivi non predeterminati nel numero e nell'oggetto della prestazione, all'interno di un contratto di durata in cui la scadenza (vincolo) temporale assumeva specifica rilevanza. Pertanto, si rileva, altresì, che all'istituto in parola (contratto aperto ex art. 154 dell'abrogato DPR 554/1994) non potevano ricondursi interventi relativi a lavori di manutenzione straordinaria come nel caso di specie. Sul punto, si richiama la nota segretariale prot. n. 554/U del 27.01.2009 avente ad oggetto "(...) Art. 154 Reg. DPR 554/99 - Contratto aperto di manutenzione (di pronto intervento) Corretto applicazione - Indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici".</p>	<p>1</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p>1</p>
<p>Con determinazione dirigenziale n. (...) si è disposto di "Affidare alle società (...) la redazione del Piano della sicurezza (...) e del sistema di gestione della manutenzione (...) del Comune di Napoli (...)". Nelle premesse contrattuali è riportato che (...) ha "bando una Procedura Aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, ex art. 39 del D.Lgs. 163/06 per la realizzazione del progetto del Piano della Sicurezza (...) ed interventi di messa in sicurezza (...)". Al riguardo, si rammenta che - come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 854 del 08/02/2011. Sezione V - la decisione di ricorrere ad una società "in house" invece che ad un soggetto terzo debba essere effettuata, previa valutazione comparativa dei rispettivi servizi offerti. L'affidamento alla società in house deve avvenire, pertanto, solo dopo che sia stata dimostrata non solo la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autoproduzione, ma anche la convenienza rispetto all'affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, perché, in difetto, la scelta sarebbe del tutto immotivata e contraria al principio di buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della P.A. Inoltre, si rammentano, altresì, le considerazioni espresse nella sentenza n.336/2010 del TAR Veneto - Sez. I - secondo cui "l'affidamento in house deve logicamente essere disposto allorché il soggetto affidatario ha l'effettiva possibilità, all'interno del proprio contesto organizzativo, di svolgere con le proprie risorse il servizio oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque una sua parte significativamente consistente. Se (...) l'affidatario in house deve a sua volta rivolgersi a soggetti esterni (...) risulta ben evidente che l'Amministrazione affidante realizza nei propri confronti non già un vantaggio economico, ma una vera e propria diseconomia, non solo finanziaria in quanto il costo dello svolgimento del servizio stesso sarà intuitivamente aggravato dall'intermediazione dell'affidatario c.d. "in house", ma anche - per così dire - "funzionale" sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, all'evidenza appesantita dall'ingresso di un soggetto che funge da mero tramite tra l'Amministrazione affidante e l'imprenditore che materialmente svolge il servizio". In proposito, si rileva che nella richiamata determinazione dirigenziale n. (...), la competente dirigenza nel disporre - secondo l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. (...) - l'affidamento alla società "in house" (...) non dà atto né della sussistenza dei requisiti per l'esecuzione dell'affidamento da parte dell'affidataria né di avere condotto le dovute valutazioni circa la convenienza dell'affidamento rispetto a soggetti terzi.</p>	<p>1</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p>1</p>
<p>L'art. (...) del contratto rubricato "Controlli" è informato a contenuti generici. Non si rinviengono, pertanto, specifiche forme di controllo da esercitarsi sulle attività oggetto del contratto e affidate alla Società (...).</p>	<p>1</p>	<p>L'art. (...) del contratto rubricato "Controlli" deve riportare specifiche forme di controllo da esercitarsi sulle attività oggetto del contratto e affidate alla società (...), il cui esercizio rientra nell'ambito delle competenze gestionali demandate alla dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 quale potere/dovere di vigilanza e controllo nell'azione amministrativa da porre in essere ai sensi anche delle disposizioni di cui al Capo VIII "Controllo sugli organismi gestionali esterni", del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 4 del28/02/2013.</p>	<p>1</p>
<p>Nelle premesse del contratto a p. (...) si riporta che non risulta necessaria l'acquisizione del DURC, richiamando il parere del Servizio Avvocatura Comunale di Napoli prot. n. (...). Sul punto si richiama la nota segretariale (...), con la quale si precisa "(...) deroga, però che non esime l'Amministrazione comunale, anche in tali casi, dal dover procedere, nella fase di pagamento (...), alle verifiche d'ufficio, compensando, all'esito, gli eventuali debiti previdenziali e/o assicurativi secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore (...), atteso, evidentemente, il prevalente interesse pubblico alla tutela dei diritti dei lavoratori e al mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente, compromessi, diversamente, per effetto dei maggiori costi, per sanzioni e interessi, che finirebbero col riflettersi sull'erario comunale".</p>	<p>1</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p>1</p>
<p>Le prestazioni contrattuali hanno ad oggetto la fornitura di servizi di "manutenzione della cabina elettrica sito all'interno degli uffici comunali (...)" e di "noleggio di un gruppo elettrogeno"; tuttavia, la determinazione n. (...) dispone l'affidamento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 125 co. 6 (disposizione applicabile ai lavori pubblici) e co. 11 (disposizione applicabile, invece, a forniture e servizi). Il richiamato provvedimento dirigenziale, inoltre, non riporta i corretti contenuti dei commi 9 e 11 dell'art. 125 del D.lgs.163/2006 (in particolare, non riporta i corretti importi contrattuali che consentano l'applicazione delle rispettive disposizioni).</p>	<p>1</p>	<p>Il quadro normativo che regola la procedura di affidamento deve essere coerente con la natura dell'appalto.</p>	<p>1</p>

<p>In merito alla procedura di affidamento adottata, ovvero cottimo fiduciario ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, si richiama la deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4/2009 secondo cui "Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali". Invero, la possibilità di affidare in via diretta non esclude che l'azione amministrativa debba seguire lo strumento competitivo, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e dai quali si può prescindere con il supporto di adeguate motivazioni, sussistendo, nel caso di specie, oltre al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 3 della L. 241/1990, uno specifico obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi. Sul punto, si rammenta che l'art. 331, co. 2 del DPR 207/2010 prevede che "Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'art. (...) del contratto riporta: "Ai fini della certificazione antimafia, si allega in copia al presente atto (...) il C.C.I.A.A della Camera di Commercio di Milano" - che tra l'altro non appare allegato. In merito si rammenta che il D.lgs. n. 218 del 2012 - recante disposizioni integrative del D.lgs. 159/2011 (c.d. "Codice Antimafia") - oltre ad anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del Codice ed aumentare la platea degli operatori economici da sottoporre a verifiche antimafia - ha rimesso alle sole Prefetture la competenza in merito al rilascio della certificazione antimafia, escludendo ogni ruolo delle Camere di Commercio in tale ambito.</p>	1	I contenuti dell'art. (...) del contratto devono essere in linea con l'assetto normativo tracciato dal D.lgs. 159/2011.	1
<p>Il dispositivo della determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) riporta "Approvare il relativo DUVRI, che si allega allo presente per farne parte integrante e sostanziale", tuttavia nel conchiaro non si dà atto della redazione del predetto documento.</p>	1	Il contratto deve richiamare il Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenziali in coerenza con la determinazione dirigenziale di affidamento.	1
<p>L'art. (...) del contratto richiama il DPR 554/99, che, tuttavia, è stato abrogato ai sensi dell'art. 358, co. 1, lett. c), del DPR 207/2010.</p>	1	L'art. (...) deve richiamare normativa in vigore all'atto della stipula contrattuale.	1
<p>L'art. (...) del contratto non riporta la clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da inserire nel contratto tra l'Ente ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, così come elaborata dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.</p>	1	L'art. (...) del contratto deve riportare la clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche) così come elaborata dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.	1
<p>Con Disposizione n. (...), la competente dirigenza dispone l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all'esecuzione anticipata della prestazione (a far data dal (...)); tuttavia il raggruppamento affidatario si costituisce solo in data (...), (giusta atto repertorio n. (...) rilasciato per notaio (...)). In proposito, si rileva che l'esecuzione anticipata delle prestazioni è stata disposta ancor prima della costituzione dell'operatore economico affidatario. Sul punto, si richiama l'art. 34, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 che annovera tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici "i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario (...)", nonché l'art. 37, c. 8, del medesimo decreto che, pur ammettendo la presentazione di offerte da parte di RTI ancora non costituiti, precisa che, in tale ipotesi, l'offerta debba "contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (...)". Dal combinato disposto delle richiamate norme, pertanto, appare doverosi ritenere che la costituzione del RTI - con contestuale conferimento del mandato alla società mandataria - può avere luogo successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ma, comunque, antecedentemente alla stipula contrattuale, cui, di norma, segue l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni. Atteso che nel caso in esame, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la costituzione del RTI avrebbe dovuto aver luogo prima della prestazione del servizio oggetto dell'affidamento. Nel caso di specie, inoltre, ancorché la determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) sia stata, successivamente, oggetto di rettifica in ordine all'indicazione del soggetto affidatario (con determinazione dirigenziale n. (...)), tuttavia, sul punto, si rileva che, la richiamata disposizione dirigenziale di esecuzione anticipata della prestazione n. (...), non appare, del pari, essere stata, altresì, oggetto di rettifica. Infine, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulanti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, e garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità dell'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo, l'anticipazione stessa, che riferirsi a motivi eccezionali. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c. 1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 6 resa nota con PG/333229 del 18/04/2016).</p>	1	L'operatore economico, esecutore della prestazione oggetto dell'appalto, (...) deve costituirsi prima dell'avvio dell'esecuzione della prestazione.	1
<p>In merito agli accertamenti relativi alla regolarità contributiva in capo alle società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le premesse contrattuali, a pag. (...) recitano "(...) che sono stati acquisiti i DURC regolari e validi alla data della stipula del contratto"; tuttavia si rileva che il DURC della società mandataria, così come trasmesso, è stato emesso il (...) e, pertanto, non è in corso di validità.</p>	1	Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società mandataria, deve essere valido e regolare all'atto della stipula.	1
<p>L'art. (...) prevede quale allegato "sub (...)" al contratto, il capitolo speciale d'appalto, tuttavia il richiamato documento allegato al contratto, non appare contrassegnato così come riportato nel testo.</p>	1	I documenti allegati al contratto devono essere contrassegnati così come indicato nel contratto.	1

<p>La competente dirigenza ha autorizzato con determinazione dirigenziale n. (...) l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento, che hanno avuto avvio a partire dal (...). Sul punto, si rammenta che, a mente dell'art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.lgs. 163/2006, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti) e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2.</p> <p>Si rammenta, inoltre, che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulanti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, alla costituzione della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>In particolare, nella fattispecie in esame, la polizza fideiussoria definitiva non copre il periodo di esecuzione delle prestazioni, pari a (...) (v. Art. (...) del C.S.A.) decorrenti dal (...), atteso che "(...) cessa ad ogni effetto alla naturale scadenza del (...)", contravvenendo, peraltro, alla previsione di cui all'art. 113, co. 5, del D.lgs. 163/2006, secondo cui "La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione."</p>	1	La polizza fideiussoria deve coprire l'intero periodo di esecuzione del servizio e la sua efficacia cessa, ai sensi dell'art. 113, co. 5, del D.lgs. 163/2006, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.	1
<p>Nelle premesse contrattuali si legge che il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.P.R. 207/2010; si rileva, pertanto, l'inconferenza del richiamo al predetto D.P.R. 207/2010, posto che la fattispecie della consegna dei lavori in via d'urgenza è disciplinata dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06. Si rammenta che l'esecuzione anticipata della prestazione, rappresenta una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, discende che gli effetti risulanti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art.113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto in tutto o in parte neutralizzati. Tanto più che tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, n. (...), e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	Operare le modifiche alle premesse contrattuali di cui al rilievo (...) che precede.	1
<p>Con Disposizione n. (...), la competente dirigenza dispone l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all'esecuzione anticipata della prestazione a far data del (...) e non dal (...) così come riportato nel contratto. Sul punto, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulanti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>A tale ultimo proposito la polizza fideiussoria è stata emessa in data (...) e relativamente alla decorrenza richiama l'art. 2 Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 secondo cui: "L'efficacia della garanzia, come riportata nella Scheda Tecnica: a)decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b)cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolato, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può avere luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante". In ordine alla durata della garanzia dunque, non appare esservi pieno allineamento tra decorrenza della polizza ed avvio dell'esecuzione delle prestazioni garantite (...).</p>	1	Operare la rettifica di cui al rilievo n. (...) che precede. L'esecutore del contratto è tenuto ad assicurare il perfetto adempimento delle obbligazioni mediante apposita cauzione da costituirsi con garanzia fideiussoria a favore del Comune di Napoli nella misura stabilita dall'art. 113 del Codice degli Appalti. La fideiussione deve coprire il periodo contrattuale.	1
<p>Le premesse contrattuali riconducono l'esito positivo dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui al Programma 100 (in capo sia all'affidatario che all'ausiliario) alla determinazione dirigenziale n. (...); tuttavia, il richiamato provvedimento non prevede nulla in merito. Sul punto, si osserva che l'esito di detti accertamenti è, invece, esplicitato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva n. (...) e che, tra la documentazione trasmessa in visione, si rinviene la nota (...) del Servizio (...) che si limita a riportare: "Si conferma il persistere dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006" senza, tuttavia, specificare in capo sia all'affidatario che all'ausiliario.</p>	1	La redazione del testo contrattuale deve essere in linea con i contenuti degli atti presupposti al contratto.	1
<p>Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che il (...) è stato proposto in data (...) (deliberazione di G.C. n. (...)). Dall'avvio della procedura ad oggi è decorso un notevole lasso di tempo; appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data in cui è stato proposto il PUA (8 maggio 2008), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula della Convenzione, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	1

<p>In ordine alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, la determina dirigenziale di affidamento n. (...) opera richiamo all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, mentre il relativo contratto opera richiamo all'art. 81 del D.lgs. 50/2016. Al riguardo, si rileva che ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 214/23/UE, 2014/24/UE e 2015/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi. Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"). Il regime transitorio è dettato dall'art. 216 secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tal ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.04.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Dall'esame della documentazione si evince che le prestazioni contrattuali sono state rese in via anticipata, pur se di tanto, nelle premesse dello schema di contratto, non se ne da atto. In merito a quest'ultimo profilo, si rammenta che il ricorso all'esecuzione anticipata costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; infatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulanti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, dalla clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità", sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali; a tale ultimo proposito, nel caso di specie, le prestazioni contrattuali sono già rese per intero.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Pur essendo esplicitati, negli atti presupposti al contratto, elementi che giustificano il decorso dell'eccessivo lasso temporale dall'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...) e la redazione del contratto, non possono non richiamarsi i principi di economicità ed efficacia e di non aggravamento del procedimento, cui l'azione della pubblica amministrazione deve informarsi.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Le premesse contrattuali richiamano, ai fini della procedura di scelta del contraente, l'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, in uno all'art. 327 del DPR 207/2010, riconducendo dette procedure alla determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...); tuttavia né il richiamato provvedimento dirigenziale né gli atti presupposti (in primis, la determinazione dirigenziale n. (...) con la quale si dà avvio al procedimento) operano richiamo alle citate disposizioni, prevedendo, piuttosto, l'approvazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio di un avviso pubblico e l'indizione di una selezione aperta. Si rileva, pertanto, un disallineamento tra i contenuti delle premesse contrattuali e le previsioni dei provvedimenti presupposti.</p>	1	Il contratto deve indicare la procedura di selezione del contraente in linea con i contenuti degli atti presupposti.	1
<p>Le premesse del contratto riportano "(...) giusta art. 11 comma 10 del D.lgs (...) il bando, ai sensi dell'art. 11 comma 10 bis lett. a) e l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 comma 10 ter." omettendo, tuttavia, l'indicazione della fonte normativa degli articoli richiamati.</p>	1	La redazione del testo contrattuale deve essere chiara e completa, riportando le indicazioni delle disposizioni normative richiamate.	1
<p>Sebbene gli atti relativi alla procedura di gara richiamino il Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014, non definiscono le "penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto (...)" da applicare all'affidatario nelle ipotesi di violazione del medesimo Codice; né richiamano la dichiarazione da rendersi a cura dell'offerente in ordine al rispetto della previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 42 della L. 196/2012 e recepito dal Codice di Comportamento dell'Ente e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 dell'Ente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016. Si richiama la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001».</p>	1	Gli atti della procedura di gara devono definire "penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto (...)", da irrogare nelle ipotesi di violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente in conformità alla previsione di cui all'art. 2, c. 3 del medesimo Codice, nonché richiamare la dichiarazione, da rendersi ad opera dell'offerente, in merito al rispetto della previsione di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001.	1
<p>L'art. (...) del Capitolato Speciale di Appalto non reca i corretti estremi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che riporta legge "136/2012", in luogo di "136/2010".</p>	1	Il Capitolato Speciale di Appalto deve recare i corretti estremi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	1
<p>L'importo contrattuale è indicato complessivamente in € (...) oltre IVA al 22%, senza distinguere tra il valore dei servizi e dei lavori pubblici oggetto dell'appalto, così come indicato negli atti di gara presupposti.</p>	1	Il contratto misto di servizi e lavori deve opportunamente specificare, oltre all'importo contrattuale complessivo, anche l'importo dei servizi e l'importo dei lavori, in linea con quanto previsto, sul punto, negli atti di gara presupposti.	1
<p>L'art. (...) del contratto richiama la "comunicazione antimafia"; tuttavia, nel caso di specie, atteso l'importo contrattuale, in applicazione del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Napoli con la Locale Prefettura, trovano applicazione le disposizioni in materia di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 (tanto più che il medesimo articolo 6 opera un richiamo all'art. 92 del Codice Antimafia rubricato "Termini per il rilascio delle informazioni").</p>	1	Il testo contrattuale deve essere in linea con i contenuti del D.lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Napoli con la Locale Prefettura.	1

<p>Si rileva che all'art. (...) del contratto non appare conferente il riferimento al "Capitolato Speciale d'Appalto e ai DUVRI che risultano allegati al contratto principale rep. (...)", posto che lo schema di contratto non si configura quale atto aggiuntivo ad un contratto principale; si rileva, altresì, che l'indicazione delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui al medesimo art. (...) del contratto non appare esaustiva. Sul punto, si rammenta che il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto, in conformità al comma 3 dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e che nella nota (...) del Servizio (...) richiamata nelle premesse contrattuali - è riportato che non occorre redigere il DUVRI; tuttavia, a tale ultimo proposito, si rileva che l'importo contrattuale appare comprensivo di oneri di sicurezza pari a € (...) e il DUVRI - nel richiamato art. (...) - è espressamente indicato quale documento cui è subordinata l'esecuzione del contratto. Infine, nel contratto non sono richiamati, quali parti integranti dello stesso, gli atti di cui all'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 - ad eccezione della polizza fideiussoria - né si evincono motivazioni istruttorie giustificative per tali mancati richiami.</p>	1	<p>Gli atti facenti parte integrante del contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, devono essere richiamati nel testo contrattuale. Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi devono essere richiamati e materialmente allegati al contratto, in conformità all'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010. Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede.</p>	1
<p>Dall'approvazione del progetto dell'appalto in esame - avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. (...) - e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di approvazione del progetto dell'appalto sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>	1
<p>Lo schema contrattuale prevede, in particolare, anche l'affidamento in "prossimo del contratto (...) già affidataria degli appalti di cui al contratto rep. n. (...)". Si rileva, sul punto, che l'affidamento de quo, come si evince dalla determinazione dirigenziale n. (...) richiamata quale atto presupposto, più che una proroga del citato contratto rep. n. (...), appare, piuttosto configurare un autonomo affidamento, avendo ad oggetto una prestazione diversa da quelle riconducibili all'originario contratto. Si richiama, in proposito, quanto statuito dall'ANAC con determinazione n.5 del 6 novembre 2013 secondo cui "il principio di inmodificabilità dell'oggetto del contratto, nel caso di appalti pubblici, sovrintende all'esecuzione di ogni prestazione e, nel sistema generale delle obbligazioni, costituisce il fulcro della teoria dell'adempimento. (...) La deroga al principio di inmodificabilità del contratto è dunque di stretta interpretazione ed agisce in presenza di specifici presupposti, come indicati dall'art. 311 del Regolamento. Si rileva, pertanto, l'incompletezza della richiamata determinazione dirigenziale n. (...), posto che non motiva modalità di affidamento ("estensione del contratto rep. (...)") derogatorie delle ordinarie procedure di affidamento del dlgs 163/2006, nel rispetto dei principi di rilievo comunitario di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.</p>	1	<p>La determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, deve essere motivata, deve cioè esplicitare correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dell'atto stesso, in sintesi l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento.</p>	1
<p>L'art. (...) del contratto non definisce i casi di violazioni del richiamato Codice di comportamento che determinano, in concreto, la risoluzione automatica del contratto, operando un mero richiamo alla nota (...)</p>	1	<p>L'art. (...) del contratto deve definire le ipotesi di violazione del Codice di Comportamento adottato dall'Ente che determinano, in concreto, la risoluzione automatica del contratto.</p>	1
<p>Con la determinazione dirigenziale n. (...), la competente dirigenza affida i lavori di completamento di un intervento già realizzato (...) alla medesima ATI (...). Tuttavia, le premesse contrattuali della richiamata determinazione dirigenziale non operano richiamo a norme di legge o regolamentari in materia di contratti pubblici, in forza delle quali il predetto affidamento è stato disposto. Sul punto, si richiamano le osservazioni segretarie espresse in ordine alla Deliberazione di Giunta comunale n. (...) avente ad oggetto: "approvazione del progetto esecutivo delle opere di completamento (...) sito a (...) approvato con deliberazione di G.M. n. (...)". Si richiamano, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10.03.2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" e la nota segretariale PG/284893 del 04.04.2016.</p>	1	<p>La determinazione dirigenziale di affidamento deve operare espresso ed esaustivo richiamo alle norme di legge in applicazione delle quali è stato disposto l'affidamento.</p>	1
<p>Il contratto recita: "(...) il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti le risultanze (...) con esito regolare, degli accertamenti relativi al programma 100 e alla regolarità contributiva dell'impresa contraente (...)"; tuttavia, il testo contrattuale non dà atto anche della validità degli accertamenti contributivi né specifica se la regolarità contributiva e tributaria è stata oggetto d'accertamento in capo ad entrambe le società costituenti l'ATI affidataria.</p>	1	<p>Il contratto deve dare espressamente atto che sono state operate le verifiche in ordine alla regolarità contributiva e tributaria in capo ad entrambe le società costituenti l'ATI affidataria, nonché della validità del predetto accertamento contributivo.</p>	1
<p>Il contratto non riporta il codice fiscale dell'affidataria.</p>	1	<p>Il contratto deve riportare il codice fiscale dell'affidataria.</p>	1
<p>LA DIRETTIVA NON SCATURISCE DA ALCUN RILIEVO</p>	1	<p>In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23, co. lett.b), di cui al D.lgs. n. 33/2013. In proposito, si rammenta che, con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42,co.1 entro 6 mesi, l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.lgs. 33/2013.</p>	1
<p>In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari" ed alle indicazioni dell'ANAC (determinazione n. 8 del 18.11.2010) si rileva che il testo contrattuale non riporta compiutamente la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari, nella parte da riferirsi all'impegno a carico dell'appaltatore di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - U.T.G. della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/corrtimista) ai medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.</p>	1	<p>Il contratto deve riportare, compiutamente, la clausola di cui all'art. 3 della L.136/2010 e succ. modif. e integr. in materia di obblighi di tracciabilità finanziaria.</p>	1
<p>Si richiama il co. 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 163/2006 secondo cui " Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro (...). Pertanto, al momento della stipulazione dei singoli contratti applicativi, il legislatore impone un rigoroso rispetto delle condizioni e dei limiti fissati in sede di sottoscrizione dell'accordo.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il testo contrattuale appare incompleto all'art. (...). Inoltre, nelle premesse del contratto, a p. (...), si rileva che è erroneamente riportato il numero di Indice Generale della determinazione dirigenziale n. (...).</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve essere completato agli articoli (...) e le premesse del contratto devono riportare il numero di Indice Generale della determinazione dirigenziale n. (...) corretto.</p>	1

<p>Il contratto ha ad oggetto un affidamento in proroga fino al (...), ricondotto a numero quattro provvedimenti dirigenziali (determinazione dirigenziale n. (...), determinazione dirigenziale n. (...), determinazione dirigenziale n. (...)) e determinazione dirigenziale n. (...), indicando, per ciascun provvedimento di proroga, l'importo netto e la relativa IVA; tuttavia, l'importo complessivo al netto di IVA, così come indicato in oggetto e all'art. (...) del testo contrattuale, non appare corretto posto che è riportato pari a (...), e il valore complessivo dell'IVA, così come, altrettanto, indicato in oggetto e all'art. (...) del testo contrattuale, non risulta essere la somma dei valori dell'IVA riportati nel testo contrattuale per ciascuno dei richiamati provvedimenti dirigenziali. Infine si rileva che i predetti provvedimenti dirigenziali, con cui sono assunti i relativi impegni di spesa, dispongono l'impegno della spesa al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, senza specificarne l'entità.</p>	1	<p>Il contratto deve recare correttamente l'importo netto del contratto e l'ammontare complessivo dell'IVA.</p>	1
<p>Dall'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...) alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, rispetto al quale non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. In particolare, in materia contrattuale, appare violato il principio di tempestività che si traduce nell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, contemplato all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 tra i principi che devono informare l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (trasfuso parzialmente nell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016) - cfr. A.N.A.C. proposta di Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".</p>	1	<p>Il tempo trascorso dalla data di adozione della determinazione dirigenziale a contrarre alla redazione del contratto, in assenza di particolari esigenze istruttorie esplicitate in atti, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 33/2013, rammentando che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42, comma 1, entro 6 mesi l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.Lgs. 33/2013.</p>	1
<p>Il contratto si configura quale proroga tecnica del servizio relativo alla «gestione temporanea (...)» affidato in concessione con contratto Rep. (...), «agli stessi patti e condizioni». In merito si rammenta che la proroga - che ad ogni modo costituisce un istituto di carattere eccezionale in quanto rappresenta una violazione dei principi di cui al Codice degli Appalti pubblici, potendovi ricorrere esclusivamente per cause non determinate da fattori che comunque coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice (cfr. Anac, deliberazione n. 6/2013 e parere AG38/13 del 24/07/2013) - comporta l'applicazione delle medesime condizioni e patti di cui al Capitolo Speciale dell'appalto che si va a prorogare; diversamente si configurerebbe la diversa fattispecie del «rinnovo contrattuale». Si richiama l'art. 12, c. 1, del R.D. n. 2440 del 1923, secondo cui «I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. (...)». Infine, si rammenta che recentemente l'A.N.A.C. con comunicato del Presidente datato 4 novembre 2015, ha evidenziato che l'utilizzo improprio delle proroghe «può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le conseguenti distorsioni del mercato».</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Le premesse contrattuali prevedono che con nota (...) viene attestato il perdurare dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; in merito, si rammenta che generalmente la durata dei certificati rilasciati dalle P.P.A.A. - attestanti stati, qualità personali o fatti oggetto di detti accertamenti - è di sei mesi. Si osserva, altresì, che le medesime premesse non danno atto che gli accertamenti in questione (in uno agli accertamenti in ordine alla regolarità tributaria di cui al Programma 100 della RPP 2015/2017) abbiano Investito, oltre che il contraente, anche l'impresa ausiliaria, atteso che - sebbene il testo contrattuale non ne faccia menzione - l'affidataria ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, come si evince da contratto Rep. n. (...). In merito, si richiama l'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e la determinazione dell'ANAC n.2 del 01/08/2012.</p>	1	<p>Operare le verifiche e le integrazioni in ordine al perdurare, in capo all'affidataria e all'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Sul punto, si richiama la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n.1 del 12 gennaio 2010 «Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 nonché per gli affidamenti dei subappalti». Profili interpretativi e applicativi nonché la determinazione n.1 del 16 maggio 2012 «Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici» con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n.1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.</p>	1
<p>Dall'esame della documentazione si evince che le prestazioni contrattuali sono state rese senza soluzione di continuità e ancor prima dell'adozione dei provvedimenti che dispongono la proroga, comportando che, in determinati archi temporali, le prestazioni siano state rese in assenza di idoneo titolo giuridico e ad ogni modo in via anticipata, pur se di tanto, nelle premesse dello schema di contratto, non se ne dà atto. In merito a quest'ultimo profilo, si rammenta che il ricorso all'esecuzione anticipata costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, nonché all'accettazione delle clausole di cui al «Patto di Integrità», sono di fatto neutralizzati. Tanto più, che tra l'adozione delle determinazioni dirigenziali con cui è disposta la proroga e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali; a tale ultimo proposito, nel caso di specie, le prestazioni contrattuali sono cessate in data (...).</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti con cui è disposta la proroga, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal «Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018», adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013, rammentando che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42, co. 1 entro 6 mesi, l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.Lgs. 33/2013.</p>	1
<p>Ancorché all'art. (...) del contratto sottoscritto in data (...), rep. (...) si operi espresso riferimento ai contenuti dell'art. 2, co. 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, si rileva l'opportunità di richiamare, nel testo contrattuale, il predetto riferimento.</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve opportunamente richiamare il riferimento ai contenuti disciplinati dall'art. 2, co.3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli operato nel testo dell'accordo quadro (contratto rep. n. (...)).</p>	1

<p>Si rappresenta che la richiesta di informazioni antimafia in capo all'affidataria del (...) non appare riscontrata. Dalla formulazione dell'art. (...), pertanto, per il tempo trascorso, essa può ritenersi concludente ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, ove il Servizio abbia accertato che non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto della predetta richiesta.</p>	1	<p>Operare le verifiche richieste dal rilievo n. (...) che precede, provvedendo al rinnovo della richiesta di informazioni antimafia nell'ipotesi in cui siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'affidataria.</p>	1
<p>All'art. (...) del contratto non si opera richiamo alla documentazione contabile sulla quale si fonda la definizione del corrispettivo da corrispondere a fronte delle prestazioni eseguite in ordine ai lavori affidati con le determinazioni dirigenziali n. (...) del Servizio (...). Inoltre, si rileva, altresì, l'incongruenza di quanto riportato in oggetto, nelle premesse e all'art. (...) del contratto posto che non si comprende se l'importo contrattuale indicato sia o meno comprensivo dell'importo relativo all'IVA.</p>	1	<p>L'art. (...) del contratto deve operare opportuno richiamo alla documentazione contabile su cui si fonda la definizione del corrispettivo da corrispondere a fronte delle prestazioni eseguite in ordine ai lavori affidati con determinazioni dirigenziali n. (...) del Servizio (...). Inoltre, il contratto deve indicare senza incongruenze, in oggetto, nelle premesse e all'art. (...) se l'importo contrattuale riportato è o meno comprensivo dell'importo relativo all'IVA.</p>	1
<p>Il contratto non riporta la stima dell'importo contrattuale complessivo, né l'indicazione del valore presunto della relativa I.V.A.</p>	1	<p>Il testo contrattuale e l'oggetto dello stesso devono indicare la stima dell'importo contrattuale complessivo e del valore della relativa I.V.A..</p>	1
<p>Con nota (...) - richiamata nel testo contrattuale e trasmessa in visione - la competente dirigenza attesta il perdurare dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006 in capo all'operatore economico contraente, al riguardo si richiama l'attenzione sulla imminente scadenza di alcuni dei certificati comprovanti la sussistenza di detti requisiti (ad es. certificati di casellario giudiziale degli operatori economici costituenti il RTI)</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Le premesse del testo contrattuale prevedono che "il raggruppamento (...) ha prorogato la polizza principale fino alla data (...)", tuttavia, le prestazioni, come si evince dagli atti presupposti, sono state rese sino al (...) l'altro, tra la documentazione trasmessa, si rinviene copia di appendice di polizza n. (...) con cui "si prende atto che la polizza è stata prorogata fino alla data del (...)".</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve dare atto che la polizza definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 copre l'intero periodo di esecuzione delle prestazioni.</p>	1
<p>La convenzione è priva della firma olografa delle parti né riporta, in calce, l'attestazione che le firme delle parti sono state apposte sull'originale con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.</p>	1	<p>La convenzione deve essere sottoscritta dalle parti contraenti secondo la normativa prevista in materia e indicare la data dell'avvenuta sottoscrizione.</p>	1
<p>La Convenzione, indica nell'"ELENCO ALLEGATI", l'"Allegato (...). Arre privato da cedere al Comune" e "Allegato (...). Planimetria di progetto a seguito della realizzazione di via (...)" che non appaiono contemplati tra i documenti materialmente allegati alla stessa.</p>	1	<p>La documentazione richiamata nell'"ELENCO ALLEGATI" deve essere materialmente allegata alla Convenzione.</p>	1
<p>Nel testo della Convenzione si dà atto, nelle premesse, dell'esito regolare degli accertamenti di cui al Programma 100 tuttavia il (...) con nota PG (...), rappresenta di essere ancora in attesa dell'esito delle verifiche in ordine alla regolarità tributaria di cui al Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati dai Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018).</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve dare atto della verifica e della regolarità tributaria in capo al proponente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla RPP 2015-2017 "Programma 100" (i cui contenuti sono stati richiamati dai Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018).</p>	1
<p>In ordine all'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva, si rileva un disallineamento tra quanto riportato nel testo contrattuale "è stata acquisita documentazione attestante la regolarità e validità del DURC (...) agli atti (...)" e quanto rappresentato con nota (...) "si rappresenta che nelle more delle sopracitate verifiche il Servizio (...) sta provvedendo a richiedere il nuovo DURC in corso di validità".</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Nelle premesse del testo contrattuale, si attesta il perdurare dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 anche in capo all'impresa ausiliaria, tuttavia, nel testo contrattuale (né negli atti presupposti inviati in visione) si dà atto del ricorso, da parte dell'affidataria, dell'istituto dell'avvalimento. Si rileva, altresì l'incompletezza del testo contrattuale (così come rappresentato con nota (...)) in ordine agli estremi della nota con cui il dirigente del Servizio proponente attesta il perdurare dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la regolarità tributaria di cui al Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018); nonché l'incompletezza del testo contrattuale in ordine agli estremi del bonifico bancario per le spese contrattuali poste a carico dell'affidataria.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il testo contrattuale, pur riportando la corretta denominazione dell'affidataria, non specifica espressamente che trattasi di società per azioni con unico socio, come si evince dalla visura della C.C.I.A.A. Di Napoli acquisita d'ufficio. Sul punto, si richiama l'art. 2250, comma 4 del Codice Civile, secondo cui "Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni (...) deve essere indicata se queste hanno un unico socio".</p>	1	<p>In conformità alla previsione di cui all'art. 2250, comma 4 del Codice Civile, nel contratto deve essere specificato che la società affidataria ha un unico socio.</p>	1
<p>Tra l'adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio (...), e la redazione dello schema di contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) e la redazione dello schema di contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.</p>	1
<p>Dalla richiamata deliberazione di G.C. n. (...), di approvazione del progetto esecutivo, alla predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, il tempo trascorso dall'adozione della deliberazione di G.C. n. (...) di approvazione del progetto esecutivo, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co.9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016 -2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, co.1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione n. 3 del 07.03.2016. In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23, co.1 lett. b), di cui al D.lgs. n. 33/2013. In proposito, si rammenta che, con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42,co.1 entro 6 mesi, l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.lgs. 33/2013.</p>	1

<p>L'art. (...) del testo contrattuale indica quale importo contrattuale "euro (...) oltre IVA al 22% per euro (...)", tuttavia, applicando l'indicata aliquota ordinaria del 22% all'imponibile indicata nel contratto (...) - l'importo dell'imposta (...) non appare allineato a quello previsto nel contratto (...). Peraltro, nella determinazione dirigenziale n. (...) la competente dirigenza si limita a determinarsi in ordine ad un impegno di spesa a favore di (...) senza specificare se l'importo impegnato sia o meno comprensivo di IVA. Sul punto, si osserva che la quantificazione dell'importo contrattuale produce riflessi sull'applicazione di istituti normativi e contrattuali di rilievo; in particolare, l'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in ragione dell'importo contrattuale, nonché l'importo contrattuale costituisce il parametro per la corretta applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente con la locale Prefettura.</p>	1	L'importo contrattuale deve essere determinato correttamente ed essere in linea con gli atti presupposti.	1
<p>Nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...) è riportato che "(...) l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e della regolarità in ordine al programma 100". In merito, si richiama l'art. 11, comma 8 del Codice degli Appalti secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", pertanto, si rappresenta che la predetta verifica si configura come condizione sospensiva dell'efficacia del provvedimento di affidamento, subordinando il dispiegarsi degli effetti dell'affidamento all'accertamento dei prescritti requisiti in capo all'affidataria.</p>	1	Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 - ora trasfuso nell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 - la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'affidataria si configura quale <i>condicio iuris</i> al fine del dispiegarsi degli effetti del provvedimento di affidamento.	1
<p>L'art. (...) del contratto, in ordine al Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, non quantifica l'importo delle sanzioni pecuniarie da applicarsi in casi di violazione degli obblighi derivanti dall'art. 2, c. 3 del predetto Codice; il testo contrattuale non richiama la dichiarazione con la quale il contraente attesta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 163/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 42 della L. 196/2012 e recepito anche dal Codice di Comportamento dell'Ente, e al punto 7.7 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 11 febbraio 2016. Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/2015/364997 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto «Piano Triennale della Corruzione 2015-2017. Misura: Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego» - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 163/2001».</p>	1	Il contratto deve prevedere espressamente le sanzioni pecuniarie, nonché la clausola di risoluzione automatica da applicarsi in casi di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento, nonché deve riportare la clausola da rendersi a cura dell'affidataria, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.	1
<p>Il punto (...) del dispositivo della determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) - con la quale la competente dirigenza affida "ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006" ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Richiesta d'Offerta (RDO) riporta "Stipulare che, nelle more dei riscontri dei dovuti controlli, l'accordo con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del Documento di accettazione che verrà generato nel sistema MEPA"; tuttavia né nel documento di stipula del contratto, né nella documentazione pervenuta in visione, si rinviene l'esito dei predetti controlli. Al riguardo, si rileva che i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, devono essere posseduti all'atto della stipula del contratto e per l'intera durata della sua esecuzione. Sul punto, si richiamano la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.</p>	1	Occorre dare atto dell'esito regolare degli accertamenti volti a verificare il possesso dei prescritti requisiti generali, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in capo all'affidataria all'atto della stipula del contratto.	1
<p>All'art. (...) della Convenzione "Normativa Antimafia" si riporta che: "con protocollo n. (...) il Servizio (...) ha richiesto informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è trascorso il termine di 30 giorni previsto per il rilascio e l'acquisizione della stessa ai fini della stipulazione della presente convenzione. (...) La presente convenzione viene pertanto stipulata, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 sotto condizione risolutiva (...)". Sul punto, si osserva che ai sensi dell'art. 92, comma 1, del richiamato D.Lgs. 159/2011, "il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati (...)"; si rileva, pertanto, che i contenuti del richiamato art. (...) della Convenzione non appaiono esauritivi, posto che non specificano l'esito della consultazione della banca dati nazionale unica. Inoltre, così come rappresentato (...) con nota PG (...), si rappresenta che alla data del (...), non erano ancora trascorsi i 30 giorni (45 in casi di particolare complessità) previsti dall'art. 92, comma 2, termine entro cui il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia. Decorso tale termine, o nei casi di urgenza immediatamente, si può procedere anche in assenza di informazione antimafia.</p>	1	All'atto della stipula, i contenuti dell'art. (...) della Convenzione devono essere conformi al disposto dell'art. 92, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011.	1
<p>Nel contratto non è specificata con chiarezza la durata dello stesso, limitandosi nelle premesse dello stesso a richiamare le proroghe disposte con le determinazioni dirigenziali n. (...).</p>	1	Il contratto deve specificare con chiarezza la durata delle prestazioni contrattuali in proroga.	1
<p>Nel contratto non si dà atto dell'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo. Sul punto, si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", i cui punti 8.6 e 8.7 della sezione rubricata "Spese connesse alla stipula", prevedano, rispettivamente, che "in ogni caso, l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005 e degli articoli 3 e 15 del (...) D.P.R. n. 642/1972" e che "La quantificazione delle spese e i riferimenti dei pagamenti effettuati sono riportati nel contratto con la specifica indicazione, relativamente all'imposta di bollo, dell'assolvimento in modalità virtuale".</p>	1	L'imposta di bollo relativa al contratto deve essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.Lgs. 82/2005 e degli artt. 3 e 15 del D.P.R. 642/1972. Si richiama, sul punto, la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni".	1

<p>In ordine al mancato richiamo alla polizza fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, si rileva che non si rinviengono, nell'attuale quadro normativo in materia di contratti pubblici, ipotesi di esonero dalla prestazione della cauzione per la stipulazione dei contratti, fatta esclusione per l'art. 54 del R.D. 827/1924 che consente l'esonero dall'applicazione della cauzione - in casi speciali e subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione - nel caso di ditte, nazionali o estere, di cui sia nota la solidità economica e per particolari provviste. Tuttavia, l'A.N.AC. - da ultimo con parere AG 01/13 del 22 maggio 2013 - ha condiviso l'applicabilità di tale disposizione normativa solamente con riferimento agli acquisti in economia, "ove le esigenze di semplificazione e di celerità del procedimento prevalgono sulle garanzie richieste e sulla scorta di una prassi delle amministrazioni e di una conforme giurisprudenza della giurisdizione contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. centr. controllo, Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 12, in AG 5 dicembre 2012, n. 21)", ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.</p>	1	<p>In ordine alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti, si rimarca che è costituita dall'esecutore a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Più nello specifico, come chiaramente ricavabile dalla lettera della norma (art. 113, comma 5), la cauzione definitiva "copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di calcolo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".</p>	1
<p>Il contratto in esame, pur richiamando l'osservanza delle disposizioni del vigente Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, non quantifica le penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza delle disposizioni del predetto Codice.</p>	1	<p>In conformità alla previsione dell'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, il contratto deve quantificare le sanzioni economiche commisurate al danno arrecato all'Ente, anche di immagine, nel caso di inosservanza delle disposizioni del predetto Codice.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto l'attivazione del quinto d'obbligo in ordine all'ampiamiento del servizio (...) ai sensi dell'art. 161, c. 12 del D.P.R. n. 207. Tuttavia, il richiamo all'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010 è inconferente atteso che la norma richiamata disciplina i casi di attivazione del quinto d'obbligo in materia di lavori e non di servizi. Sul punto, si rammenta che l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, a cui rinvia l'art. 114, c. 2 del D. Lgs. 163/2006, dispone che per quanto concerne i servizi e le forniture, le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi espressamente previsti alle lettere a), b), e c); pertanto, si rileva, inoltre, che la determinazione (di attivazione del quinto d'obbligo) n. 69/14, non specifica l'ipotesi applicativa di cui all'art. 311 del DPR n. 207/2010 ricorrente nel caso di specie, che giustificerebbe il ricorso all'istituto del quinto d'obbligo, mancando, quindi, di esplicitare compiutamente l'iter logico-giuridico che ha condotto all'adozione dell'atto.</p> <p>Si rammenta che nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), il tema delle varianti in corso d'opera è disciplinato dall'art. 106 rubricato "Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia" (che recepisce fattispecie, in precedenza, disciplinate in più articoli) che stabilisce i casi ed i limiti entro cui si può procedere alla modifica in corso di esecuzione, senza dover risolvere il contratto ed esperire una nuova procedura di affidamento.</p>	1	<p>Il contratto e gli atti presupposti devono riportare in modo completo ed esaustivo l'ipotesi applicativa, tra quelle espressamente normate dall'art. 311 del DPR 207/2010, ricorrente nel caso di specie, giustificativa del ricorso all'istituto codicistico del "quinto d'obbligo".</p>	1
<p>L'art. (...) del testo contrattuale riporta "La Sig.ra (...), in qualità di legale rappresentante dell'impresa affidataria (...)". Tuttavia si rileva che il soggetto affidatario è una associazione temporanea di imprese (...) e che il legale rappresentante della mandataria è il Sig. (...).</p>	1	<p>Il testo contrattuale, all'art. (...), deve riportare il nominativo del rappresentante corrispondente a quello del soggetto affidatario.</p>	1
<p>Il testo contrattuale all'art. (...) riporta che l'affidataria dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità; tuttavia il testo contrattuale non dà atto dell'invio alla locale Prefettura della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, così come postula la clausola n. 4 dell'art. 8 del menzionato Protocollo di legalità.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il contratto, così come, peraltro, la determinazione dirigenziale n. (...), sia in oggetto che all'art. (...), riporta che l'importo complessivo è pari ad "(...) IVA compresa se dovuta", senza specificare il regime dell'IVA applicato agli Enti dell'ATI aggiudicataria.</p>	1	<p>Il contratto deve riportare in ordine all'importo, sia in oggetto che all'art. (...), il regime dell'IVA applicato agli Enti dell'ATI aggiudicataria.</p>	1
<p>Il contratto non dà atto dell'ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012.</p>	1	<p>Il contratto deve dare atto dell'ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012.</p>	1
<p>Le premesse del contratto riportano che si è proceduto all'esecuzione anticipata delle prestazioni per i motivi di urgenza indicati nella Determinazione Dirigenziale n. (...) (giusta verbali di consegna (...) alla società (...) del (...)).</p> <p>Si rappresenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione della stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulanti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'esplicamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di indizione di gara n. (...) e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione di gara n. (...) modificata con determina n. (...) e la redazione dello schema di contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.</p>	1
<p>Il contratto non opera il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2, co. 3 secondo cui "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in incarico del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza".</p>	1	<p>Il contratto deve operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2, c. 3, nei confronti dell'affidataria e contenere apposite clausole, che prevedano opportune sanzioni nelle ipotesi di violazione delle disposizioni ivi riportate e clausole di risoluzione automatica del contratto.</p>	1

<p>L'art. (...) del contratto riporta che l'aggiudicatario è obbligato a presentare entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione (...), se successiva a quella della deliberazione del Consiglio Comunale di condizione dell'indirizzo sul nuovo modello di gestione (...), altrimenti da quest'ultima, lo studio di fattibilità di cui al comma 304 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che la valutazione positiva del Comune, sullo studio di fattibilità presentato, comporterà, in automatico, l'estensione del periodo di gestione transitoria (...) da 12 a 24 mesi e, in ogni caso, fino alla fine delle procedure previste dalla legge n. 147/2013.</p> <p>Su questo aspetto, con nota (...) il Dirigente del Servizio (...) ha precisato che non è stato presentato dall'aggiudicatario lo studio di fattibilità, in quanto in assenza di contratto non è stato possibile rispettare il termine in questione da ritenersi "solicitatorio" e "non perentorio". Il dirigente del Servizio (...) ha precisato altresì che "il contratto debba prevedere una durata di 12 mesi che sarà automaticamente estesa a 24 qualora l'affidatario presenti, in tempo utile, lo studio di fattibilità in argomento e lo stesso venga valutato positivamente dall'Amministrazione comunale". Si rileva, al riguardo, che il testo dell'art. (...) del contratto, non opera richiamo al provvedimento gestionale con il quale la competente dirigenza dà atto dei contenuti precisati e comunicati con la nota che precede; in particolare in ordine ai tempi e modi di presentazione del menzionato studio di fattibilità di cui al comma 304 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla durata del contratto.</p>	1	<p>Quanto comunicato con nota (...) deve assumere una connotazione di livello provvedimentale attraverso l'adozione di una determinazione gestionale. Tale atto deve essere richiamato nel testo contrattuale. Sarà, poi, un successivo provvedimento a dare atto, o meno, della sussistenza delle condizioni che, da un lato, consentiranno di estendere la durata del contratto fino a 24 mesi e, dall'altro, di avviare ed espletare la procedura ad evidenza pubblica per la gestione dell'impianto Ippico di Agnano.</p>	1
<p>In merito al richiamato "Programma 100", della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i menzionati contenuti del "Programma 100".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Con determinazione dirigenziale n. (...) - registrata all'F.G. con il numero (...) - la competente dirigenza individua la procedura di affidamento, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante creazione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) - secondo quanto riportato in oggetto della richiamata determinazione - "ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006". Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni").</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall'art. 216, secondo cui il nuovo Codice degli Appalti trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. Al riguardo, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - fornisce chiarimenti, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p> <p>In particolare, in materia di acquisizione di beni e servizi si rinvia alla nota segretariale PG 583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto "gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento.", nonché al più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG 849298 del 26 ottobre 2016.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio (...), ai sensi dell'art. 90 del Codice dei Contratti. Dalla lettura della determinazione dirigenziale n. (...) appare che la dirigenza ha proceduto all'affidamento diretto del servizio de quo (...), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, in virtù anche di incarichi precedentemente svolti per l'Amministrazione.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art. 7, c.6, del D.lgs. 165/2001 e l'art. 90, c. 6 del D.lgs. 163/2006, rilevando, altresì, che "(...) secondo il principio costituzionale di buon andamento della PA gli enti devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale, per cui il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni si pone come eccezione in presenza di speciali condizioni, rigorosamente subordinate a una preventiva verifica dell'effettiva assenza all'interno dell'ente delle professionalità adeguate mediante una reale ricognizione, essendo del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell'organico." (cfr. Quotidiano Enti Locali & Pa del 16 giugno 2015). Sul punto, la Corte dei Conti con Deliberazione n. SCCLG/7/2014/PREV ha evidenziato che "(...) nel conferimento di consulenze esterne, le Amministrazioni devono attenersi ai seguenti principi: a) effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente; b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza; c) comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza; d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno (delib. 25/2010)".</p> <p>Tuttavia, la richiamata determina dirigenziale n. (...), appare carente sotto il profilo motivazionale atteso che non dà atto della sussistenza delle predette condizioni né, in particolare, esplicita se la competente dirigenza abbia operato una preventiva ricognizione in merito all'assenza, all'interno dell'Ente, di adeguate professionalità.</p> <p>Si rammenta che il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50 del 16.04.2016 ha inteso disciplinare all'art. 35 rubricato "contratti sotto soglia", gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria non contemplando più, tra questi, le procedure in economia. Si richiamano la delibera n. 973 del 14 settembre 2016 con cui l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la delibera n. 1097 del 25 ottobre 2016 l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".</p>	1	<p>Il contratto, in uno agli atti presupposti, deve dare atto in modo adeguato delle ragioni di fatto e di diritto sottese all'affidamento in esame, specificando in modo esaustivo l'iter logico-giuridico che ha condotto la competente dirigenza all'adozione dell'atto.</p>	1

<p>La convenzione non riporta, in calce, l'indicazione che la sottoscrizione delle parti contraenti è stata apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.</p>	1	<p>La convenzione deve riportare, in calce, l'indicazione che la sottoscrizione delle parti contraenti è stata apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.</p>	1
<p>Nella determina dirigenziale n. (...), quale atto presupposto al contratto in esame, si legge che "Il conduttore dell'impianto (...) ha effettuato un'indagine di mercato tra le ditte ad egli conosciute, ed ha individuato, quale migliore offerente per la fornitura, la ditta (...)" . A tal riguardo l'art. 125, comma 11, D. lgs. 163/06, stabilisce che "Per servizi o forniture di importo pari a superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento". Nel caso di specie, trattandosi di forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto dal parte del responsabile del procedimento, prescindendo dalla fase comparativa; tuttavia, una volta effettuata in via discrezionale la scelta di ricercare il contraente mediante indagine di mercato, elementari e inderogabili canoni di legalità impongono di motivare sulle modalità di svolgimento della medesima, nonché sulle ragioni della scelta dell'affidatario ai fini del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 14/10/2013 n. 8797; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2501/2014).</p>	1	<p>La determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/06, quale atto presupposto al contratto in esame, una volta effettuata in via discrezionale la scelta di ricercare il contraente mediante indagine di mercato, deve motivare sulle modalità di svolgimento della medesima, nonché sulle ragioni della scelta dell'affidatario ai fini del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto i lavori riconnessi alla variante in corso d'opera, "relativamente alla manutenzione ordinaria su tratti ammorzati di (...)". Giova ricordare che l'istituto della variante in corso d'opera risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, l'ANAC con parere AG 52/2015/AP ha chiarito che "Lo jus variandi può essere legittimamente esercitato nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 132 d.lgs. 163/2006. I rigorosi limiti entro cui la norma lo circoscrive sono finalizzati a garantire la coerenza con il generale principio di immutabilità dell'oggetto del contratto, secondo il quale le modifiche o le estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica o garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante". Anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che allorché le modifiche introdotte dalla committente incidano a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima, vi è la necessità di indire una nuova gara (C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008).</p> <p>Si richiamano, altresì, le note segretariali (...).</p> <p>Infine, con Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014 - recante "Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti" - l'ANAC ha individuato, tra le principali criticità, la carenza istruttoria sull'ammissibilità della variante (della istruttoria è di spettanza del responsabile del procedimento ed è finalizzata all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'articolo 132, comma 1, del Codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera).</p> <p>Si rammenta che ai sensi ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni").</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall' art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016" - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p> <p>In particolare, si rammenta che la normativa in materia di varianti in corso d'opera è trasfusa all'art. 106, co. 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, che ammette il ricorso all'istituto in esame purché siano soddisfatte specifiche condizioni: la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Ente (ad es. sopravvenienza nuove disposizioni legislative), la modifica non deve alterare la natura del contratto, né comportare una variazione in aumento del prezzo superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Per ordine al possesso, in capo all'affidataria, dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006, l'art. (...) del contratto si limita a riportare: "(...) è agli atti del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi Consiglieri (...) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti, ai sensi dell' art. 38 (...)". Né la determinazione di affidamento n. (...) dà atto che siano state effettuate con esito regolare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 in capo all'affidataria. Sul punto, si richiama l'art. 11 c. 8 del D.lgs. 163/2006, secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"; pertanto, la verifica con esito regolare del possesso dei prescritti requisiti in capo all'affidataria si configura quale condizione sospensiva del provvedimento di affidamento, che non potrà dispiegare i suoi effetti se non all'avverarsi dell'eventuale dato in condizione.</p>	1	<p>Il provvedimento di affidamento dispiega i suoi effetti all'esito regolare delle verifiche dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del D.lgs. 163/2006.</p>	1

<p>Lo schema di contratto, in particolare, richiama un "Atto transattivo tra la Società (...) e il Dirigente del Servizio (...)" sottoscritto in data (...) (approvato con determinazione della competente dirigenza n. (...)) "con cui si concordava l'importo da corrispondersi a saldo delle lavorazioni effettuate" e riporta quale importo contrattuale l'importo definito all'art. (...) del menzionato Atto transattivo. Al riguardo, si rileva che, a tutto voler concedere, l'accordo transattivo non può che essere contestuale - ma di certo non precedente - la sottoscrizione del contratto che rappresenta il titolo giuridico che genera l'obbligazione. In ordine all'importo contrattuale si rileva, altresì, che esso non può che essere pari all'importo di aggiudicazione, dovendo il testo contrattuale riportare, espressamente, che, per effetto delle contestazioni sollevate dalla stazione appaltante sulle quali si è formato l'accordo, i contraenti si danno reciprocamente atto della rinuncia in via transattiva all'importo di €. (...) a fronte di prestazioni contrattuali che non sono state rese. A tale ultimo proposito, si rileva, infine, che l'importo riportato nel testo contrattuale è pari ad €. (...) oltre IVA per ciascun lotto, computato scorpendo dall'importo di "€. (...) oltre IVA di cui alla determina n. (...)" la somma di €. (...), di cui all'Atto transattivo. Tuttavia, l'importo contrattuale di cui alla determina n. (...) è pari a €. (...) oltre IVA e non a €. (...) oltre IVA. Inoltre, l'affidamento non appare suddiviso in lotti.</p>		<p>Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono e adeguare il testo contrattuale alla stregua del rilievo n. (...) che precede.</p>	
<p>Il CIG riportato nell'oggetto della determinazione n. (...) è differente dal CIG riportato nel testo contrattuale.</p>		<p>Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono e adeguare il testo contrattuale alla stregua del rilievo n. (...) che precede.</p>	
<p>Il testo contrattuale appare assumere la forma di scrittura privata autenticata. In merito si rileva che la circolare segretariale PG 284893 del 04.04.2016 avente ad oggetto "Deliberazione di G.C. n. 146 del 10.03.2016 avente ad oggetto "Linee Guida per lo stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni-Regime transitorio" al punto (...) stabilisce che per gli atti aggiuntivi, i cui contratti principali sono stati stipulati secondo le modalità di cui alla deliberazione di G.C. n. 828/2010, a prescindere dalla forma assunta dal contratto principale, saranno stipulati in forma pubblica amministrativa qualora il contratto principale sia stato aggiudicato a mezzo di procedura aperta, come nel caso di specie (v. determinazione n. (...)).</p>		<p>Operare le verifiche di cui ai rilievi n. (...) che precedono e contrassegnare il documento recante il (...) così come indicato nel testo contrattuale.</p>	
<p>L'art. (...) del testo contrattuale riporta che l'esecuzione del presente appalto è subordinata alle condizioni tutte di cui al computo di variante in allegato sub (...) e alla deliberazione di G.C. n. (...). Tuttavia, la deliberazione di G.C. n. (...) recante "Approvazione in linea tecnica del progetto dei "Lavori di manutenzione e fornitura di materiali e mezzi per interventi urgenti di edilizia, bonifica dei luoghi ed eliminazione dei pericoli emergenti nonché assistenza tecnica nel corso di sopralluoghi e verifiche necessarie all'attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza (...) a seguito di recenti interventi di crollo e degrado strutturale dei corpi (...). Interventi di manutenzione e salvaguardia per le porzioni di fabbricato già parzialmente consolidate e riconfigurate. Progetto diviso in tre lotti, per un importo pari ad (...)" appare inconferente, mentre il richiamato computo di variante non appare contrassegnato.</p>		<p>Operare le verifiche di cui ai rilievi n. (...) che precedono e contrassegnare il documento recante il (...) così come indicato nel testo contrattuale.</p>	
<p>L'art. (...) "Determinazione del costo parametrico delle (...)" e l'art. (...) "Determinazione degli oneri di (...)" della Convenzione riportano le determinazioni dei valori in oggetto in apposite tabelle, i cui dati, così come presentati, non risultano di agevole lettura (V. tabelle approvate con deliberazione di G.C. n. (...)). La Convenzione, inoltre, all'art. (...) "Dichiarazioni", rimanda, in ordine ai requisiti di ordine generale, all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ormai abrogato.</p>		<p>Operare le verifiche e le eventuali correzioni di cui ai rilievi (...) che precedono.</p>	
<p>La Convenzione appare incompleta in alcuni punti, in particolare non riporta la data di pubblicazione dell'Avviso di (...) sul BURC (oggetto), non riporta il nome del referente del proponente, in ordine allo stato di avanzamento dei lavori relativi alle (...) e, in ordine alla polizza rilasciata a garanzia delle (...), non riporta il numero e la data del rilascio della cauzione (benché allegata) nonché gli estremi completi della società assicuratrice (benché, a pagina (...), sia riportato "n. Bozza (...) rilasciata da (...").</p>		<p>Operare le verifiche e le eventuali correzioni di cui ai rilievi (...) che precedono.</p>	
<p>Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi non appaiono richiamati quali documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso materialmente allegati, ai sensi dell'art. 137, co.3 del DPR 207/2010, né appaiono richiamati quali parti integranti del contratto tutti i documenti di cui al co. 1 del richiamato art. 137 del DPR 207/2010, né, infine, si opera sul punto richiamo al contratto rep. n. (...).</p>		<p>Il contratto, in ordine ai documenti che ne fanno parte integrante, deve ottemperare al disposto di cui all'art. 137 del DPR 207/2010, comma 1 e 3, nonché a quanto previsto dall'art. 26 co.3 del D.lgs 81/2008.</p>	
<p>L'art. (...) del contratto, con riferimento agli obblighi di cui all'art. art. 26 co. 3 del D.lgs 81/2008, si limita a riportare "L'importo degli oneri dello sicurezza derivanti dall'assistenza dei rischi da interferenza di attività (DUVRI) è pari a € (...) senza prevedere l'allegazione del richiamato documento (DUVRI) al contratto.</p>		<p>Il contratto, in ordine ai documenti che ne fanno parte integrante, deve ottemperare al disposto di cui all'art. 137 del DPR 207/2010, comma 1 e 3, nonché a quanto previsto dall'art. 26 co.3 del D.lgs 81/2008.</p>	



Determinazioni con impegno di spesa

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2016

Sub "C"

NUMERO
PROG-RES-VO

NUMERO
ORDINANCE
GENERALE

DATA DI
GENERAZIONE

SERVIZIO

DATA DI
ESTRAZIONE

CORRENTO

IRREGOLARE

ESISTENTE CONFLITTO
CON INTERESSI PATRIMONIALI
E LEGALI

NUMERO PROG-RES-VO	NUMERO ORDINANCE GENERALE	DATA DI GENERAZIONE	SERVIZIO	DATA DI ESTRAZIONE	CORRENTO	IRREGOLARE	ESISTENTE CONFLITTO CON INTERESSI PATRIMONIALI E LEGALI
1	2996	31/12/2015	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	17/05/2016	assunzione dell'impegno di spesa al fine di dare continuità alle attività accoglienza residenziali in favore dei minori	si	no
2	2580	30/12/2015	Servizio politiche per la Casa	14/03/2016	integrazione impegni di spesa per interventi assistenziali in favore di cittadini sfollati dal sacro tempio della scorzata	si	si
3	2868	31/12/2015	SAT 3 municipalità	17/05/2016	appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e loro pertinenze tramite sistema dell'Accordo Quadro	si	no
4	2826	31/12/2015	Servizio Politiche di Inclusione sociale Città solidale	17/05/2016	approvazione dello schema di lettera d'invito ad enti abilitati ai sensi del regolamento 4/2014 per la realizzazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili delle scuole materne e gli istituti superiori	no	no
5	486	09/05/2016	Dipartimento Consiglio comunale coordinamento	11/07/2016	assunzione di impegno spesa per spese di viaggio e vitto	si	no
6	366	14/04/2016	SAA IX Municipalità	11/07/2016	piano di intervento servizi di cura per gli anziani non autosufficienti 1 riparto	si	no
7	578	27/05/2016	I municipalità		impegno di spesa per lavoro straordinario	no	no
8	446	27/04/2016	Servizio igiene e decoro della città		affidamento diretto mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura urgente di materiale idraulico	si	no
9	410	20/04/2016	Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e gare coordinamento		assunzione impegno spesa quale budget per lavoro straordinario per il mese di aprile 2016	si	no
10	734	22/06/2016	I Municipalità	26/09/2016	assunzione per il mese di giugno 2016 per la retribuzione di straordinario personale	si	no
11	827	05/07/2016	Dipartimento Gabinetto del Sindaco	26/09/2016	missione istituzionale dell'assessore allo sport a Roma ind. ata 6 luglio 2016	no	no
12	374	15/07/2016	Servizio Autonomo Polizia Locale	25/09/2016	aggiudicazione definitiva alla ditta Bolurelly car Service per cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria di motoveicoli facenti parte del veicolo della Polizia Locale	si	no

NUMERO PROGRESSIVO	DATA INIZIO	DATA FINE	DESCRIZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI CTU	SI	NO
13	793	30/06/2016	26/09/2016	Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi	si	no
14	770	27/06/2016	26/09/2016	SAT III Municipalità	si	si
15	1215	04/10/2016	14/11/2016	Dipartimento Gabinetto del Sindaco	si	no

DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>La determinazione dirigenziale riporta che "ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.". Si rammenta che il richiamato art. 6 bis della L. 241/90 impone oltre ad un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche un dovere di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. Si richiama la nota segretariale P.G./2014/902100 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>La Determinazione Dirigenziale n. (...) riporta, "che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è necessario per assicurare la completa funzionalità e lo svolgimento delle attività indispensabili e non procrastinabili offerenti alla 1ª Municipalità (...).". Sul punto l'art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000, ai commi 1 e 2, prevede che la prestazione di lavoro straordinario deve essere resa per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto il conseguente atto di liquidazione dovrà dare atto dell'espressa autorizzazione del competente dirigente ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL.</p>		<p>Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 38 CCNL 2000, deve essere "espressamente autorizzato dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.". Il comma 1 dell'art. 38 del CCNL 2000 afferma che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro."</p>	
<p>Non viene, altresì, richiamata la normativa specifica che regola le prestazioni di lavoro in regime di straordinario; in particolare l'art. 38 del C.C.N.L. del 2000, l'art. 3, comma 83, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) che prevede che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze, l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, che prevede che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore di prestazione lavorativa, nel cui limite sono comprese anche le ore di lavoro straordinario e l'art. 5 del citato D.Lgs. 66/2003 che, al comma 3, prevede che il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per un periodo che non superi le 250 ore annuali.</p>		<p>Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 38 CCNL 2000, deve essere "espressamente autorizzato dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.". Il comma 1 dell'art. 38 del CCNL 2000 afferma che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro."</p>	
<p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale non si rileva richiamo alla L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali" con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 22, lett. c.; alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), recante: "Approvazione delle Linee Guida in materia (...)". Si rammentano, in ordine alle attività per l'espletamento delle quali si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa, l'attività di vigilanza e controllo demandata ai competenti uffici comunali, anche tenendo conto delle "Linee Guida" di cui alla deliberazione di G.C. n. (...), "sia in relazione al soddisfacimento degli interessi e alla protezione (...), che alla corretta gestione delle risorse economiche occorrenti per l'effettiva erogazione delle prestazioni (...) e della loro qualità".</p>		<p>La determinazione dirigenziale deve operare esaustivo richiamo alle norme sia di legge che regolamentari che disciplinano la fattispecie.</p>	
<p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...) non si ravvisa il richiamo all'art. 107 del TUEL rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'art. 183 del T.U.E.L. rubricato "Impegno di spesa", nonché all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". Non appare, altresì, alcun richiamo al vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>		<p>La determinazione dirigenziale deve operare esaustivo richiamo alle norme sia di legge che regolamentari che disciplinano la fattispecie.</p>	
<p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...) non si ravvisa richiamo all'art. 107 del TUEL rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza", che attribuisce al competente dirigente, la responsabilità degli "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa". Non si ravvisa, altresì, alcun richiamo all'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente che disciplina anch'esso la predetta fase di assunzione dell'impegno di spesa. Si rileva, infine, il non corretto richiamo al "D.Lvo 183 del D.Lgs. n. 267/2000".</p>		<p>La determinazione dirigenziale deve operare esaustivo richiamo alle norme sia di legge che regolamentari che disciplinano la fattispecie.</p>	
<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nell'atto in esame quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 co. 8 T.U.E.L. n. 267/2000 sembra attagliarsi alla funzione dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L. introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2

La determinazione dirigenziale dispone di "prorogare il servizio (...) aggiudicato con determinazione n. (...)" Dalla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), si evince che per l'affidamento del predetto servizio è stata effettuata un'indagine di mercato e che solo n. (...) operatori economici hanno aderito alla richiesta di preventivo e presentato un'offerta; tuttavia la richiamata determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) non opera richiamo alla prescelta procedura di selezione del contraente né alla determinazione a contrarre, ex art. 192 del D.lgs. 267/2000, nella quale devono essere riportate "le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base", né, infine, dà atto dell'iter logico-giuridico che ha determinato la competente dirigenza all'adozione dell'atto. In proposito, si rammenta che il ricorso ad eventuali fattispecie in deroga alle procedure concorsuali di cui al Codice degli Appalti deve non solo essere oggetto di specifica esplicitazione ma anche essere adeguatamente motivato; la mancata o carente motivazione, infatti, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (V. deliberazione ANAC n.4/2009); Inoltre, in tal caso, pur non occorrendo predisporre necessariamente forme di pubblicità preventiva della procedura, la trasparenza impone l'esplicitazione dei criteri che saranno utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare. In merito si richiamano la segretariale PG 0532603 del 27.06.2012 avente ad oggetto: "(...) Indicazioni ex art. 97 TU n.267/2000 per la corretta applicazione della procedura negoziata: necessità dei presupposti giustificativi e adeguatezza e congruità della motivazione", nonché il Parere di precontenzioso espresso dall'ANAC (già AVCP) n. 159 del 9.10.2013 (Rif. PREC.135/13/F) secondo cui: "Pur in presenza dei presupposti oggettivi per il ricorso al cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, lo stazione appaltante, nella determina a contrarre, deve giustificare la scelta di procedere all'affidamento senza la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico e deve, altresì, motivare i criteri individuati per la selezione delle cinque imprese da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione". Si richiama, infine, la segretariale PG 231531 del 20.03.2014 avente ad oggetto: "Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" che fa parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.288 dell'8 maggio 2014 avente ad oggetto: "Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163". In merito, poi, all'applicazione del divieto di proroga contrattuale di cui all'art. 57, c. 7, del D.lgs. 163/2006, si rammenta che il Consiglio di Stato - sez. III - con sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013 ha chiarito che «(...) allorché la possibilità della "proroga contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuno lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'azienda avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto (...)».

Si richiama, tuttavia, l'art. 12, c. 1, del R.D. n. 2440 del 1923, secondo cui "i contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. (...)".

Infine, recentemente, l'ANAC, con comunicato del Presidente datato 4 novembre 2015, ha evidenziato che l'utilizzo improprio delle proroghe "può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorché le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tossico divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato".

Le premesse del provvedimento devono ricostruire compiutamente ed esaurientemente l'iter logico-giuridico che ha determinato la competente dirigenza all'adozione dell'atto.

Dalle premesse della determinazione dirigenziale si evince che per procedere al disposto affidamento è stata indetta, con determinazione dirigenziale n. (...), una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006. La richiamata determinazione dirigenziale n. (...), tuttavia, pur dando atto della "previa consultazione di almeno CINQUE operatori del settore con officina nella città di Napoli (...)" non specifica quale ipotesi applicativa, tra quelle contemplate al precedente comma 10 del menzionato articolo 125, ricorra nel caso di specie, né opera richiamo agli elenchi antirackett di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13.10.2011, modificata con delibera di Giunta Comunale n. 738 del 4.10.2012, e dai quali andavano attinti gli operatori economici da invitare, a meno dell'assenza di specifiche professionalità espressamente richieste. In proposito, si rammenta che il ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario deve essere opportunamente limitato e motivato; la mancata o carente motivazione, infatti, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali. Si rammenta, inoltre, che, in tal caso, pur non occorrendo predisporre necessariamente forme di pubblicità preventiva della procedura, la trasparenza impone l'esplicitazione dei criteri che saranno utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare (V. deliberazione ANAC n.4/2009). In merito, si richiamano la segretariale PG 0532603 del 27.06.2012 avente ad oggetto: "(...) Indicazioni ex art. 97 TU n.267/2000 per la corretta applicazione della procedura negoziata: necessità dei presupposti giustificativi e adeguatezza e congruità della motivazione", nonché il Parere di precontenzioso espresso dall'ANAC (già AVCP) n. 159 del 9.10.2013 (Rif. PREC.135/13/F) secondo cui: "Pur in presenza dei presupposti oggettivi per il ricorso al cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, lo stazione appaltante, nella determina a contrarre, deve giustificare la scelta di procedere all'affidamento senza la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico e deve, altresì, motivare i criteri individuati per la selezione delle cinque imprese da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione". Si richiamano, inoltre, la relazione segretariale n.7 sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, co.1 del "Regolamento del sistema dei controlli interni" P.G. 856476 del 28.10.2015 sul tema dell' "adeguatezza della motivazione" per gli affidamenti sotto soglia di importo inferiore a €40.000, così come stabilita dal legislatore della novella 2016 sul Codice degli Appalti, all'art. 36, co.2 lett.a), nonché la nota segretariale PG 857437 del 28.10.2016 recante "Novità legislative in materia di acquisizione di beni e servizi - Aggiornamento alla circolare prot. n.0583138 del 16.07.2015 sull'e-Procurement".

Le premesse del provvedimento devono ricostruire compiutamente ed esaurientemente l'iter logico-giuridico che ha determinato la competente dirigenza all'adozione dell'atto.

<p>Si richiama l'art. 2 co.3 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014 secondo cui: "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi (...) contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Non si rinviene nella determinazione dirigenziale attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 28/02/2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.</p>	1	La determinazione dirigenziale deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, c.1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 n.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.	1
<p>La determinazione dirigenziale riporta che "l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 L. 241/90, introdotto con la Legge n. 190/2012 (art. 1 co. 4) è stata espletata dal dirigente che lo sottoscrive". Si rammenta che il richiamato art. 6 bis della L. 241/90 impone oltre ad un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche un dovere di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. Si richiama la nota segretariale P.G./2014/902100 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>	1	Nella determinazione dirigenziale occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di potenziale conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.	1
<p>Dalla determinazione di indizione della gara n. (...) - nonché dallo schema di bando di gara approvato - si evince che, ai fini dell'affidamento in questione, l'Ente ha fatto ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro concluso con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, c. 5 del D.lgs. 163/2006. Tuttavia, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, in coerenza con l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di seduta di gara del (...) ad esso allegato, dispone l'affidamento dei lavori manutentivi alla sola Società (...).</p>	1	Gli atti della procedura di gara, in particolare la determinazione dirigenziale a contrarre e di aggiudicazione definitiva, devono definire in modo univoco se l'Ente abbia inteso ricorrere all'Accordo quadro con un solo operatore economico, ovvero con più operatori di cui all'art. 59, co. 5, del D.lgs. 163/2006.	1
<p>La determinazione dirigenziale non dà atto del preventivo accertamento, a farsi a cura del responsabile di spesa, di cui al co. 8, dell'art. 183 - rubricato "Impegno di spesa" - del D.lgs. 267/2000.</p>	1	La determinazione dirigenziale deve dare atto dell'assolvimento dell'obbligo di preventivo accertamento di cui all'art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - già sancito dall'art. 9, c. 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con L. 102/2009.	1
<p>La determinazione di indizione della gara n. (...) (in uno allo schema di bando approvato con il medesimo provvedimento), sebbene l'importo dei lavori a base d'asta sia pari complessivamente a € (...), prevede tra i requisiti di carattere speciale, in alternativa al possesso dell'attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'appalto, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 che, tuttavia, trova applicazione esclusivamente per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000 (per i quali non è obbligatoria, secondo il sistema di qualificazione il possesso dell'attestazione SOA). Sul punto, si rammenta che in ipotesi di accordo quadro l'operatore economico deve essere qualificato per l'importo complessivo dell'accordo, atteso che una qualificazione riferita ai singoli contratti applicativi, comporterebbe un artificioso frazionamento, in uno all'impossibilità di affidare i singoli contratti applicativi che richiedono adeguata qualificazione SOA (cfr. Quotidiano Enti Locali - L'accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione nei settori ordinari).</p>	1	La determinazione dirigenziale deve prevedere requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con sistema di qualificazione previsto dall'ordinamento giuridico, valutando la natura dell'Accordo quadro.	1
<p>La determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...), prevede che l'accordo ha durata di (...) a decorrere dalla sottoscrizione, pur, tuttavia, riconducendo gli interventi di manutenzione a farsi al "Programma Triennale (...)" ed indicando la gara solo alla fine del (...). Inoltre, l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con provvedimento dirigenziale n. (...), senza che siano stati rappresentati, tuttavia, elementi che giustificano il decorso lasso temporale, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione a contrarre, all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conduzione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 251/2014, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 33/2013.	1
<p>La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva richiama, nella parte motiva, l'art. 151, comma 4, del T.U.E.E.L. D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria); tuttavia, a seguito degli emendamenti apportati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014, la disciplina del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è confluita nell'art. 183, c. 7; in merito alla regolarità contabile, viene, altresì, richiamato l'art. 152 del T.U.E.L. che, tuttavia, è rubricato "Regolamento di contabilità".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La determinazione di aggiudicazione definitiva quantifica, complessivamente, in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'art. 84 D.lgs 267/2000 comma 1, come modificato dall'art.5, comma 9 della legge n. 122/2010, dispone: "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si recino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio (...)"; tuttavia, nella determinazione in parola non si dà atto dell'esistenza della prescritta autorizzazione.</p>	1	La determinazione deve dare atto dell'esistenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 84 D.lgs 267/2000 comma 1, come modificato dall'art.5, comma 9 della legge n. 122/2010.	1
<p>La determinazione dirigenziale non dà atto, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, della preventiva consultazione dell'elenco di operatori economici - cui ricorrere nelle ipotesi di acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia - istituito con deliberazione di G.C. n. 1002 del 13 ottobre 2011, integrata dalla deliberazione di G.C. n. 738 del 04.10.2012, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'azione di contrasto ai fenomeni delittuosi connessi al racket ed all'usura.</p>	1	L'individuazione delle imprese cui affidare l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 1002 del 13 ottobre 2011 e 738 del 04 ottobre 2012.	1

<p>Il dispositivo della determinazione dirigenziale prevede che "(...) l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e della regolarità tributaria in ordine al programma 100". Sul punto, si richiama l'art. 11, c. 8, del D.lgs. 163/2006 secondo cui "L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti". Alla luce del dettato normativo, l'accertamento dei suddetti requisiti si configura come condizione sospensiva e non risolutiva ai fini del dispiegarsi degli effetti dell'atto; il legislatore ha inteso, ovvero, subordinare l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva al previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.</p>	1	L'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge si configura come condizione sospensiva ai fini dell'efficacia della determinazione dirigenziale di affidamento, ovvero come condizione, al verificarsi della quale, il legislatore riconnette il dispiegarsi degli effetti giuridici del provvedimento di aggiudicazione.	1
<p>Si richiama la nota segretariale PG. 231531 del 20.03.2014, avente ad oggetto "Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" (facente parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell' 8 maggio 2014 avente ad oggetto " Individuazione di lavori, beni e servizi acquistabili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163") in una alla deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi (ovvero procedure ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, lavori di somma urgenza, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di reperimento degli stessi, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e tutelando la libera concorrenza a mezzo della più ampia partecipazione degli operatori interessati.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nulla da osservare</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) riporta, "RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo innanzi citato (...)". Sul punto l'art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000, ai commi 1 e 2, prevede che la prestazione di lavoro straordinario deve essere resa per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto il conseguente atto di liquidazione dovrà dare atto dell'espressa autorizzazione del competente dirigente ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL.</p> <p>Si richiama, inoltre, l'art. 3 della L. 241/90 che recita: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".</p> <p>Dalla motivazione deve emergere la specificazione dell'interesse pubblico perseguito.</p>	1	Occorre adeguatamente motivare il provvedimento amministrativo, anche alla luce dei principi generali di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, che reggono l'attività amministrativa.	1
<p>Il capitolato speciale d'appalto (così come la determinazione a contrarre n.(...) che lo approva), all'art. (...), pur richiamando quale criterio di selezione delle offerte l'art. 82 dell'abrogato D.Lgs.163/2006 e s.m.i. - Criterio del prezzo più basso - prevede criteri di valutazione che appaiono, piuttosto, riconducibili alla disciplina di cui all'art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [L'aggiudicazione avverrà (...) nei confronti del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto (...) tenendo conto del sotto indicati parametri: si specifica che all'offerta migliore sarà attribuito il punteggio previsto per la singola voce, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio zero ("0")].</p>	1	Il capitolato speciale d'appalto all'art. (...) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto - deve operare richiami normativi e riportare contenuti in linea tra loro.	1
<p>In merito alla procedura di affidamento adottata, ovvero cottimo fiduciario ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, si richiama la deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4/2009 secondo cui "Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali". Invero, la possibilità di affidare in via diretta non esclude che l'azione amministrativa debba seguire lo strumento competitivo, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e dai quali si può prescindere con il supporto di adeguate motivazioni, sussistendo, nel caso di specie, oltre al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'art.3 della L.241/90, uno specifico obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi. Sul punto, si rammenta che l'art. 331, co. 2 del DPR 207/2010 prevede che "Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici".</p> <p>Nella fattispecie in esame, il ricorso alla richiamata procedura non appare adeguatamente motivato.</p>	1	La determinazione dirigenziale deve adeguatamente motivare il ricorso alla procedura di cui all' art. 125 del D.lgs. 163/2006, onde evitare una ingiustificata sottrazione dell'affidamento in parola alle ordinarie procedure concorsuali.	1
<p>La determinazione dirigenziale non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, anche, in particolare, in riferimento al rispetto del limite delle risorse previste dall'art. 14 CCNL 01/04/1999.</p>	1	La determinazione dirigenziale deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.	1
<p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale non si ravvisa richiamo all'art. 107 del TUEL rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza", che attribuisce al competente dirigente, tra l'altro, la responsabilità delle "procedure di appalto" e "degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa".</p>	1	La determinazione dirigenziale deve richiamare l'art. 107 del TUEL rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza".	1

<p>Dalla determinazione dirigenziale si evince che l'affidataria è l' "unica partecipante alla gara". In ordine alla partecipazione alla procedura di gara di un unico offerente, si richiamano i principi di derivazione comunitaria, costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea e trasferiti all'art. 30 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016, di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, tanto più quando l'Amministrazione è tenuta ad avviare formalmente la procedura dell'evidenza pubblica. In particolare, l'applicazione del principio di parità di trattamento, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (sentenza della Corte di Giustizia CE 29.4.2004., causa C 496/99). Non di meno il principio della trasparenza, per il quale la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti (...) alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C324/98). Con riguardo, infine, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nel dispositivo della determinazione dirigenziale in esame si legge: "(...), preso atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 Art 183 del d.lgs 267/2000 così come coordinato con DL 118/2011, coordinato e integrato dal DL 125/2014". Sul punto, si rileva che la fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del D.Lgs. 267/2000 rappresenta un obbligo (e non una presa d'atto) della competente dirigenza che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa.</p>	1	La competente dirigenza che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.	1
<p>Con il provvedimento dirigenziale in esame la competente dirigenza ha disposto l'assunzione dell'impegno della spesa "necessaria ai fini della rimozione delle (...) per completare i lavori (...)" di riqualificazione da eseguirsi presso la sede (...) di proprietà comunale (...). In favore dell'impresa (...) già aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto i richiamati lavori.</p> <p>Nel corpo del provvedimento a parte un generico richiamo al D.lgs. 163/2006 operato nella parte motiva, non è esplicitata con univocità e chiarezza la procedura di gara adottata ai fini della scelta dell'operatore economico contraente (all'oggetto è riportato "lavori in economia" mentre dalla lettura del dispositivo parrebbe che la fattispecie sia stata ricondotta alla procedura ex art. 57, co. 5, del D.lgs. 163/2006, lavori/servizi complementari).</p> <p>In particolare, si rammenta che ai sensi ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi: Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni").</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall' art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p>	2	Il provvedimento dirigenziale di impegno della spesa deve essere connotato da chiarezza e coerenza dei contenuti in particolare in ordine alla procedura di gara prescelta ai fini dell'individuazione dell'operatore economico affidatario, in linea con l'assetto normativo in materia di contratti pubblici tracciato dal D.lgs. 50/2016.	1
<p>Non si rinviene, nella determinazione dirigenziale, l'inserimento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.</p> <p>Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014, avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>	1	Nella determinazione dirigenziale la competente dirigenza deve dare atto dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.	1
<p>La determinazione dirigenziale in esame dispone l'impegno di spesa di € (...) per spese di (...) in favore del creditore a titolo di rimborso delle suddette somme. Dall'atto si ricava che la predetta somma risulta essere integrativa delle somme già riconosciute dal Consiglio Comunale con deliberazione n. (...), in esecuzione della sentenza n. (...) che ha condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali, cpa e iva, nonché, per l'appunto, al pagamento delle spese di (...). In via preliminare, si rammenta che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. è una procedura di carattere eccezionale che consente, nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, di effettuare spese in deroga al procedimento ordinario, ed è finalizzata a ricondurre particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Nel caso di specie, il provvedimento dirigenziale non chiarisce le ragioni della mancata sottoposizione al Consiglio Comunale della suddetta somma ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, sebbene la stessa sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett.a) del T.U.E.L. (tanto più che altre spese derivanti dalla citata sentenza esecutiva hanno formato oggetto di riconoscimento da parte dell'organo consiliare). Pertanto, la determinazione dirigenziale si presenta carente sia per quanto concerne il profilo istruttorio che per quanto concerne il requisito motivazionale che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, deve connotare ogni provvedimento amministrativo.</p> <p>Sul tema, la maggioranza giurisprudenza contabile si è più volte pronunciata (da ultimo Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana con deliberazione n. 18/2016/PAR), chiarendo che "l'attività esecutiva affidata ai dirigenti costituisce un momento necessariamente successivo e, quindi, conseguente alla decisione dell'Organo cui per legge è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa, diversamente ne risulterebbe sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale".</p>	1	La determinazione dirigenziale deve indicare elementi sufficienti ed univoci atti ad esplicitare le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.	1

<p>La determinazione dirigenziale richiama, nella parte motiva, "l'art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria)", tuttavia, a seguito degli emendamenti apportati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014, la disciplina del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è confluita nell'art. 183, c. 7.</p>	1	<p>La determinazione dirigenziale deve richiamare disposizioni che siano coerenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come definito a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..</p>	1
<p>Si rileva l'inconferenza del richiamo all'art.163 del D.Lgs 267/2000, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", posto che, così come riportato nelle premesse dell'atto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.08.2016 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2016.</p>	1	<p>Il preambolo della determina deve operare un corretto richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1
<p>Si rammenta che, ai sensi dell' art.183, comma 7 del D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ad opera del responsabile del servizio finanziario.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La determinazione dirigenziale non prevede alcun richiamo espresso in ordine alla preventiva escussione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa). Dal combinato disposto dei commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 discende, nella ipotesi di acquisizioni beni e servizi sotto soglia, un obbligo pressochè generale di ricorso al mercato elettronico, sia pure nelle sue diverse tipologie. In merito si richiama il parere della Corte dei Conti sezione regionale Lombardia n. 112/2013 in cui è chiarito che è possibile non ricorrere al MEPA "solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione; di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili; e, ove necessaria, la motivazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici". Sul punto, la deliberazione n. 169/2012 della Corte dei Conti sezione Marche ha chiarito che l'acquisizione "di beni servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa."</p>	1	<p>La determinazione dirigenziale deve dare atto della preventiva escussione del Me.Pa in conformità alla normativa che disciplina gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso modalità di approvvigionamento dell' e-procurement, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla L. 94/2012 all'art.1 - comma 450 - della L. 296/2006, nonché dell'adozione della L. 135/2012 .</p>	1
<p>Nella determinazione dirigenziale a pag. (...) si legge "Municipalità (...) il finanziamento richiesto relativamente (...), per un importo di € (...) ed approvato il formulario e le schede intervento proposte". Pertanto, si rileva che il predetto punto del preambolo non appare chiaro e di senso compiuto.</p>	1	<p>Fermo il rilievo che precede, il preambolo della determinazione dirigenziale deve essere chiaro e di senso compiuto in ogni sua parte, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso all'adozione dell'atto.</p>	1
<p>A p. (...) della determinazione si riporta: "che non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione a quanto determinato, così come previsto dall'art.6 bis della L.190/2012 e dagli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013"; sul punto, si rileva che il richiamo all'art.6 bis della L.190/2012 appare inconferente, posto che la disciplina sul conflitto di interessi è invece prevista dall'art. 6 bis della L.241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41 legge n.190/2012.</p>	1	<p>Il preambolo della determina deve operare un corretto richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1
<p>Il richiamo all'art.191, comma 5 del D.Lgs 267/2000 appare inconferente, posto che il contenuto della disposizione in parola, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n.118/2011, nonché dal D.Lgs n.126/2014, è oggi confluito nell'art. 188, comma 1 quater del richiamato D.Lgs 267/2000.</p>	1	<p>Il preambolo della determina deve operare un corretto richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1



Verbali di gara



Periodo di riferimento 01 luglio - 31 dicembre 2016

Sub "D"

NUMERO PROCESSIONALE	NUMERO CONTRA TO	DATA FIRMATA ESTIMAZIONE	ESISTENZIALE ANFALCINO	SERVIZIO	DETERMINAZIONE CONTINUA	OGGETTO	ACCIDENTALE A INDOVISONA	IRREGOLARE	DEFINITIVA MILCOMMA 10-10A 10-10B	DEFINITIVA MILCOMMA 10-10A 10-10B	CATEGORIA PATO DI INTEGRA
1			Area gare forniture e servizi	SAA III municipalità	n. 13 del 22/12/2015 IG. 2702 del 31/12/2015	affidamento del servizio relativo alla gestione dell'asilo nido Piazzesi		si	no	no	no
2	16863		Area Gare Lavori	Servizio Ciclo Integrato delle Acque	n. 68 del 30.12.2015 IG. 2854 del 31.12.2015	lavori di realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli.		si	no	no	no
3	16854		Area gare lavori	Servizio Cimiteri cittadini	n. 61 del 23.12.2015 rep. 422 del 24.12.2015	concessione del servizio di illuminazione ambientale e votiva e servizi connessi nei cimiteri comunali mediante finanza di progetto	SELAV spa	si	no	no	si
4			Area Gare Lavori	SAT VIII Municipalità	n. 56 del 29.12.2015	lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della 8 municipalità	Tantaglia società cooperativa	si	no	no	no
5			area gare forniture e servizi	Servizio diritto all'istruzione	n. 24 del 30.12.2015	fornitura di presidi speciali agli alunni diversamente abili	TSS Unipersonale	si	no	no	no
6			Area gare forniture e servizi	Servizio autonomo acquisti	n. 2 del 27.01.2016	concessione degli spazi idonei all'installazione dei distributori automatici di bevande e snack da collocarsi nelle strutture del comune di napoli	SIGMA	si	no	no	no
7			Area gare lavori	SAT VIII Municipalità	n. 48 del 29.12.2015 IG. 2991 del 31.12.2015	lavori di manutenzione del parco dell'Abbondanza, parco piazza della Marianella, parco via Marco Rocco Torre Padula	società cooperativa Il Quadrifoglio 82	si	no	no	no
8			Area Gare lavori	Servizio PRM Patrimonio comunale	n. 27 del 29.12.2014 IG. 2358	Progettazione ed esecuzione lavori di ripristino e risanamento conservatico appartamenti in via San Biagio dei Librai n. 8, 2 e 3 piano	G.M. Costruzioni srl	si	no	no	no
9	16838		Area gare forniture e servizi	SAA IX Municipalità	n. 9 del 15.12.2015	gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di nido/micronido prolungamento orario di apertura giornaliera asili nido	Costituendo RTI Orsa maggiore	si	no	no	no
10			16871	Servizio PRM Patrimonio comunale	n. 18 del 30/12/2015 IG. 2902 del 31.12.2015	lavori per eliminazione infiltrazioni acqua al fabbricato sito in Napoli alla Piazzetta San Giovanni in Porta 8	Abruzzo restauri srl	si	no	no	no

NUMERO PRODOTTO	NUMERO COGNOME	DATA EVENTUALE ESTRADIZIONE	INDICAZIONE ADESIONE	COMUNO	NOTE ALLE FONTI	NECESSITA' ADOZIONE	RELAZIONE	RETTORI	PROV. INTEGRATA	
11	16872		Area Gare forniture e servizi	SAA IX Municipalità	n. 10 del 16.12.2015 lg 2791 del 31.12.2015	Servizio di gestione di nido/micronido	RTI CORE	SI	no	no
12			Area gare forniture e servizi	Servizio Politiche per la casa	n. 2 del 8.2.2016	procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del servizio di ambulanza medicalizzata di tipo A per l'assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli immobili di proprietà del Comune di Napoli	RTI CORE	SI	no	no
13			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Protocollo Archivio e Notifiche	n. 3 del 19.02.2016 IG. 112 del 26.02.2016 e n. 5 del 11.04.2016	servizio di recapito della corrispondenza e delle attività di retrospello ad esso propedeutiche e successive	RTI CRC/post srl/Nexive	SI	no	no
14	05/05/2016			SAT Municipalità 2	n. 34 del 5.11.2015 IG. 2036 del 12.05.2015	gara mediante procedura negoziata per lavori c/o edificio scolastico Ugo Foscolo Succursale Salita Pontecorvo		SI	SI	no
15			Area Gare forniture e servizi	Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica	n. 8 del 16.10.2015 IG. 1875 del 26.10.2015	gestione integrata impianti illuminazione pubblica, ventilazione (...)	RTI Citekum	SI	no	no
16			Area Gare Forniture e Servizi	SAA VI Municipalità	n. 1 del 11.01.2016 IG. 11 del 26.01.2016	affidamento del servizio relativo alla gestione di asili nido	CORE/LA RADA e GESCO	SI	no	no
17			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Personale Area prevenzione e protezione	n. 4 del 24.12.2015 IG. 2857 del 31.12.2015	affidamento attività connesse alla Sorveglianza sanitaria per i dipendenti del comune di Napoli	RTI Codime/Medica Sud e Igeamed	SI	no	no
18	16851		Area gare lavori	SAT II Municipalità	n. 13 del 10.07.2015	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale sede dell'I.C. Ristori (...)	AL.FI Costruzioni srl	SI	SI	no

VERBALI DI GARA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si rammenta che ai sensi ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 – recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - Il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogata a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni").</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall' art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p>	14	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	14
<p>In ordine alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, il verbale di seduta di gara del (...) è riportato "La Commissione domanda al RUP la verifica dei requisiti di cui all'art. 38 (...) del D.L. vo n. 163/2006 (...)" Sul punto, si rammenta che l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'affidataria e che i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>In ordine alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, demandate, in sede di gara, al RUP, si rammenta che l'art. 11, c.8, del D.lgs. 163/06 prevede che "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", pertanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'affidataria; i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Si rammenta, altresì, che la verifica in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 D.lgs. 163/2006 è da effettuarsi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>In ordine alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'aggiudicatario, demandate all'"ufficio" si rammenta che l'art. 11, c.8, del D.lgs. 163/06 prevede che "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", pertanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'affidataria; i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Si rammenta altresì che la verifica in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 D.lgs. 163/2006 è da effettuarsi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Nella parte conclusiva del verbale della seduta di gara del (...) si riporta: "Il Presidente (...) domanda al RUP (...) l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii nei confronti della impresa provvisoriamente aggiudicatario (...)" Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell' art.11, c. 8 del D.lgs.163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti; in merito si richiamano le determinazioni dell' AVCP (ora ANAC) n. 1 del 12/01/2010 e n. 1 del 16.05.2012 che indicano le corrette linee di azione che le stazioni appaltanti devono porre in essere in merito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 38, evidenziando che i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, perdurare alla stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>La verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario, è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva, che resta, pertanto, subordinata all'esito favorevole di detti controlli; i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. In merito si richiamano la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 1 del 12/01/2010, rubricata "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 della medesima Autorità, intitolata "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici".</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Da verbale di seduta di gara del (...) si evince che "Il presidente non procede alla verifica del casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici per gli altri partecipanti i quali hanno prodotto copia dell'Attestato SOA". Sul punto, l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice".</p>		Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.	

<p>Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...) è riportato che "Il Presidente, accertato che le altre imprese ammesse sono in possesso ed hanno prodotto copia dell'attestato SOA per la categoria richiesta dal bando, non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. per l'effettuazione del controllo dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L.vo n° 163/2006". In ordine alla verifica del possesso dei requisiti tecnici prescritti, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'ANAC.</p>		<p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.</p>	
<p>Da verbale di gara del (...), si evince che "La Commissione accertato che tutte le imprese ammesse sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando, non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. Per l'effettuazione del controllo dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L.vo n° 163/2006"; sul punto, si richiama la determinazione dell'ANAC n. 1 del 15 gennaio 2014.</p>		<p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.</p>	
<p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) Capacità tecnica" del bando di gara), il verbale della (...) seduta di gara del (...) riporta che "tutte le imprese ammesse sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando" e, pertanto non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. In merito, si richiama l'art. 60 del DPR 207/2010 secondo cui l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici". Sul punto, l'ANAC con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163", ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."</p>		<p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.</p>	
<p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, nei verbali di gara si dà atto che la Commissione non ha proceduto alla consultazione del casellario informatico, per l'effettuazione del controllo dei requisiti ex art. 48 co.1 del D.lgs 163/2006, relativamente alle (...) ditte ammesse, le quali hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA. Sul punto, l'ANAC, con determinazione n.1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."</p>		<p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.</p>	
<p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>	<p>5</p>	<p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere espressamente sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine nonché clausole di risoluzione automatica nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>	<p>5</p>
<p>L'art. 55, c. 3 del DPR 207/2010 dispone: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara"; tuttavia, nel caso in esame, la lettera di invito alla gara non reca gli estremi dell'atto formale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento alla stregua di quanto previsto dal richiamato art. 55, c. 1.</p>		<p>In conformità alla previsione dell'art. 55, co.3 del DPR 207/2010, la lettera di invito alla gara deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Si rammenta che, ai sensi del richiamato art. 55, c. 1, "La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. (...) sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'art. 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista."</p>	
<p>L'art. 55, c. 3 del DPR 207/2010 dispone: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara"; tuttavia, nel caso in esame, la lettera di invito alla gara non reca gli estremi dell'atto formale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento alla stregua di quanto previsto dal richiamato art. 55, c. 1.</p>		<p>In conformità con la previsione dell'art. 55, c. 3 del DPR 207/2010 il bando deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.</p>	
<p>Tra l'adozione della determinazione a contrattare n. (...), e l'aggiudicazione provvisoria, intervenuta il (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.3, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità Amministrativa.</p>	
<p>La determinazione a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara, n. (...), rettificata con determinazione n. (...) è stata adottata in data (...) e registrata presso i Servizi Finanziari in data (...). Tuttavia, l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...). Si è contravvenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità Amministrativa.</p>	

<p>La determinazione a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara n. (...) è stata adottata in data (...) e registrata all'F.G. in data (...) al n. (...), mentre l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...). Si è contravenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Inoltre la (...) e la (...) seduta di gara si sono tenute, rispettivamente in data (...) e il (...). Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza ha evidenziato che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l'eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate (Cons. Stato, V, 25 luglio 2006 n.4657; IV, 5 ottobre 2005 n.5360). Tuttavia, nei verbali delle richiamate sedute di gara nulla si dice in merito alle ragioni oggettive che avrebbero consentito di derogare ai richiamati principi.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera f) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	
<p>La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c.7 ter, del D.lgs. 163/2006; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in € (...) gli oneri di progettazione, la cui disciplina è ora confluita nell'art. 93, comm 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.lgs. 163/2006 - così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014 - che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". In merito si rammenta che, secondo la richiamata norma, gli Enti Locali dovranno, per la disciplina degli incentivi al personale interno, adottare un apposito regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - Sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La determinazione dirigenziale di indicazione della gara non indica la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006; inoltre, il richiamo, nelle premesse del provvedimento dirigenziale, all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater 4, del T.U.E.L.</p>		<p>La determinazione dirigenziale di indicazione della gara deve indicare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006.</p>	
<p>Il bando di gara riporta che l'appalto è costituito da un unico lotto, tuttavia nella determinazione a contrarre n. (...) non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, in conformità alla previsione di cui all'art. 2, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006.</p>		<p>La determinazione dirigenziale di indicazione della gara deve indicare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006.</p>	
<p>Il bando di gara (...) riporta: "Appalto non suddiviso in lotti", tuttavia la determina a contrarre, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2 comma 1 bis del D.lgs. 163/06, non motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali.</p>		<p>La determinazione dirigenziale di indicazione della gara deve indicare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006.</p>	
<p>Da verbale di seduta di gara del (...) si evince che la (...) ha comprovato i requisiti di ordine speciale indicati nel disciplinare di gara attraverso la presentazione di idonea documentazione. Sul punto, si rammenta che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/01/2012, come stabilito dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'ANAC.</p>		<p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato acquisito a partire dal 1 luglio 2014, le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/01/2012.</p>	
<p>Nel verbale della seduta di gara del (...) la Commissione richiede la documentazione ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 in capo ai progettisti delle società (...). Sul punto si rileva che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p>		<p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato acquisito a partire dal 1 luglio 2014, le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/01/2012.</p>	
<p>Nel verbale della seduta di gara del (...) con nota (...), viene richiesto al concorrente sottorgato di comprovare il requisito di capacità tecnico-organizzativa ex art. 8.2 lett. b) del disciplinare di gara. Sul punto si rileva che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p>		<p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato acquisito a partire dal 1 luglio 2014, le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/01/2012.</p>	
<p>L'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, rubricato "Indirizzo e controllo sull'attività della ditta appaltatrice" delinea le attività di controllo sulle prestazioni-attività oggetto dell'affidamento, nonché le modalità e gli strumenti con cui tali controlli devono essere eseguiti; in merito si richiama la determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'ANAC avente ad oggetto: "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture".</p>	<p>2</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p>2</p>

I verbali di gara non danno atto dell'accertamento dell'assenza di precedenti penali in capo ai membri della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", introdotto dall'art. 1, c. 46 della Legge n. 190/2012.	2	I verbali di gara devono dare atto dell'accertamento dell'assenza di precedenti penali in capo ai membri della Commissione di gara, in conformità con le previsioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1, c. 46 della Legge n. 190/2012.	2
Tra la determinazione a contrarre n. (...) e la seduta di gara di aggiudicazione provvisoria del (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitati.	2	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	2
In merito al criterio prescelto ai fini dell'aggiudicazione, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, si richiamano le Determinazioni dell'ANAC n. 9 del 22 luglio 2015 e n. 7 del 24 novembre 2011.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
In ordine al rispetto dei termini per la ricezione delle offerte – trattandosi di appalti di servizi sopra soglia - trova applicazione l'art. 70, c. 2, del D.lgs. 163/2006, secondo cui "Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara" alla Commissione Europea. Da verbale di seduta di gara del (...), si ricava che "il bando di gara è stato inviato alla GUUE il (...)", atteso che il termine ultimo di ricezione delle domande è il (...), risultano decorsi 42 giorni in luogo dei 52 giorni previsti. Tuttavia i verbali di gara non danno atto di versare in alcuna delle ipotesi di riduzione dei termini disciplinate dai successivi commi del medesimo articolo.		La fissazione del termine di ricezione delle offerte deve essere determinato in conformità e nel rispetto della normativa di cui all'art. 70 del D.lgs. 163/2006.	
Nel verbale di gara della seduta del (...), si dà atto che con nota (...), il Servizio (...) ha provveduto ad invitare n. (...) operatori economici alla procedura di affidamento e che il termine perentorio, entro il quale presentare le offerte, risulta fissato (...). Si è contravvenuto, pertanto, al termine stabilito dall'art. 70, c. 5, del D.lgs. 163/2006 atteso che nel verbale di gara non si dà atto di versare, nel caso di specie, nell'ipotesi di deroga prevista al comma 12 del medesimo articolo.		La fissazione del termine di ricezione delle offerte deve essere determinato in conformità e nel rispetto della normativa di cui all'art. 70 del D.lgs. 163/2006.	
Nel bando di gara, alla SEZ. (...), relativamente al criterio di aggiudicazione si riporta che l'aggiudicazione avverrà in base al massimo ribasso ai sensi dell'art. 118 comma 1 lett. a) del DPR.207/2010, in presenza di almeno due offerte valide; in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. In merito l'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) con parere n.102 del 27/06/2012 ha chiarito che, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali, si dovrà procedere in sede di gara, ad un tentativo di migliorìa delle offerte da parte degli operatori economici che hanno presentato offerte identiche, prima che possa procedersi al sorteggio tra offerte che risultassero ancora uguali, anche quando il bando di gara indichi nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il bando di gara, alla Sezione (...), prevede "(...) in caso di offerte uguali si procede per sorteggio.". In merito si richiama il parere n. 102 del 27.06.2012 dell'ANAC.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
La procedura di gara in esame ha ad oggetto l'affidamento di "Lavori di realizzazione (...) - completamento", divisa in due stralci: il primo (relativo a lavori principali) trova copertura finanziaria a mezzo delle determinazioni dirigenziali di indizione della gara n. (...), il secondo (relativo ai lavori complementari), appare sprovvisto di copertura finanziaria, prevedendo la <i>lex specialis</i> una riserva di affidamento, subordinato al reperimento delle relative risorse economiche. In particolare, negli atti presupposti alla procedura di affidamento del secondo stralcio non sono esplicitati i presupposti che giustificano la sottrazione dell'affidamento alla regola del confronto competitivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25/7/2011 n. 4452; cfr. altresì, parere dell'ANAC AG 40/12 del 11 aprile 2013) posto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, c. 5, lettera a), del D.lgs. 163/2006 (c.d. lavori complementari), che si traduce in una forma di affidamento diretto, in deroga al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale, che impongono alle Stazioni Appaltanti di ricorrere a procedure informate, a logiche concorrenziali. In merito alla riserva, espressa dall'Ente in sede di adozione del bando, di aggiudicare i lavori complementari di cui al secondo stralcio, subordinando l'affidamento al reperimento delle relative risorse, si richiama il comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 ottobre 2015, secondo cui la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria e il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità, ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare. Solo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non deroghino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica. Infine, è stato evidenziato che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati. Si rileva, infine, che sebbene il bando di gara preveda espressamente "Lotti: ND", l'oggetto dell'affidamento si riferisce espressamente al "Il lotto".	1	La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa esclusivamente per alcune fattispecie eccezionali, tassativamente indicate dal legislatore, in presenza di determinati presupposti da interpretarsi restrittivamente. Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. T.A.R. CAMPANIA - Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233). Gli atti della procedura di gara devono definire con chiarezza ed univocità se l'appalto in questione risulta articolato in lotti.	1
La determinazione dirigenziale n. (...), pur richiamando la nota con cui viene comunicata al Servizio Autonomo CUAG la procedura di gara adottata per l'affidamento in esame, non dà atto della valutazione espressa dal Coordinatore in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012.	1	La determinazione dirigenziale di indizione della gara deve dare atto della valutazione espressa dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente, conformemente alla disposizione del direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012.	1
La previsione del bando di gara appare carente e generica, in ordine alla quantificazione delle penalità economiche di cui all'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, laddove riporta: "determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto".	1	In conformità alla previsione dell'art. 2, c.3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penalità economiche commisurate al danno arrecato, anche di immagine, in caso di inosservanza del Codice in parola.	1
Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidatario, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.	1	In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere espressamente sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.	1
Il disciplinare di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di Comportamento adottato dall'Ente in capo all'aggiudicatario non prevede clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.	1	In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il disciplinare di gara deve prevedere clausole di risoluzione automatica nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al richiamato Codice.	1

<p>Il bando di gara riporta, alla Sez. (...), la clausola di cui all' art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento, prevedendo, tuttavia "[...] poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)", in luogo di "poteri istruttori, autoritativi o negoziali".</p>	1	<p>Il Bando di gara deve prevedere l'apposita clausola finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione comunale", così come formulata all' art. 17, c. 5, del codice di Comportamento dell'Ente.</p>	1
<p>Al punto (...) "Adempimenti dell'aggiudicatario" della sezione (...) "Altri obblighi dei concorrenti e dell'aggiudicatario" del bando di gara, in ordine ai contenuti dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/01, viene erroneamente riportato "poteri (...) amministrativi" in luogo di "poteri autoritativi".</p>	1	<p>Il bando di gara, deve riferirsi correttamente ai contenuti di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/01.</p>	1
<p>Le premesse della determinazione dirigenziale di affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163/2006, n. (...), richiamata nel verbale di gara, nel ricostruire l'iter logico-giuridico che ha determinato la competente dirigenza all'adozione dell'atto, non esplicitano i criteri e le modalità di scelta degli operatori invitati a presentare offerta. Il dispositivo, infatti, si limita a riportare: "Di dover invitare alla procedura le ditte del settore individuate tramite internet (...)"; sul punto si precisa che pur non occorrendo predisporre necessariamente forme di pubblicità preventiva della procedura, la trasparenza impone l'esplicitazione dei criteri che saranno utilizzati per la individuazione delle imprese da invitare. In merito si richiama il Parere di precontenzioso espresso dall'ANAC n. 159 del 9.10.2013 (Rif. PREC. 135/13/F) e la segretariale PG. 231531 del 20.03.2014 avente ad oggetto: "Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" che fa parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.288 dell' 8 maggio 2014 avente ad oggetto: "Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163". La determinazione dirigenziale, inoltre, non opera richiamo agli elenchi antiracket di cui alla delibera di G.C. n. 1002 del 13.10.2011, modificata con delibera di G.C. n. 738 del 4.10.2012, e dai quali andavano attinti gli operatori economici da invitare, a meno dell'assenza di specifiche professionalità espressamente richieste (v. deliberazione ANAC n. 4/2009).</p>	1	<p>Ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante cottimo fiduciario, dandone conto, con adeguata motivazione, oltre che nella delibera o determina a contrarre, nel verbale di gara ai sensi dell'art. 78 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/06.</p>	1
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) non dà atto della pubblicazione del bando di gara "sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Assessorato (...) su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori", ai sensi dell'art. 122, c. 5, del D.lgs. 163/2006; in merito, si richiama la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 45 del 28/02/2014, secondo cui: "Le attività di pubblicità di cui all'articolo 66 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatari, delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbano essere garantite attraverso il sito https://www.serviziopubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".</p>	1	<p>Il verbale di gara pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve dare atto dell'assolvimento degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla normativa di settore. In merito all'attività di verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p>	1
<p>Nel verbale di aggiudicazione provvisoria non si rinvenivano richiami a procedura di verifica di congruità dell'offerta in capo all'impresa che è risultata provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi dell'art. 88, c. 7, del D.lgs. 163/2006, né sono indicati elementi che legittimano l'assenza di suddette procedura di verifica.</p>	1	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura.</p>	1
<p>Il richiamo, nelle premesse del provvedimento dirigenziale di indicazione della gara, all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art.74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suddetta disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1) quarter 4, del T.U.E.L.</p>	1	<p>La determinazione dirigenziale a contrarre deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.</p>	1
<p>Da verbale di seduta di gara del (...) si evince che "il Presidente prende atto della dichiarazione resa dal messo comunale circa lo smarrimento del plico PG. 443165/2016 della ditta (...)". In merito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1815 del 27/3/2013 secondo cui "in presenza del generale obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante, è da presumere che lo stesso sia stato assato con l'adozione delle ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei relativi plichi. In tal caso, la generica doglianza, secondo cui le buste contenenti le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite, è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto, quali in generale anomalie nell'andamento della gara ovvero specifiche circostanze atte a far ritenere che si possa essere verificata la sottrazione o la sostituzione dei medesimi plichi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura."</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in finanza di progetto della concessione del servizio (...), ai sensi dell'art. 278 del DPR 207/2010, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione di opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione. Si rileva, inoltre, che pur essendo ricomprese nell'affidamento le attività di progettazione (definitiva ed esecutiva), la lex specialis non definisce i requisiti di carattere speciale che devono essere posseduti dal progettista ai fini della partecipazione alla gara. Sul punto, si richiama l'art. 53, c. 3, del D.lgs 163/2006 secondo cui "[...] gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo [...]".</p>	1	<p>Il bando di gara e il disciplinare devono definire i requisiti di carattere speciale posseduti dal progettista ai fini della partecipazione alla gara, tanto più che l'art. 9 del disciplinare di gara consente al concessionario che non intende eseguire i lavori di affidare, a sua volta, "le opere da realizzare ad impresa munito dei prescritti requisiti e con le modalità previste dal D.lgs. 163/2006".</p>	1
<p>Tra la determinazione a contrarre n. (...) successivamente modificata e integrata con determinazione n. (...) e l'aggiudicazione provvisoria, che è intervenuta il (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, da perseguirsi anche attraverso la congruità dei termini di conclusione del procedimento, tenuto conto "della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", secondo i principi generali fissati dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. Recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo". La dilatazione dei tempi del procedimento, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1

<p>La fattispecie in esame è qualificata unanimemente dalla giurisprudenza quale concessione di servizi, disciplinata dall'art. 30 del Codice degli Appalti. Dalla lettura degli atti si ricava che il valore dell'affidamento (pari a € (...)) è definito, esclusivamente, in ragione del contributo dovuto da parte dell'affidatario quale "canone concessorio". In merito, si richiama l'art. 29 del Codice degli Appalti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio (cfr. parere A.N.A.C. parere n. 104 del 17-06-2015).</p> <p>Un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 17-12-2015 N. 3609; Tar Toscana, Sez. III, n. 1282 del 24-09-2015) ha, tuttavia, assentito che, qualora la stazione appaltante non sia in grado di stimare il valore della concessione (fatturato) deve quantomeno definire in modo analitico gli elementi informativi (...) che consentono all'operatore economico di formulare un'offerta seria e consapevole. Nel caso di specie, né il bando di gara né il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara appaiono fornire adeguati elementi informativi.</p>	1	<p>La <i>lex specialis</i> deve indicare il valore presunto della concessione di servizi ovvero, qualora la stazione appaltante non sia in grado di stimare il valore della concessione (fatturato), deve quantomeno definire in modo analitico gli elementi informativi che consentono all'operatore economico di formulare un'offerta seria e consapevole, onde evitare effetti restrittivi della partecipazione alla gara ed, inoltre, un non adeguato livello di pubblicità.</p>	1
<p>Come rilevato nelle osservazioni segretariali alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), la procedura ha preso avvio con la presentazione, in modo autonomo, di una proposta progettuale da parte di un operatore economico, ai sensi dell'art. 278 del DPR 207/2010.</p> <p>Nelle richiamate osservazioni si ponevano in evidenza alcune considerazioni svolte dall'ANAC nella "Bozza di determinazione" recante linee guida in tema di affidamento in finanza di progetto (linee guida poi trasfuse nella determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 ed alla quale si rinvia); in particolare si poneva in evidenza, con riferimento alle "proposte fuori programmazione", la considerazione dell'ANAC: "la possibilità attribuita dall'art. 278 del Regolamento, di affidare la gestione di un servizio in concessione sulla base di una proposta proveniente dal privato, comporta pericolose interferenze nell'attività propria dell'Amministrazione relativa alla valutazione della pubblica utilità e priorità del servizio, senza che, tra l'altro, sia assicurata la trasparenza delle scelte effettuate in merito all'intervento pubblico, cui l'istituto della programmazione principalmente risponde".</p> <p>La partecipazione alla gara di un solo operatore economico rende opportuno un richiamo in tema di fissazione dei requisiti di partecipazione, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi. "in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso." (cfr. deliberazione dell'AVCP - ora ANAC - n. 66 del 18/07/2012 che pur riferendosi a contratto di appalto, definisce un principio di portata generale); orientamento, peraltro, recepito dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 che all'art. 83, c. 2, (applicabile ai sensi dell'art. 164, co. 2, del D.lgs. 50/2016, altresì ai contratti di concessione) prevede, infatti, che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico - finanziario "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione".</p>	1	<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di gara deve dare atto, in conformità alle previsioni del bando di gara, del giudizio in ordine alla validità e all'adeguatezza dell'unica offerta prodotta, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario ed, inoltre, deve recare contenuti in linea con la tipologia di contratto adottata ai fini dell'affidamento del servizio in esame (concessione di servizi).</p>	1
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che "l'offerta non appare anormalmente bassa e pertanto non è soggetta alla verifica di cui agli artt. 87 e 88 del Codice degli Appalti". Nel caso di specie, atteso il criterio di aggiudicazione adottato (offerta economicamente più vantaggiosa), ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, trova applicazione l'art. 85, co. 2 del D.lgs. 163/2006; tuttavia il successivo comma 3, riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di verificare la congruità dell'offerta dell'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario "in base ad elementi specifici".</p> <p>La determinazione dirigenziale n. (...) di indicazione della gara, al pari del disciplinare di gara, prevede che l'aggiudicazione della gara possa aver luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida; il bando di gara prevede, invece, che l'unica offerta debba essere, non solo valida, ma anche, adeguata.</p> <p>Rispetto a tale prescrizione del bando, nel verbale di gara non viene riportata alcuna manifestazione di giudizio se non la dichiarazione che "l'offerta non appare anormalmente bassa e pertanto non è soggetta alla verifica di cui agli artt. 87 e 88 del Codice degli Appalti.", pervenendosi all'aggiudicazione provvisoria con il richiamo alla possibilità di aggiudicazione in presenza di una sola offerta senza fornire esplicitazioni circa la sussistenza della condizione prevista dal bando medesimo, né demandandone la verifica ad altri uffici.</p> <p>Si richiamano le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 81, del D.lgs. 163/2006, secondo cui le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto; l'esercizio di tale facoltà è rimessa alle attente valutazioni della stazione appaltante soprattutto ove è mancato, come nel caso di specie, l'effettivo confronto concorrenziale.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data (...) e sulla GURI in data (...), pertanto sotto la vigenza della deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, la quale, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) - adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo. Il predetto documento, come, peraltro, previsto al punto 7.11 del P.T.P.C. 2015-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti. In merito, si rileva che il documento "Patto di Integrità" non è stato inserito nel bando di gara.</p>	1	<p>Nel bando di gara deve essere inserito il documento denominato "Patto di Integrità", così come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013.</p>	1
<p>Il punto (...) del disciplinare di gara prevede in capo al concessionario l'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo pari al (...) dell'investimento previsto per l'intervento. In merito, si richiamano i contenuti di cui all'art. 156, del D.lgs. 163/2006 ed in particolare del comma 3 secondo cui " (...) i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire (...) il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di colatura dell'opera." (cfr. Deliberazione dell'ANAC del 19 novembre 2009 rif. AG- 32/09, in uno al Parere della medesima Autorità AG 20/2012).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>I verbali di gara del (...) prevedono "Fante di Finanziamento: Bilancio Comunale", pur se la procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in finanza di progetto di contratto di concessione di servizi, con oneri a carico del concessionario e non dell'Ente.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

<p>Nel verbale di aggiudicazione provvisoria del (...) non si dà atto, espressamente, che in sede di gara siano state assolate le verifiche di cui all'art. 86 c.3 del Codice degli Appalti in ordine al costo del personale, al fine di accertare se l'offerta stessa assicuri il rispetto dei minimi salariali e delle misure di sicurezza aziendali, nonché in ordine ai costi di sicurezza aziendale, ai sensi degli artt. 86 comma 3-bis e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/06.</p> <p>In ordine, invece, alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, demandate, in sede di gara, al RUP, si rammenta che l'art. 11, c.8, del D.Lgs. 163/06 prevede che: "L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", pertanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidatario; i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Si rammenta, altresì, che la verifica in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 è da effettuarsi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS.</p>	1	Il verbale di gara deve dare atto della verifica della congruità dell'offerta, con particolare riferimento al costo del personale e ai costi di sicurezza aziendale.	1
<p>Vista la partecipazione alla gara di un unico operatore economico, appare, altresì, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste, nei garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo. Peraltro, la mancanza di un confronto concorrenziale richiede, ai fini dell'aggiudicazione, una attenta valutazione di congruità e convenienza per l'Ente da parte del RUP.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nei verbali delle sedute di gara del (...) nulla si riporta in ordine alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti al punto 8.2 del disciplinare di gara. Sul punto, altresì, si richiama l'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	1	Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".	1
<p>Il verbale di cui alla seduta di gara del (...) riporta che "la commissione non domanda al RUP la verifica della congruità di cui all'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, non essendo prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 né dalla lex specialis, (...)" richiamando, sul tema, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1784 del 22-03-2011. Nel caso di specie, atteso il criterio di aggiudicazione adottato (offerta economicamente più vantaggiosa), ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, trova applicazione l'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; tuttavia il successivo comma 3, riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di verificare la congruità dell'offerta dell'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario "in base ad elementi specifici". In merito, si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 81, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Si rileva che dalla deliberazione di Consiglio della (...) Municipalità n. (...) - di approvazione del relativo progetto - all'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della deliberazione di Consiglio della (...) Municipalità n. (...) - di approvazione del relativo progetto - alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria del (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, comma 1 lett.f) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.	1
<p>Nel verbale di gara del (...) si demanda al RUP la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, senza, tuttavia, specificare espressamente che la predetta verifica deve essere eseguita anche in capo ai progettisti della società aggiudicataria (v. Parere A.N.A.C. n. 55 del 19 marzo 2014). Inoltre, non si dà atto dell'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti tecnico-organizzativo da parte dei progettisti della società aggiudicataria.</p>	1	Nel verbale di gara occorre specificare che si demanda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti e dare atto dell'esito delle verifiche dei requisiti tecnico-organizzativo anche in capo all'aggiudicatario.	1

<p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, nel verbale di gara (...) è riportato: "(...) il sistema (piattaforma AVCPass) ha consentito la sola acquisizione dei partecipanti mentre, all'atto della fase di "comprova requisiti", il servizio risultava momentaneamente sospeso. Pertanto, dopo numerosi tentativi, attesa la necessità di garantire l'economia del procedimento, la commissione stabilisce di procedere nel modo seguente (...)". Nel verbale della seduta del (...), inoltre, è riportato: "(...) la commissione prende atto che il requisito di capacità economico-finanziaria relativamente al fatturato globale (pari almeno a € 400.000,00 nel triennio 2012-2014) risulta soddisfatto in capo a tutte le imprese concorrenti, come verificato tramite estrazione dei bilanci dalla piattaforma Telemaco.". Sui punti che precedono si ricorda che l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, "ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" precisando che per le procedure di affidamento di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20.01.2012.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'invito a gara non opera richiamo all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, co. 42, della Legge n. 190 del 2012.</p>	1	L'invito a gara deve operare richiamo all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, co. 42, della Legge n. 190 del 2012.	1
<p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate; inoltre, nel riportare la clausola di cui all'art. 17, co. 5, del Codice di Comportamento, prevede "(...) poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)", in luogo di "poteri istruttori, autoritativi o negoziali".</p>	1	In conformità alla previsione di cui all'art. 2, co. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente, il bando di gara deve quantificare sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine per i casi di violazioni delle disposizioni del medesimo Codice, nonché individuare le ipotesi al verificarsi delle quali si applicano clausole di risoluzione automatica; deve, altresì, riportare la clausola di prevenzione del rischio corruttivo così come indicata dall'art. 17, co. 5, del richiamato Codice.	1
<p>In ordine alla composizione della commissione giudicatrice si richiama l'art. 84, comma 8 del Codice degli Appalti, secondo cui la nomina di componenti esterni alla stazione appaltante è possibile "solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate (...), ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: (...); b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza". Si osserva, altresì, che ai sensi del comma 11 del medesimo articolo "Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante."; tuttavia, nel caso di specie, pur in presenza di componenti del seggio di gara esterni all'Ente, il quadro economico non contempla una specifica voce per il compenso da riconoscere ai componenti esterni della commissione di gara.</p>	1	La selezione dei componenti esterni della commissione di gara deve essere effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 84, comma 8 del D.Lgs. 163/2006; inoltre, le spese relative alla commissione devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in conformità dell'art. 84, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 16, comma 1, lett. b) e 178, comma 1, lett. i) del D.P.R. 207/2010. In tema di commissioni giudicatrici si rammenta che è stata introdotta una nuova disciplina ad opera del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016). Il nuovo Codice, oltre a ribadire che le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante, prevede, all'art. 78, che l'ANAC gestisce e aggiorna l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, «fino alla data di adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».	1
<p>Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale di indizione della gara, all'art. 191, c. 5, del D.Lgs. 167/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 189, c. 1 quater 4, del T.U.E.L.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Il verbale di gara (...) riporta che la (...), non è stata ammessa alla fase successiva della gara poiché "manca la domanda di partecipazione, la cauzione provvisoria, il documento PASSOE e la scheda anagrafica".</p> <p>Sul punto, appare opportuno richiamare l'introduzione dell'art. 38 c. 2 bis e dell'art. 46 c. 1 ter nel Codice degli Appalti, con il D.L. 90/2014 convertito con modificazione con L. n. 114/2014, nonché la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, con cui l'A.N.A.C. è intervenuta sull'argomento, fornendo "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163." e ribadendo che le cause tassative di esclusione, così come previste dalla normativa previgente, non sono state modificate ma che, di fatto, le fattispecie introdotte dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla L. 114/2014, attuano la procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive), legittimando l'esclusione solo a seguito dell'omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più, quindi, per carenze originarie). Nello specifico, in ordine alla mancata produzione della domanda di partecipazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 17 febbraio 2014 n. 744 che sul punto afferma "E' evidente che, (...), fatto definito in modo "minimale" "domanda di partecipazione" presenta un contenuto complesso, di modo che l'omissione della sua presentazione non costituisce solo una mancata manifestazione di volontà a partecipare, ma priva la stazione appaltante di ulteriori manifestazioni aventi rilevanza giuridica e riconducibili alla volontà del concorrente. In questo caso, appare evidente come la previsione di esclusione per il caso di mancata presentazione della domanda appare del tutto legittima e ragionevole, proprio perché l'amministrazione abbisogna di quelle indicazioni o impegni (o di quant'altro sia richiesto), che - in difetto di "domanda" - non sono ricavabili da alcun altro documento tra quelli presentati in sede di partecipazione alla gara. Al contrario, nel caso in cui la domanda di partecipazione si presenti solo come semplice "domanda", nei sensi sopra descritti, la volontà di voler partecipare alla gara e la riferibilità all'impresa partecipante di quanto effettivamente presentato, ben possono essere desunti dal complesso della documentazione presentata, nella misura in cui da quest'ultima possa ricavarsi in modo certo sia la volontà di voler partecipare sia la effettiva identità del partecipante. In questa ipotesi, dunque, non può accordarsi prevalenza al rilievo meramente formale della mancata presentazione della domanda (ed in tal senso si presenta come illegittima la clausola del bando che prevede l'esclusione) (...) si incide sul principio di massima possibile partecipazione alle gare, quale strumento di affermazione della più ampia concorrenza.". In ordine alla cauzione provvisoria la già richiamata determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'A.N.A.C. al paragrafo 2.2 rubricato "Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non)" riporta "con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del Codice (...) la giurisprudenza amministrativa, (...) ritiene che "i vizi che attengono alla cauzione provvisoria, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 46 del codice, non determinano l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente, ma alla stessa è consentito procedere alla sua regolarizzazione o integrazione (ex multis Cons. St., sez III, 5 dicembre 2013, n. 5781)". Infine, per quel che riguarda, invece, la mancanza del documento PASSOE e la scheda anagrafica si rimanda al paragrafo n. 2 denominato "Nuovo soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice" della medesima determinazione n. 1/2015 dell'ANAC.</p>	1	<p>Così come chiarito dalla determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'A.N.A.C. "(...) ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinata disposto dell'art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), (...)"</p>	1
<p>Il verbale di gara del (...) non indica, ai sensi dell'art. 78 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006, le circostanze che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.</p>	1	<p>Il verbale di seduta di gara deve indicare, ai sensi dell'art. 78 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006, le circostanze che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.</p>	1
<p>Nel verbale di gara di cui alla seduta del (...) è riportato che l'operatore economico (...), sorteggiato ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ha prodotto la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al disciplinare di gara, senza, tuttavia, dare atto delle avvenute verifiche attraverso il sistema dell'AVCPass. Sul punto, si richiama la determinazione A.N.A.C. n. 1 del 25 gennaio 2014. Si rileva, altresì, che nel verbale non è specificata la documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori e dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti al punto 8.3 del disciplinare di gara.</p>	1	<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale di gara deve specificare che l'operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di qualificazione e capacità previsti dagli atti di gara per ciascuna prestazione di lavori e servizi. Al riguardo, si rammenta che per le procedure di affidamento di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'A.V.C.P. n. 111 del 20-01-2012.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela dello stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espresso in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura (...)"</p>	1
<p>La procedura di gara in esame ha ad oggetto la gestione (...) ricadenti nel territorio della (...) Municipalità ed è articolata in (...) lotti; in particolare il lotto (...) afferrisce alla gestione (...) presso la Scuola (...). Dall'oggetto del disciplinare di gara si evince che trattasi di "nuova struttura (...) da realizzare con secondo riparto dei fondi del Piano di Azione Coesione Infanzia"; pertanto, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, limitatamente al lotto (...), appare subordinata alla realizzazione dell'opera. Sul punto, si osserva che l'Ente, qualora l'opera in questione non fosse realizzata, si troverebbe esposto a richieste riconducibili a responsabilità precontrattuali nei confronti dell'affidatario del (...) lotto della procedura d'appalto in esame.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

<p>Si rileva che nel dispositivo della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...) - registrata all'indice generale al n. (...) - si precisa, tra l'altro, «che l'aggiudicazione definitiva dei lavori (...) (pari a € (...) iva compresa) è subordinata all'accensione e ratifica del Mutuo Flessibile (...) e alla previsione di spesa corrente è dipendente dalla piena attuazione del Piano (...) e dalla realizzazione dei lavori connessi».</p> <p>Sul punto, si rammenta che l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto. Al riguardo si richiama il parere di precontenzioso dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 11 del 12 gennaio 2011. L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente. Da ultimo si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 6 ottobre 2015.</p>	1	<p>Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 26 giugno 2014).</p>	1
<p>Si rileva che dall'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. (...), avente ad oggetto "(...) - Definizione del relativo servizio (...) - Attivazione delle procedure per la gara di appalto e accensione del mutuo per l'esecuzione dei lavori", all'aggiudicazione provvisoria (...) - è trascorso un notevole lasso di tempo. Si è contravvenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. (...) all'aggiudicazione provvisoria sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett.1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>	1
<p>Il Disciplinare di gara richiede ai partecipanti l'attestazione concernente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai punti (...) del medesimo. In merito, appare utile evidenziare che sulla base delle disposizioni dell'art. 41, comma 1, lett. b) e c), e dell'art.42, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 445/2000 come modificata dall'art. 15, comma 1 della Legge 183/2011 (cfr. ANAC (già A.V.C.P.) - <i>Faq</i> aggiornate al 6 giugno 2012 e determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4785 del 26-09-2013)).</p> <p>In tal senso, il D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) ha introdotto il Documento di gara unico europeo (art. 85) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa i requisiti di carattere generale e i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti, al fine di salvaguardare il principio di efficienza della pubblica amministrazione, attraverso lo snellimento delle procedure e la riduzione e semplificazione degli oneri a carico di imprese ed enti pubblici.</p>	1	<p>La redazione degli atti di gara deve essere improntata alla chiarezza, al fine di non ingenerare nei potenziali partecipanti incertezze in ordine all'obbligatorietà delle disposizioni in essi contenute.</p>	1
<p>Nel verbale di gara - seduta del (...) - è riportato che la commissione ha richiesto al raggruppamento temporaneo (...) di comprovare, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a causa dell'impossibilità di consultare la piattaforma AVCPass per continui disservizi. Al riguardo, si rileva che la stazione appaltante ha previsto un termine superiore ai dieci giorni - tassativamente fissato dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 - entro cui l'operatore deve presentare la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.</p> <p>Sul punto, si richiamano le <i>Faq</i> dell'A.N.A.C. del 28 marzo 2011 avente ad oggetto "Controlli sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006" che al punto 025 chiariscono che il predetto termine di dieci giorni per documentare i requisiti richiesti negli atti di gara "è perentorio ed improrogabile" (come ribadito dalla stessa Autorità con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 concernente le "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163"). Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in tal senso, asserendo che tale previsione della stazione appaltante è ininfluente in quanto si è in presenza di una norma imperativa di diritto pubblico che contempla un termine perentorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 01419/2015).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La partecipazione alla gara di soli n. (...) operatori economici (atteso la rilevanza comunitaria dell'appalto de quo) rende opportuno un richiamo in tema di fissazione dei requisiti di partecipazione, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, "in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso." (cfr. deliberazione dell'A.V.C.P. - ora A.N.A.C. - n. 66 del 18-07-2012); orientamento, peraltro, recepito dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 che all'art. 83, comma 2, prevede, infatti, che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione".</p> <p>Si richiamano, infine, le osservazioni del Segretario Generale espresse sulla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), avente ad oggetto: "Autorizzazione al Dirigente (...) all'impegno di spesa dell'importo complessivo a base d'asta di Euro (...) esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, per l'indizione della gara d'appalto (...) per la completa attuazione del (...) per i dipendenti del Comune di Napoli".</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

<p>Trattasi di lavori sotto soglia comunitaria superiori a cinquecentomila euro, il cui bando di gara deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Tuttavia, nel verbale della prima seduta di gara del (...) non si dà atto della pubblicazione del bando di gara sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Inoltre, in ordine alla pubblicazione, a cura del Servizio (...), sulla GIUR e sul portale del Comune di Napoli, di avvisi di rettifica e riapertura termini in data (...) e in data (...), si richiama la Deliberazione n. 92 Adunanza del 7 novembre 2012 dell'AMAC (Massime classificate per il nodo "Bando di gara)", secondo cui "la pubblicazione del bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti la partecipazione alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando, da un lato, l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e, dall'altro, l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (deliberazioni AVCP n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006); pertanto, contrasta con il principio di adeguata pubblicità la pubblicazione delle rettifiche al bando di gara mediante ricorso a forme e modalità di pubblicazione diverse da quelle richieste per l'indizione della procedura concorsuale".</p>	1	<p>Il verbale di gara deve dare atto della pubblicazione del bando di gara secondo le modalità prescritte dalla normativa di settore.</p>	1
<p>Il verbale di gara (...) si limita a riportare che la "(...) verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 risulta assolta in sede di gara (...)" senza, tuttavia, nell'altro specificare in ordine alla documentazione presentata dai partecipanti alla gara, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria in capo ai medesimi. Sul punto, si richiama la determinazione dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.), n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163".</p>	1	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza dei fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve specificare la documentazione presentata dai partecipanti alla gara comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria in capo ai medesimi. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG. 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità-linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>	1
<p>La partecipazione alla gara di soli n. (...) operatori economici (tasso della rilevanza comunitaria dell'appalto de quo) rende opportuno un richiamo in tema di fissazione dei requisiti di partecipazione, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, "in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso." (cfr. deliberazione dell'A.V.C.P. - ora A.N.A.C. - n. 66 del 18-07-2012); orientamento, peraltro, recepito dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 che all'art. 83, comma 2, prevede, infatti, che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione".</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il disciplinare di gara, in merito ai requisiti di carattere speciale, prevede che "Relativamente al requisito di cui al punto (...), andrà prodotta idonea documentazione atta a comprovare il requisito stesso"; tuttavia, il documento non contempla prescrizioni al punto (...).</p>	1	<p>Fermi i rilievi che precedono, attesa la sua funzione di <i>lex specialis</i>, il disciplinare di gara deve essere coerente nei suoi contenuti.</p>	1
<p>Dal verbale di gara di cui alla seduta del (...) si evince che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario (...) è ricorso all'istituto dell'avallimento. Tuttavia, il verbale di gara di cui alla seduta del (...) non demanda espressamente al RUP le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti anche in capo alle società ausiliarie.</p>	1	<p>L'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo al raggruppamento temporaneo aggiudicatario e alle società ausiliarie; si rammenta, altresì, che i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Al riguardo, si richiama la determinazione A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 2 del 01-08-2012 avente ad oggetto: "L'avallimento nelle procedure di gara".</p>	1
<p>Il bando e la determinazione a contrarre - trasmessi in uno al verbale di gara - si limitano a riportare che l'appalto viene attuato mediante il sistema dell'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59 del Codice degli Appalti. In merito, si richiama la deliberazione dell'A.V.C.P. (oggi A.N.A.C.) n. 40 del 20 febbraio 2007 secondo cui "nell'accordo quadro con un solo operatore le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione".</p>	1	<p>L'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59 del D.Lgs. 163/2006, presuppone che l'amministrazione aggiudicatrice stabilisca <i>ex ante</i> tutte le condizioni contrattuali e che la competizione, pertanto, si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro senza possibilità di riaprire il confronto concorrenziale (accordo quadro completo). Gli atti di gara, pertanto, devono individuare e definire le prestazioni oggetto dell'appalto nella loro tipologia, non potendo l'accordo quadro con un solo operatore economico costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione.</p>	1
<p>Tra la determinazione n. (...) di modifica - limitatamente al sistema di gara - della determinazione a contrarre n. (...) e l'aggiudicazione provvisoria intervenuta il (...) è trascorso un notevole lasso di tempo contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione n. (...) di modifica - limitatamente al sistema di gara - della determinazione a contrarre n. (...) alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 9, lett. d), L. n. 190/2012, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, co. 1, lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.</p>	1
<p>Non si dà atto nella determinazione a contrarre n. (...) e nella determinazione n. (...) di modifica - limitatamente al sistema di gara - della richiamata determinazione (...), dell'esito del procedimento di valutazione della scala della tipologia di gara più conveniente per il Comune a cura del competente Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG, cui i Dirigenti responsabili della spesa devono attenersi ai sensi della disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e succ. modif. e integ.; non appare indicata, inoltre, la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	<p>La determinazione a contrarre deve dare atto della valutazione espressa dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente, in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30.07.2012 e ss.mm.ii., nonché, riportare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.Lgs. 163/2006.</p>	1

<p>L'art. 70, c. 2, del D.lgs. 163/2006 fissa in 52 gg. il termine minimo per la ricezione delle offerte nell'ipotesi di procedura aperta, per gli appalti sopra soglia comunitaria, specificando, altresì, che la decorrenza ha luogo dalla trasmissione del bando alla Commissione. Nel caso in esame, tuttavia, il bando veniva inviato alla GUJE # (...) (e pubblicato in data (...)) e il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato per (...), né i verbali di gara rappresentano elementi in forza dei quali si possa ritenere che l'Ente abbia beneficiato della riduzione di suddetti termini, ai sensi del richiamato art. 70, cc. 8 e 9.</p>	1	<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve rappresentare gli elementi che hanno consentito all'Ente di beneficiare della riduzione dei termini di ricezione dell'offerta, di cui all'art. 70, cc. 8 e 9 del D.lgs. 163/2006, nonché riportare, nell'ipotesi di intervenuta sostituzione di un componente della commissione di gara, la presa d'atto - da parte del nuovo componente - delle operazioni concorsuali già svolte.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente pieno tutela dello stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]".</p>	1
<p>Il disciplinare di gara, in merito ai requisiti di carattere speciale, si limita a prevedere che "Relativamente al requisito di cui al punto B.2 lett. B, andrà prodotta idonea documentazione atta a comprovare il requisito stesso". Sul punto si richiama la determinazione dell'ANAC n. 1 del 15 gennaio 2014 secondo cui per le procedure di affidamento di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20.01.2012.</p>	1	<p>Il disciplinare di gara deve redatto in conformità ai contenuti e alle previsioni di cui all'art. 6 bis del Codice dei Contratti.</p>	1
<p>Dai verbali di seduta di gara si evince che nella seconda seduta di gara del (...) il Direttore della (...) Municipalità ha assunto la presidenza della commissione di gara, attesa la temporanea assenza del Dirigente del Servizio (...) e che a partire dalla terza seduta la commissione assume l'originaria composizione, la qual cosa implica che il Dirigente del Servizio (...) abbia preso atto delle precedenti operazioni concorsuali poste in essere (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II Ter 21 luglio 2009 - sent. n. 7330); ipotesi, questa, che avrebbe dovuto essere esplicitata nel verbale di gara.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...) è riportato che la (...) è stata ammessa con riserva, richiedendo alla stessa di integrare la dichiarazione di subappalto relativa alla categoria (...); tuttavia, nel verbale di gara non è specificato l'oggetto dell'integrazione documentale richiesta all'operatore economico.</p>		<p>La verbalizzazione costituisce lo strumento attraverso il quale la commissione di gara dà conto della propria attività attraverso la fedele e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, al fine di consentire la verifica della correttezza delle attività. Si impone, pertanto, doverosamente una puntuale descrizione delle attività della commissione di gara proprio al fine di consentire la più ampia garanzia di trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale. Il verbale di gara deve riportare tutto ciò che è utile e necessario per una corretta ricostruzione delle sedute, anche nella fase propedeutica e di riscontro dei requisiti formali.</p> <p>Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela dello stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]".</p>	
<p>Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...) è riportato che "entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono regolarmente pervenuti (...) plichi per la partecipazione alla gara, giusta nota verbale (...)", la quale precisa che "(...) plichi risultano provenire dal medesimo soggetto offerente e su uno dei plichi è specificato Offerta economica". Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...), poi, è riportato che "(...) con nota (...) è stata trasmessa domanda di partecipazione della ditta (...). Il Presidente constatata l'integrità del plico procede all'apertura della busta e dopo aver esaminato la domanda ammette la ditta alla fase successiva". In merito, si rileva che nel verbale di gara non sono esplicitate le motivazioni in ordine alla trasmissione di tale plico solo in data (...) - dunque in una data coincidente con la prima seduta di gara - né si evince se la domanda di partecipazione sia pervenuta entro il termine di presentazione delle offerte (...).</p>		<p>La verbalizzazione costituisce lo strumento attraverso il quale la commissione di gara dà conto della propria attività attraverso la fedele e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, al fine di consentire la verifica della correttezza delle attività. Si impone, pertanto, doverosamente una puntuale descrizione delle attività della commissione di gara proprio al fine di consentire la più ampia garanzia di trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale. Il verbale di gara deve riportare tutto ciò che è utile e necessario per una corretta ricostruzione delle sedute, anche nella fase propedeutica e di riscontro dei requisiti formali.</p> <p>Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela dello stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]".</p>	



NUMERO
PROGRESSIVO

NUMERO
PROGRESSIVO

DATA
ACCETTAZIONE

SERVIZIO

DATA
ACCETTAZIONE

ESCLUSO

PROGRESSIVO

LIBRO DI CONSUMI
E VERBALE ANTEFAS
L. 12/10/16

1	14	16/05/2016	Servizio Affari Generali e Controlli interni Direzione Centrale infrastrutture Lavori pubblici e mobilità	12/07/2016	titolo VIII 219/81 - espropri atto di liquidazione n. 12 del 20.04.2016 modifica ed integrazione	si	no
2	557	24/05/2016	Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative U.O. Contenzioso debiti fuori bilancio	12/07/2016	atto di liquidazione n. 557 DFB del 24.05.2016	si	no
3	841	09/05/2016	Servizio Demanio e Patrimonio	12/07/2016	indennità di occupazione passive	si	no
4	832	09/05/2016	Servizio Demanio e Patrimonio	12/07/2016	liquidazione per locazioni passive	si	no
5	43	21/03/2016	SAT VI Municipalità	17/05/2016	costituzione fondo per la successiva erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione ed esecuzione lavori art. 93 D.lgs. 163	si	no
6	33	12/05/2016	Servizio Segreteria Consiglio comunale e Gruppi consiliari	12/07/2016	liquidazione a favore della cooperativa mondo taxi	si	no
7	22	04/07/2016	SAA III Municipalità	06/07/2016	liquidazione in favore della società Tortora per la fornitura di pasti caldi per le scuole infanzia comunali e statali	no	no
8	234	14/07/2016	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	05/10/2016	liquidazione in favore di diversi Enti per il servizio Centro diurno polifunzionale per i minori, per i mesi di marzo e aprile 2016 seconda decade del mese di luglio	si	no
9	42	22/07/2016	SAT VIII Municipalità	05/10/2016	pagamento per lavori eseguiti dall'impresa COST. EL.	si	no
10	293	04/07/2016	Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale	05/10/2016	liquidazione in favore della coop. Soc. ANFFAS	si	no

ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1 del D.P.R. 602/1973 avente ad oggetto "Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni", le pubbliche amministrazioni, in caso di pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, verificano, anche in via telematica, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
Tra la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...), di riconoscimento del debito fuori bilancio, e l'adozione dell'atto di liquidazione (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.	2	In assenza di particolari esigenze istruttorie, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale si riconoscono i debiti fuori bilancio - tra i quali rientra, tra l'altro, il debito attinente l'atto di liquidazione in esame - e l'adozione dell'atto di liquidazione della spesa n. (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	2
Si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. 95/20125, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, come modificato dall'art. 24, comma 4 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella Legge 89/2014, a decorrere dal 1 luglio 2014 i canoni di locazione sono ridotti della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto, anche nei confronti degli enti locali per i contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Si rileva che nel dispositivo dell'atto di liquidazione non è riportato il codice fiscale/partita iva del creditore, elemento necessario alla certa individuazione del medesimo.	2	Il dispositivo dell'atto di liquidazione deve indicare il codice fiscale/partita iva del creditore ai fini della certa individuazione del medesimo.	2
In materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Si richiama, infine, sul tema (art. 1, comma 388 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), secondo cui i contratti di locazione di immobili stipulati da enti pubblici non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di recesso dal contratto. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del richiamato comma sono nulli.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Si richiamano, infine, le osservazioni del Segretario Generale espresse sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 899 del 30-12-2015, avente ad oggetto: "autorizzazione all'impegno di spesa sul Bilancio pluriennale 2015/2017 - annualità 2016 - per effettuare i pagamenti per i fitti passivi dell'ente", in particolare, in tale sede è stata rimarcata la coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale - adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 - che individua, tra le altre, quale misura per l'effettivo risanamento dell'Ente la riduzione della spesa per fitti passivi.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
L'estrazione degli atti di liquidazione della spesa effettuata dal Servizio (...), in base all'elenco fornito dalla Direzione (...) con nota PG. (...) e con le modalità stabilite dal vigente Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ha determinato la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa, dell'atto n. (...), di cui al PG. n. (...) del Servizio (...). Tuttavia, l'atto in esame sottoposto a controllo, non si configura quale atto dispositivo di liquidazione della spesa - da adottarsi a cura del responsabile della Struttura che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa - atteso che si limita ad autorizzare "A provvedere alla costituzione del fondo", destinato all'erogazione di incentivi di progettazione e a specificare il capitolo sul quale grava la complessiva spesa indicata in € (...), ancorché, nell'intestazione dell'atto è riportato "ATTO DI LIQUIDAZIONE (...)".	1	L'atto di liquidazione della spesa, inteso a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e in particolare dell'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, richiede l'adozione di uno specifico atto gestionale del dirigente della Struttura che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.	1
In merito all'istituto degli incentivi di progettazione - la cui disciplina è, dettata dai commi 7 bis, 7 ter e 7 quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, inseriti dall'art. 13 bis della Legge 114/2014 - si richiama il parere n. 72/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui "l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria / straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione". La normativa innanzi richiamata ha recepito il predetto orientamento della Corte dei Conti, escludendo espressamente l'applicazione dell'istituto in esame nelle ipotesi di attività manutentive. Per completezza, si rappresenta che dal combinato disposto dei commi 7 bis e 7 ter dell'art. 93 del Codice degli Appalti si evince che, in materia di oneri di progettazione, "le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro", demandando la definizione di criteri di riparto delle risorse del predetto fondo all'adozione di apposito regolamento. Infine, si rammenta, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2015 (Nuovo Codice dei Contratti), la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche è ora confluita nell'art. 113 del richiamato D.Lgs. 50/2015.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il dispositivo dell'atto di liquidazione della spesa in esame dispone di liquidare la somma di € (...) quale "indennità di occupazione", senza null'altro specificare in ordine alle modalità di detenzione dell'immobile da parte dell'Ente. Si rileva, pertanto, che l'atto si presenta carente di un'adeguata istruttoria e motivazione, richiesta dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo e contenute nella Legge 241/1990 e s.m.i..	1	L'atto di liquidazione della spesa deve indicare elementi sufficienti ed univoci atti ad esplicitare le concrete ragioni e i iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.	1
L'atto di liquidazione della spesa, nelle premesse, richiama tra le certificazioni acquisite ed allegate il "C.D.U.R.C. risultante regolarizzata alla data del (...)", ancorché, in allegato al provvedimento, risulta un C.U.R.C., regolare, richiesto in data (...).	1	I documenti richiamati quali allegati all'atto di liquidazione della spesa devono essere allineati con i documenti materialmente acclusi allo stesso.	1
L'atto di liquidazione della spesa, nella parte dispositiva, riporta "(...) art. 10 DPR n. 633 del 26/10/71 (...)" in luogo dell'art. 10 del DPR n. 633 del "26/10/72".	1	L'atto di liquidazione della spesa deve operare corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottato.	1

<p>Dall'atto di liquidazione della spesa si evince che per la procedura di convenzionamento in esame, la competente dirigenza non ha provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), in ragione della natura delle prestazioni (socio - sanitarie), nonché sulla base di valutazioni espresse dall'ANAC (nel corpo dell'atto viene richiamata, sul punto, <i>ex multis</i> la determinazione n.4/2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136").</p> <p>In merito, giova evidenziare che la ratio della normativa sulla tracciabilità consiste nell'arginare la penetrazione economica delle organizzazioni criminali nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche, come attesta la stessa denominazione della legge che la prevede (Legge n. 136/2010) intitolata "Piano straordinario contro le mafie".</p> <p>Sul tema, di recente, è intervenuta anche l'Autorità con la delibera n. 958 del 7 settembre 2016 - "Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, (...), ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate" - formulando alcune osservazioni e proposte in ordine, appunto, all'applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche ai servizi sociali e sanitari. Nella predetta delibera, l'Autorità asserisce che non può non osservarsi che "l'istituto della tracciabilità dovrebbe assurgere a principio ordinatore dell'azione amministrativa o, quanto meno, essere riguardato alla stregua di una diretta conseguenza dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo che, a sua volta, costituisce diretta applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 della Costituzione. (...) Lo strumento della tracciabilità dovrebbe, quindi, poter essere utilmente utilizzato anche in altri ambiti d'intervento pubblico, dove altrettanto rilevanti sono le risorse pubbliche coinvolte e gli interessi pubblici tutelati".</p> <p>Si richiama, sul punto altresì, la nota del Segretario Generale PG/103741 del 05-02-2016 avente ad oggetto: "parere in merito all'acquisizione del CIG per convenzionamenti".</p>	1	Gli atti della procedura di convenzionamento devono dare atto del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.	1
<p>L'atto sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa, sebbene riporti nell'intestazione "ATTO DI LIQUIDAZIONE" e richiami la normativa in materia di liquidazione della spesa, prevede al dispositivo di " (...) procedere al pagamento a favore della ditta (...) della somma di € (...)"; in merito a quest'ultimo profilo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 267/2000, il pagamento costituisce una fase della spesa successiva alla liquidazione e consiste nel materiale esborso, da parte del Tesoriere, delle somme dovute al beneficiario del mandato di pagamento.</p>	1	La liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, si configura quale fase della spesa, prefigurando il pagamento, nella quale l'ufficio che ha dato esecuzione al procedimento di spesa, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.	1
<p>In riferimento alla disciplina applicabile in materia di IVA, si richiama l'art. 1, comma 632 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) secondo cui per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015, trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto <i>split payment</i>).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La disposizione, pur configurandosi quale modifica ed integrazione dell'atto di liquidazione n. (...) intervenendo, per l'oggetto, a rideterminare l'importo da liquidare ed a integrare la documentazione a corredo, tuttavia, non dà espressamente atto - né dalla stessa può evincersi - che si procederà alla trasmissione della medesima "al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti", così come invece previsto dall'art. 184, co. 3 del T.U.E.L. Di cui al D.lgs. 267/2000.</p>	1	Ai sensi dell'art. 184, co. 3, del T.U.E.L. di cui D.lgs. 267/2000, l'atto di liquidazione della spesa deve dare espressamente atto che si procederà alla trasmissione dello stesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.	1
<p>I provvedimenti richiamati nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa (determinazioni dirigenziali n. (...)), non appaiono disporre l'impegno di spesa per il pagamento del canone di locazione passiva (pratica d'ufficio (...)) dell'immobile utilizzato per fini istituzionali (uso "Uffici" per la (...)) situato in (...), come, invece, riportato nell'atto di liquidazione in esame. In merito, si rammenta che l'atto di liquidazione della spesa deve contenere il riferimento al provvedimento con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, in conformità alla previsione di cui all'art. 27, comma 3 del regolamento di contabilità dell'Ente.</p>	1	L'atto di liquidazione della spesa deve contenere il riferimento al provvedimento con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, in conformità alla previsione di cui all'art. 27, comma 3 del regolamento di contabilità dell'Ente.	1
<p>Dalle premesse dell'atto di liquidazione in esame si ricava che la somma di € (...) viene liquidata quale saldo dell'importo complessivo di € (...), essendo già avvenuto il pagamento di un acconto pari a € (...). Le predette somme sono state oggetto di riconoscimento - con la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) - di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000; tuttavia, preme rilevare che l'atto di liquidazione non esplicita una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione al richiamato debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese, limitandosi a riportare "che la Regione Campania non ha ancora provveduto a trasferire al Comune di Napoli le somme occorrenti per la (...)". Tanto più che il debito in questione, ricondotto nella fattispecie contemplata alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del T.U.E.L., comporta l'accertamento della sussistenza, tra l'altro, dell'elemento dell'arricchimento senza giusta causa da parte dell'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.</p> <p>Sul punto, giova rammentare che l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 è una norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge ed è finalizzata a ricondurre, nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.</p> <p>Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1 del D.P.R. 602/1973 avente ad oggetto "Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni", le pubbliche amministrazioni, in caso di pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, verificano, anche in via telematica, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.</p>	1	L'atto di liquidazione della spesa deve esplicitare una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione ai debiti fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.	1

**PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO**

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, il quale, definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, il quale, definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Si rammentano, inoltre, gli obblighi, di cui all'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché gli obblighi di cui al "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018", adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, informato al disposto normativo nazionale sopracitato. In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi si rammenta che con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42, co. 1 entro 6 mesi, l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.lgs. 33/2013.</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Come noto, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto con decreti dirigenziali n. 55 del 07.02.2014 e n. 941 del 17.10.2014, rispettivamente, ad approvare e integrare la modulistica relativa alle attività commerciali. Ciò nondimeno, si rileva che il provvedimento autorizzatorio non reca i contenuti di seguito specificati e afferenti a normative statali a carattere generale, né opera richiamo, per gli stessi, ad atti endoprocedimentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si rinviene l'attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs. 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e 17 c.2 lett.a del Regolamento del Sistema dei controlli Interni, approvato con delibera di C.C. 28 febbraio 2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto. - non si dà atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito. Si rammenta che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159 del 2011, dal 7 gennaio 2015 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia, è acquisita mediante consultazione della Banca Dati, ai sensi dell'art. 87, co. 1 o rilasciata dal prefetto nei casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3bis del D. Lgs. 159/2011. - non si rinviene l'inserimento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione". 	<p align="center">6</p>	<p>Nei provvedimenti autorizzatorio occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs. 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni. - dare atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito. - inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. 	<p align="center">6</p>
<p>Nel provvedimento autorizzatorio, così come prescritto dall'art. 39 della L.R. n. 1/2014, non appaiono annotati i dati circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciali di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2014. Sul punto, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Si rammentano, inoltre, gli obblighi, di cui all'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché gli obblighi di cui al "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018", adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, informato al disposto normativo nazionale sopracitato.</p>		<p>Nel provvedimento autorizzatorio devono essere annotati i dati circa il possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionali per l'esercizio dell'attività commerciali, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 1/2014.</p>	
<p>Nel provvedimento autorizzatorio, così come prescritto dall'art. 39 della L.R. n. 1/2014, non appaiono annotati i dati circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2014. Sul punto, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p>		<p>Nel provvedimento autorizzatorio devono essere annotati i dati circa il possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionali per l'esercizio dell'attività commerciali, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 1/2014.</p>	

<p>L'area oggetto di intervento, così come si rileva dal provvedimento concessorio, ricade in "AREA A". L'art. 5 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2014, al comma 5, prevede che "Nelle mare dell'approvazione dei piani attuativi, nell'area A sono, comunque, consentite occupazioni di suolo con dehors di tipo A e B (con ombrellone esclusivamente a sostegno centrale), nel rispetto della presente disciplina".</p> <p>Il successivo art. 8, al comma 3 prevede che "Il Servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.", mentre al comma 4, precisa che "Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e prevede solo l'acquisizione del parere igienico dell'ASL e quello della Polizia Municipale competente per territorio". Sul punto, nonostante il rinvio all'art. 8 del richiamato Regolamento, il provvedimento concessorio non dà espressamente atto dell'intro delle richieste di parere all'Asl di competenza né dell'intro della richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., pur precisando che la zona di intervento ricade in "AREA A", ovvero in area urbana avente particolare "valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico" o in "area da sottoporre al piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito)", ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento, per le quali la predetta autorizzazione è richiesta. Il provvedimento, quindi, non riporta indicazioni esaurienti sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.</p> <p>Infine, appare opportuno precisare che nel provvedimento concessorio non appare ben esplicitato che il Servizio competente, pur dovendo rilasciare o diniegare la concessione entro 10 giorni, ha 60 giorni di tempo per concludere il procedimento (art. 8, c. 4, del Regolamento) ed eventualmente assumere apposite determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 8, c. 5, del sopra citato Regolamento.</p>	2	<p>Attesa la centralità della fase istruttoria, per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire all'adozione del provvedimento, il provvedimento concessorio deve richiamare esaurientemente e compiutamente gli elementi necessari e utili alla decisione finale; pertanto il provvedimento concessorio deve dare atto dell'intro della richiesta dei pareri agli Uffici coinvolti nel procedimento (...), nonché dell'intro della richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 42/2004, atteso che il provvedimento precisa che la zona di intervento ricade in "AREA A". Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p>	2
<p>Nel provvedimento concessorio, in ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ancorché si riporta che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 (...) sono controllati dal Servizio (...), non si dà atto dell'esito regolare e valido del predetto controllo al fine del rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.</p>	2	<p>Il provvedimento concessorio deve dare atto dell'esito regolare e valido, in ordine al possesso dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia, in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..</p>	2
<p>In ordine al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, in particolare in relazione a quelli di tipo professionale autodichiarati dall'istante, ancorché il provvedimento concessorio riporta "Data atto che il possesso dei requisiti di cui (...) all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio (...)" prevedendo, a tal fine, la trasmissione del provvedimento al predetto Servizio, si rammenta che l'art. 71, c.1, del D.P.R. 445/2000 prevede che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo e, in particolare: (...) - i requisiti morali ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 59/2010;". In ordine al possesso dei requisiti morali, la relazione istruttoria si limita a dare atto che l'istanza è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e che "con nota (...) è stato chiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale c/o la Procura della Repubblica di Napoli il rilascio del relativo certificato per la verifica dei requisiti di cui sopra" e il provvedimento concessorio non dà atto dell'esito del riscontro alla richiesta inoltrata al competente Ufficio.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>La relazione istruttoria, richiamata nel provvedimento concessorio, riporta che "l'atto di concessione successivamente al rilascio sarà trasmesso (...) per la verifica della regolarità contributiva dell'istante", così come, peraltro, prescritto dall'art. 6, comma 7, del Regolamento COSAP. In ordine alla regolarità tributaria, si rammenta, inoltre, che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/08/2016), prevede che per tutte le "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...), l'"Ufficio responsabile" provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'"Ufficio Tributario" mentre, nel caso di dichiarata inadempienza da parte del concessionario, è previsto che "(...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle mare di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)".</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; (...)". Tuttavia, sul punto, la relazione istruttoria in parola si limita a riportare che "ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, c. 1, in data (...), con prot. (...) è stata predisposta acquisizione alla "Banca dati nazionale unica", tramite applicativo informatico (...); si rileva, pertanto, che i contenuti della relazione istruttoria, sul punto, non appaiono esaurienti, posto che non specificano l'esito della consultazione della banca dati nazionale unica; né di tale esito si dà atto nel provvedimento concessorio; inoltre, si rileva che dalla data di consultazione della banca dati (...) alla data di adozione del provvedimento concessorio (...) non è trascorso il termine (30 giorni) previsto dall'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, decorso il quale si può procedere anche "in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89. In tal caso, i soggetti (...) revocano le autorizzazioni e le concessioni (...)" (art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011).</p>		<p>Il provvedimento concessorio deve evidenziare gli elementi necessari e utili a sostegno dell'atto adottato. In particolare, il provvedimento deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttoria e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, nonché motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. In particolare, nelle premesse del provvedimento, occorre dare atto, tra l'altro, della sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" per il rilascio del provvedimento in capo al soggetto concessionario.</p>	

<p>Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; (...)". Tuttavia, sul punto, la relazione istruttoria in parola si limita a riportare che "ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, c. 1, in data (...), con prot. (...) è stata predisposta acquisizione alla "Banca dati nazionale unica", tramite applicativo informatico (...)"; si rileva, pertanto, che i contenuti della relazione istruttoria, sul punto, non appaiono esaurienti, posto che non specificano l'esito della consultazione della banca dati nazionale unica; né di tale esito si dà atto nel provvedimento concessorio; inoltre, si rileva che dalla data di consultazione della banca dati (...) alla data di adozione del provvedimento concessorio (...) non è trascorso il termine (30 giorni) previsto dall'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, decorso il quale si può procedere anche "in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 88. In tal caso, i soggetti (...) revocano le autorizzazioni e le concessioni (...)" (art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011).</p>		<p>Il provvedimento concessorio deve evidenziare gli elementi necessari e utili a sostegno dell'atto adottato. In particolare, il provvedimento deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, nonché motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. In particolare, nelle premesse del provvedimento, occorre dare atto, tra l'altro, della sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" per il rilascio del provvedimento in capo al soggetto concessionario e che l'area, oggetto di concessione, rientri tra quelle che hanno ottenuto il "nulla osta" da parte della Questura di Napoli.</p>	
<p>Il provvedimento concessorio, inoltre, riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - (...) i requisiti di conformità dell'occupazione richiesta al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione (...)". Tuttavia, né la relazione istruttoria né il provvedimento concessorio, danno atto del rilascio del parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico, da parte della competente Unità Operativa Locale del Servizio Autonomo Polizia. Inoltre che la relazione istruttoria riporta che "la Questura di Napoli ha comunicato il nulla osta circa la possibilità di confermare, anche per tutto l'anno (...), agli ambulanti autorizzati ad occupare suolo pubblico antistante (...) le aree già concesse durante i precedenti campionati."; tuttavia il provvedimento concessorio non dà atto che l'area, oggetto di concessione, rientri tra quelle concesse l'anno precedente.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il provvedimento concessorio non riporta la sottoscrizione del concessionario per accettazione e la data di inizio occupazione posto che a tale ultimo riguardo l'art. 8, c. 4 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) "E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), (...). Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare la realizzazione dell'occupazione in forma abusiva". Si rammenta, inoltre, che con la sottoscrizione, il concessionario manifesta la volontà di accettare le clausole concessorie nonché le statuzioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 6 del citato Regolamento e che, in caso di rilascio del provvedimento concessorio, devono essere annotati, nel provvedimento stesso, gli estremi del versamento C.O.S.A.P. (importo e data), così come richiesto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento. Al riguardo si rappresenta che l'art. 8, c. 1 del Regolamento C.O.S.A.P. prevede che "Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento COSAP". Infine, appare opportuno esplicitare nel provvedimento se l'istante opti o meno per la rateizzazione dell'importo, posto che il provvedimento richiami l'art. 31, c.2, del "Regolamento", che ammette la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone superi € 500,00.</p>	1	<p>Il provvedimento concessorio deve riportare la data di inizio occupazione posto che l'istante è obbligato al ritiro del provvedimento, pena la decadenza dell'atto di concessione, "entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato)" e che il mancato ritiro entro il termine suddetto comporta, altresì, "l'attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare la realizzazione dell'occupazione in forma abusiva." (art. 8, comma 4, del Regolamento COSAP); il provvedimento deve, altresì, riportare, (nel caso di ritiro dell'operatore economico), la firma del concessionario per accettazione, che, in tal modo, si obbliga al rispetto delle clausole concessorie ivi contenute. Il provvedimento concessorio, inoltre, ai sensi dell'art. 6, c.1, del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06/08/2015 deve contenere la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento COSAP da parte del beneficiario, sempre che non ricorra la fattispecie di decadenza dell'atto di concessione o l'istante non manifesti la volontà di rinunciare all'occupazione.</p>	1

**Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco**

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2016

Sub "G"

UFFICIO
DIREZIONE
CANTIERI
E
OPERE
PUBBLICHE
AUT. 6/215
34140

UFFICIO
CANTIERI
E
OPERE
PUBBLICHE
AUT. 6/215
34140

1	249	249	13/05/2015	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	04/08/2015	si	no	permesso di costruire per un intervento straordinario di ampliamento ai sensi dell'art. 5 della L.r. 19/2009
2	612	612	16/11/2015	Servizio Sportello Unico Edilizia privata	29/01/2016	si	no	permesso di costruire per la rimozione di un impianto distribuzione carburanti e la recinzione dell'area
3	601	601	10/11/2015	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	29/01/2016	si	no	permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia
4	347	347	05/05/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	22/07/2016	no	no	mancata comunicazione inizio lavori per intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla diversa distribuzione degli ambienti
5	431	431	30/05/2016	Servizio Sportello	22/07/2016	no	no	mancata comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 comma7 del D.P.R. 380/01 per un intervento di manutenzione straordinaria
6	36134	203	18/06/2016	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	22/07/2016	si	no	provvedimento di condono edilizio per abuso sito in via Tasso 428
7	36110	179	27/05/2016	Servizio Antiabusivismo e Condono edilizio	22/07/2016	si	no	provvedimento condono edilizio per l'abuso sito in via P. Castaldi Sequino 20
8	630249	455	06/06/2016	Servizio Sportello Unico edilizia Privata	22/07/2016	si	no	accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato al cambio di destinazione d'uso da residenziale a terziario
9	568	568	11/07/2016	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia	13/09/2016	si	no	mancata comunicazione d'inizio lavori
10	36192	261	18/07/2016	Servizio Antiabusivismo e Condono edilizio	13/09/2016	si	no	rilascio condono edilizio
11	36339	0408	13/10/2016	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	16/11/2016	si	no	rilascio condono edilizio

NUMERO PROTOCOLLO	NUMERO PRACTICA	NUMERO OGGETTO	DATA DETERMINAZIONE	SERVIZIO	DATA ESTESIONE	DETTAGLIO	PRECEDENTE	DEFINITIVA CONFERITE E INTERESSI
12	645	645	29/07/2016	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	13/09/2016	accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione di uno spazio balcone	si	si
13	36186	0255	08/07/2016	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	13/09/2016	riascio condono edilizio	si	no

**PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO – SITO UNESCO**

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, nonché il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018</i>, il quale, ultimo, definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, il quale definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In particolare, l'esigenza di concludere il procedimento nei termini previsti attiene, altresì, all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo.</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si richiamano, in materia di autocertificazione e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del DPR. 445/2000, come modificati dall'art.15 della L.183/2011. In particolare, il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". Ne discende la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte.</p>	<p align="center">5</p>	<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p align="center">5</p>
<p>Il dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 4981/2006 avente ad oggetto "Atti di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 3267/2003 e L.R. 10/2004 (...)" recita: "disporre che il dirigente (...) rilasci il titolo edilizio in sanatoria (...) previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo"; tuttavia, il provvedimento in parola si limita a riportare quanto esplicitato nella proposta di rilascio "constatata la regolarità e completezza dei pagamenti alla luce di quanto autocertificato dal dichiarante".</p>		<p>Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto "previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo", così come statuito dalla delibera di Giunta Comunale n.4981/2006 e ss.mm.ii..</p>	
<p>Il dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 4981/2006 avente ad oggetto "Atti di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 3267/2003 e L.R. 10/2004 (...)" recita: "disporre che il dirigente (...) rilasci il titolo edilizio in sanatoria (...) previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo"; tuttavia, il provvedimento di rilascio di condono edilizio si limita a riportare: «(...) visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle Delibere di G.C. 4981 e successive, nella quale viene dichiarato: " (...) la completezza e la regolarità dei pagamenti alla luce di quanto autocertificato dal dichiarante (...)"», senza dare espressamente atto dell'esito delle verifiche operate sulle certificazioni prodotte in ordine alla "completezza e la regolarità dei pagamenti (...)", come previsto nel dispositivo della richiamata delibera di G.C. n.4981/2006 e ss.mm.ii..</p>		<p>Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto "previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo", così come statuito dalla delibera di Giunta Comunale n.4981/2006 e ss.mm.ii..</p>	
<p>Il provvedimento non dà atto nel preambolo che la domanda di condono edilizio non riguarda immobile interessato da vincoli di legge, atteso che, in tale ultimo caso, la deliberazione di Giunta Comunale n. 4981/2006, prima e la deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2011, successivamente, hanno previsto, per tali fattispecie, un diverso procedimento amministrativo per l'emaneazione del provvedimento di condono.</p>	<p align="center">4</p>	<p>Il provvedimento deve specificare espressamente se la domanda riguarda immobili interessati o meno da vincoli di legge.</p>	<p align="center">4</p>
<p>Nel preambolo del provvedimento di rilascio di condono edilizio si riporta: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica della conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttoria (...)", si rileva che il provvedimento appare aderire sic et simpliciter agli esiti di una attività istruttoria posta in essere da soggetto diverso dal dirigente, piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono da parte della competente dirigenza. Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria," e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinata l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto", nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4,5 e 6 della L.241/90.</p>		<p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risultino la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse.</p>	

<p>Nel preambolo del provvedimento di rilascio di condono edilizio si riporta: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica della conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie (...)" ; si rileva che il provvedimento appare aderire sic et simpliciter agli esiti di una attività istruttoria posta in essere da soggetto diverso dal dirigente, piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico-giuridico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono da parte della competente dirigenza; il provvedimento inoltre, nel preambolo, non dà atto, come, invece, può evincersi dalla documentazione esibita in visione, che l'intervento oggetto di istanza di condono ricade in area di interesse archeologico ex art. 58 della Variante al PRG di Napoli e, pertanto, soggetto alla medesima disciplina, ma si limita a riportare "Visto il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica della Campania del (...) prot. (...) e assunto al prot. del Comune di Napoli n. (...)". Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e Integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto", nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4,5 e 6 della L. 241/90; si richiamano, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n.4981/2006 e la successiva n.225/2011, che hanno previsto, per le domande di condono che riguardano immobili interessati da vincoli di legge, un diverso procedimento amministrativo per l'emanazione del provvedimento di condono.</p>		<p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse.</p>	
<p>Il provvedimento richiama il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014; sul punto, si rileva che alla data del rilascio del provvedimento (...) era già vigente il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità aggiornato al triennio 2015/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015; inoltre, si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, aggiornato al triennio 2016/2018, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, il quale, ultimo, definisce, nell'allegato 3, denominato "Scheda processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>	3	<p>La disposizione dirigenziale deve operare corretto richiamo al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente alla data di adozione.</p>	3
<p>Il provvedimento per il rilascio del permesso di costruire, adottato in data (...), non opera alcun richiamo alla dichiarazione da rendersi a cura del richiedente in ordine all'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, benché all'atto della sua adozione fosse già intervenuta, sul sito dell'Ente, la pubblicazione (in data (...)) del modello P.C.A. relativo ai procedimenti per il rilascio del permesso di costruire, in coerenza con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato - Regioni - Enti locali n. 67/10 del 12.06.2014 e statuito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 17 del 02.04.2015 della Direzione Generale - pubblicato sul BURC n. 25 del 20 aprile 2015 - che ha, tra gli altri, approvato il modulo avente ad oggetto la presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, adeguandolo, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.L.g.s. 159/2011.</p>	2	<p>Il provvedimento di rilascio del permesso di costruire deve dare atto che l'istante abbia reso la dichiarazione "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 67 del D.L.g.s. 159/2011 alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	2
<p>Il modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI), riguardante le ipotesi di mancata comunicazione di inizio lavori, come nel caso di specie, ed allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m. e integr. alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Nella parte narrativa del provvedimento di permesso di costruire, adottato il (...), si legge che l'istanza dell'interessato è stata presentata in data (...). In tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire si richiama l'art. 20 del testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, che, per il caso di specie (interventi di cui all'art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 380 del 2001), al comma 11 riduce il termine per il rilascio a settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Si rileva, pertanto, il mancato rispetto del predetto termine di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento, posto che né nella parte narrativa del provvedimento, né nella proposta di provvedimento, si dà atto dell'eventuale sussistenza di cause di sospensione o di interruzione del termine previsto, così come disciplinato dai commi 4 e 5 del richiamato art. 20 del D.P.R. n. 380/01.</p>		<p>Il provvedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere adottato entro i termini normativamente previsti.</p>	
<p>Nella parte narrativa del provvedimento di permesso di costruire, adottato il (...), si legge che l'istanza dell'interessato è stata presentata in data (...) e che la proposta di provvedimento è stata formulata il (...), si rileva, pertanto il notevole lasso di tempo decorso dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente alla data di adozione della disposizione dirigenziale di rilascio del permesso di costruire, non essendo esplicitate, le straordinarie esigenze che motivano il notevole lasso di tempo trascorso o richiamate le eventuali apposite fattispecie disciplinate dalla normativa di settore; pertanto il provvedimento appare contravvenire non solo al principio di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento ex art.1 comma 1 della L. 241/90, ma anche alle statuizioni di cui all'art. 1 della Legge Regione Campania n.19/2001, nonché a quelle previste dall'art. 20 del D.P.R. n.380/2001 in materia di termini procedurali per il rilascio del permesso di costruire, posto che né nella parte narrativa del provvedimento, né nella proposta di provvedimento, si dà atto dell'eventuale sussistenza di cause di sospensione o di interruzione del termine previsto, così come disciplinato dal comma 2 dell'art. 1 della Legge Regione Campania n.19/2001, nonché dai commi 4 e 5 del richiamato art. 20 del D.P.R. n. 380/01.</p>		<p>Il provvedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere adottato entro i termini normativamente previsti.</p>	

<p>Il preambolo della disposizione dirigenziale riporta: "Rilevato che ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/01 s.m.i. in caso d'intervento eseguito in assenza di titolo edilizio, come nel caso in esame, è possibile rilasciare il permesso di costruire in sanatoria se le opere risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione dell'istanza (...)", il provvedimento, tuttavia, non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alla verifica ad opera del responsabile del procedimento che "l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Si richiama, in proposito, quanto statuito dal TAR Campania Napoli (Sez. III, 22 luglio 2013 n. 3784) secondo cui "Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assensibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma". Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto."</p>		<p>Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 del DPR 380/2001e successive modificazioni, deve indicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90, assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p>	
<p>La disposizione dirigenziale di accertamento di conformità pur riportando nel preambolo: "Rilevato che ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/01 s.m.i. in caso d'intervento eseguito in assenza di titolo edilizio, come nel caso in esame, è possibile rilasciare il permesso di costruire in sanatoria se le opere risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione dell'istanza (...)", tuttavia, non dà espressamente atto della conformità dell'intervento "alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Si richiama, in proposito, quanto statuito dal TAR Campania Napoli (Sez. III, 22 luglio 2013 n. 3784) secondo cui " Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assensibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma". Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto."</p>		<p>Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 del DPR 380/2001e successive modificazioni, deve indicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90, assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p>	
<p>L'articolo 20 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" al comma 2 dispone che "La sportella unica comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (...)"(così come l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, comma 1 dispone "Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento (...)" ; tuttavia la disposizione dirigenziale di rilascio di permesso di costruire non dà atto dell'avvenuta comunicazione al richiedente del nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 241/90.</p>	1	<p>Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire deve dare atto dell'avvenuta comunicazione al richiedente del nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 241/90, da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 c.2 del DPR 380/2001 e dell'art. 2, c.1 della Legge Regionale della Campania n.19/2001.</p>	1
<p>La disposizione di rilascio del permesso di costruire è stata adottata in data (...), mentre la proposta motivata è stata formulata dal responsabile del procedimento in data (...), ancorchè le osservazioni di parte "che hanno consentito di superare i motivi del rigetto" risultano prodotte in data (...). Sul punto si rileva che né la richiamata proposta motivata, né la disposizione di rilascio del permesso di costruire danno espressamente atto di ricorrere all'applicazione di ipotesi normativa derogatoria dei termini previsti dal c.2 dell'art. 1 della Legge Regionale della Campania n.19/2001, rubricato "Procedura per il rilascio del permesso di costruire", che nel caso di specie, non appaiono osservati.</p>	1	<p>Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire deve essere adottato entro i termini normativamente previsti, dando espressamente atto delle ipotesi normative applicate al caso di specie.</p>	1
<p>In merito al richiamato (nel provvedimento in esame) "annullamento in autotutela del provvedimento emesso con D.D. (...)" disposto con D.D. n. (...), si rammenta che, pur essendo l'esercizio del potere di riesame degli atti amministrativi, tradizionalmente, considerato espressione di attività discrezionale dell'amministrazione, va pur sempre verificata la sussistenza dei presupposti per un legittimo esercizio di tale potere, da parte della Pubblica Amministrazione. La disciplina dell'Istituto dell'annullamento d'ufficio trova, infatti, il suo fondamento nell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 15/2005 e s.m.i., che individua, quali presupposti, l'accertamento dell'invalidità dell'atto, la sussistenza di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, che prevalga sull'interesse del destinatario, ovvero dei contrainteressati, alla conservazione dell'atto ed il decorso di un ragionevole lasso di tempo tra la data di emissione del provvedimento ed il suo annullamento.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

<p>Nelle premesse del provvedimento si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006 e successive, il cui dispositivo recita: "di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine del 30.06.2008 (termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 612 del 13.08.2014, al 31.12.2016);" e "di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatoria". Nel provvedimento si legge altresì: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle delibere di G.M. 4981/2006 e successive, nella quale viene dichiarato: (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie: (...) rilascia (...) per opere/immobile descritte dal richiedente nel modello allegato alla presente, provvedimento di condono edilizio(...)". Il provvedimento, pertanto, non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alle verifiche inmesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito circa "la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni" al modello approvato dalla Giunta, che consentano di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno indotto il rilascio del provvedimento di condono; piuttosto appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di "emanare il provvedimento" senza precisare se formulata da un soggetto che riveste la qualità di responsabile unico del procedimento. Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che, al comma 1, recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n. 5257 del 09.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n.241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare tutti i presupposti – intesi come fatti storici – che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito del rapporto di causa-effetto", nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90.</p>	<p>1</p>	<p>Il provvedimento deve indicare compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, al fine di consentire di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del titolo edilizio in sanatoria. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p>	<p>1</p>
<p>L'istanza per il rilascio del provvedimento di irrogazione della sanzione per mancata comunicazione d'inizio lavori, per un intervento di manutenzione straordinaria, benché presentata (...), non è stata inoltrata utilizzando il modello COM (COMUNICAZIONI) E ADEMPIMENTI riguardante anche le fattispecie di mancata comunicazione di inizio lavori, pubblicato sul sito dell'Ente già dal 28.08.2015 e aggiornato, tra l'altro, nella parte in cui prevede anche la dichiarazione, da rendersi a cura dell'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011", in coerenza con l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni - Enti Locali n. 157/CU del 18.12.2014 e statuito dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 17 del 02.04.2015 della Direzione Generale - pubblicato sul BURC n. 25 del 20 aprile 2015 (che ha approvato i nuovi moduli per la presentazione, tra l'altro, della "comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)", adeguati anche alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011). Si rileva, pertanto, che il provvedimento non dà atto che sia stata resa dall'istante la predetta dichiarazione ex art. 67 del D.lgs. 159/2011.</p>	<p>1</p>	<p>Il provvedimento di irrogazione della sanzione per mancata comunicazione di inizio lavori deve dare atto che l'istante abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	<p>1</p>



Provvedimenti autorizzatori e di accreditamento, convenzioni, adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2016

Sub "H"

NUMERO PROGRESSIVO	TITOLO ATTIVITA'	NUMERO DI SEDEGNALE	DATA DI REGISTRAZIONE	SERVIZIO	DATA ESTERMINIO	OGGETTO	INTECOLLABORAZIONE	DIRETTIVA COMPLETATA
1	provvedimento di accreditamento	4	23/03/2016	Servizio Educativo e scuole comunali	09/05/2016	accreditamento servizio asilo nido dalla parte dei bambini	SI	SI
2	provvedimento di accreditamento	27	01/04/2016	Servizio Politiche di Inclusioni sociali e città solidale	09/05/2016	accreditamento servizio di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	SI	SI
3	provvedimento di accreditamento	25	22/03/2016	Servizio Politiche di Inclusioni sociali - città solidale	09/05/2016	accreditamento servizio di assistenza socio-assistenziale	SI	SI
4	autorizzazione al funzionamento	7	18/07/2016	Servizio educativo e scuole comunali	07/09/2016	autorizzazione al funzionamento del micronido la scuola scariatti	SI	SI
5	provvedimento di autorizzazione	40	17/05/2016	Servizio Politiche di Inclusioni Sociali - Città Solidale	12/07/2016	autorizzazione al funzionamento Casa Albergo Villa Ferretti	SI	SI
6	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento	61	29/06/2016	Servizio Politiche di Inclusioni sociali e città solidale	12/07/2016	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Mon Repas	SI	SI
7	provvedimento di autorizzazione al funzionamento	67	30/06/2016	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	12/07/2016	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Youth in action	SI	SI
8	provvedimento di autorizzazione al funzionamento	50	03/06/2016	Servizio Politiche di Inclusioni Sociali - Città Solidale	12/07/2016	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Viva gli Anziani	SI	SI
9	provvedimento di autorizzazione al funzionamento	20	17/03/2016	Servizio Politiche di Inclusioni sociali	09/05/2016	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Villa Meritani	SI	SI
10	provvedimento autorizzazione al funzionamento	46	23/05/2016	Servizio Politiche di Inclusioni Sociali	12/07/2016	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Casa della Felicità	SI	SI
11	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento	65	13/07/2016	Servizio Politiche di Inclusioni Sociali	07/09/2016	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento Ondina 3	SI	SI

NUMERO PROG. UNIV.	TITOLO ATTIVITA'	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	DATA ATTIVAZIONE	OGGETTO	SI	NO
12	convenzione	4	03/03/2016	09/05/2016	convenzione relativa alle attività dei Poli territoriali per le famiglie	SI	no
13	autorizzazione al funzionamento gruppo appartamento	130	01/09/2015	07/09/2016	autorizzazione al funzionamento casa della Felicità	SI	SI
14	autorizzazione al funzionamento	8	16/08/2016	07/09/2016	autorizzazione al funzionamento del micronido Baby friends ai sensi del R.R. 4/14	SI	SI
15	convenzione	5	03/03/2016	07/09/2016	convenzione relativa alle attività per accoglienza residenziale per donne vittime di violenza	SI	no
16	accreditamento	92	28/10/2016	07/11/2016	Accreditamento	no	no
17	accreditamento	91	28/10/2016	07/11/2016	accreditamento servizio di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	no	no
18	provvedimento autorizzatorio	14	21/10/2016	07/11/2016	autorizzazione al funzionamento del nido	no	no

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI E DI ACCREDITAMENTO, CONVENZIONI, ADOTTATI O STIPULATI DALLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, il quale definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio e si richiama l'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 3, c. 42 della L. 196/2012, recepito anche dal Codice di Comportamento dell'Ente, nonché dal punto 7.7 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 11 febbraio 2016. Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblica impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.».</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, il quale definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In particolare, l'esigenza di concludere il procedimento nei termini previsti attiene, altresì, all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo.</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Nel provvedimento di accreditamento non si dà atto dell'assenza di conflitto di interesse (anche potenziale) resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.</p> <p>Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014, avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>	<p align="center">12</p>	<p>Il provvedimento di accreditamento deve recare apposita attestazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.</p>	<p align="center">12</p>
<p>Nel provvedimento di accreditamento non si rinviene attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1 lett b) e 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase della formazione dell'atto.</p>	<p align="center">10</p>	<p>Il provvedimento di accreditamento deve recare apposita attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1 lett b) e 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 N.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase della formazione dell'atto.</p>	<p align="center">10</p>
<p>In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23, co. lett. a), di cui al D.lgs. n. 33/2013.</p> <p>In proposito, si rammenta che, con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42, co.1 entro 6 mesi, l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.lgs. 33/2013.</p> <p>Si richiamano, altresì, le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 6, co. 5, secondo cui, l'Amministrazione competente provvede, entro 15 gg. dal rilascio dell'autorizzazione, alla trasmissione dei dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità della stessa Direzione Generale; - l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale, nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo; - l'art. 13 che riconosce, inorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, all'Ente il potere di revoca, sospensione e cessazione dell'attività. 	<p align="center">10</p>	<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p align="center">10</p>
<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione non si intrattengono con chiarezza ed esaustività sull'esito delle singole verifiche condotte in merito alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici, di cui all'art. 5 del Regolamento R.C. n. 4 del 7 aprile 2014, così come richiesto dall'art. 30 recante "Disposizioni transitorie" del medesimo Regolamento R.C. n. 4/2014. Il provvedimento di autorizzazione, pertanto, appare non esaustivo, sul punto, nella parte motiva.</p>		<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione devono dare atto con chiarezza ed esaustività dell'esito delle singole verifiche, condotte in ordine alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici (art. 5 del Regolamento R.C. n. 4/2014), così come richiesto dall'art. 30 del Regolamento R.C. n. 4/2014.</p> <p>Occorre richiamare correttamente gli estremi della disciplina normativa che prevede i requisiti specifici che devono essere posseduti ai fini del rilascio del titolo abilitativo e dei provvedimenti che istituiscono e confermano la Commissione Strutturale.</p>	
<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione non s'intrattengono con chiarezza ed esaustività sull'esito delle singole verifiche condotte in merito alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici, di cui all'art. 5 del Regolamento R.C. n. 4 del 7 aprile 2014. Il provvedimento di autorizzazione, pertanto, appare non esaustivo, sul punto, nella parte motiva.</p> <p>Si rileva, altresì, che le premesse del provvedimento autorizzatorio richiamano l'"allegato A del Regolamento n. 4 del 2014" e la "Commissione Strutturale ex R.R. 4/14" che, invece, non sono contemplati dal richiamato Regolamento n. 4/2014 bensì, rispettivamente, dal Regolamento n. 16 del 23 settembre 2009 e dalla disposizione del Direttore Generale <i>pro tempore</i> n. 1/2007, poi confermata con la disposizione del Direttore Generale n. 33 del 28.07.2014.</p>		<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione devono dare atto con chiarezza ed esaustività dell'esito delle singole verifiche, condotte in ordine alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici (art. 5 del Regolamento R.C. n. 4/2014), così come richiesto dall'art. 30 del Regolamento R.C. n. 4/2014.</p> <p>Occorre richiamare correttamente gli estremi della disciplina normativa che prevede i requisiti specifici che devono essere posseduti ai fini del rilascio del titolo abilitativo e dei provvedimenti che istituiscono e confermano la Commissione Strutturale.</p>	

<p>Dagli atti esibiti si evince che il titolare del provvedimento di autorizzazione in esame, era già in possesso di precedente autorizzazione per (...) denominata (...), ai sensi del Regolamento n. 16 del 23 novembre 2009 della regione Campania (d.d. n. 234 del 12.07.2012). Al caso di specie, si applicano, pertanto, le disposizioni transitorie di cui all'art. 30 del vigente Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 della regione Campania nonché le linee di indirizzo per l'applicazione del predetto Regolamento di cui di cui alla disposizione del Direttore Generale n. 33 del 28.07.2014.</p> <p>Si rievca, che di quanto precede non si dà espressamente atto nelle premesse del provvedimento di autorizzazione.</p>	3	<p>Le premesse del provvedimento di autorizzazione devono dare espressamente atto che, nel caso di specie, il titolare del provvedimento di autorizzazione in esame, era già in possesso di precedente autorizzazione per (...) denominata (...)" ai sensi del Regolamento n. 16 del 23 novembre 2009 della regione Campania (d.d. n. 234 del 12.07.2012), nonché operare espresso richiamo all'art. 30 del vigente Regolamento R.C. n. 4 del 7 aprile 2014 recante la disciplina da applicarsi in regime transitorio, così come alle linee di indirizzo per l'applicazione del richiamato Regolamento (d.d. Direttore Generale n. 33 del 28 luglio 2014).</p>	3
<p>Dalle premesse del provvedimento autorizzatorio si evince che l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento è stata presentata in data (...) mentre il provvedimento è stato adottato solo in data (...); è, pertanto, trascorso un notevole lasso di tempo contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p> <p>Peraltro, si osserva che ai sensi dell'art. 6, co. 3, del Regolamento della regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014, nonché delle Linee di indirizzo per l'applicazione del richiamato Regolamento (d.d. Direttore Generale n. 33 del 28 luglio 2014) l'amministrazione "adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".</p>	3	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'adozione del medesimo provvedimento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d, L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera f) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	3
<p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 50/2016 – recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." – le disposizioni normative del nuovo Codice si applicano agli appalti di servizi sociali al superamento della soglia di rilevanza comunitaria (appalti di importo pari o superiore a € 750.000,00).</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall'art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla sindacata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016.</p> <p>Si richiama, inoltre, la delibera A.N.AC. n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi o enti del terzo settore e alle cooperative sociali", che ha fornito indicazioni volte ad assicurare l'affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell'utenza.</p> <p>Si richiamano, infine, le osservazioni del Segretario Generale espresse sulla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato (...)".</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>Si rievca che dall'adozione della disposizione dirigenziale n. (...) – con cui è stata disposta l'approvazione dell'Avviso Pubblico per la realizzazione (...) – alla reperibilità della convenzione (...), è trascorso un notevole lasso di tempo. Si è contravvenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>	2	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di approvazione dell'Avviso Pubblico sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 5, comma 1 lett.f) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>	2
<p>Le premesse del provvedimento di accreditamento non si intrattengono, con chiarezza ed esaustività, sull'esito delle verifiche condotte in merito, alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici, di cui al co. 2 dell'art. 9 del Regolamento R.C. n. 4/2014, né danno atto della congruità della documentazione di corredo di cui al co. 3 dell'art. 10 del richiamato Regolamento R.C. Il provvedimento di accreditamento, pertanto, non appare esaustivo, sul punto, nella parte motivata.</p>	2	<p>Le premesse del provvedimento di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari di assistenza integrata con servizi sanitari, devono dare atto con chiarezza ed esaustività dell'esito delle verifiche, condotte in ordine alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici, di cui al co. 2 dell'art. 9 del Regolamento R.C. n. 4/2014, nonché della congruità della documentazione di corredo di cui al co. 3 dell'art. 10 del richiamato Regolamento R.C..</p>	2

<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, il quale definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p> <p>In particolare, il provvedimento di accreditamento non richiama la dichiarazione con la quale il soggetto accreditato attesta il rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42 della L. 190/2012 e recepito anche dal Codice di Comportamento dell'Ente, nonché ai sensi del punto 7.7 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016. Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/364907 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successive alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001».</p> <p>Si richiamano le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 10, comma 6, secondo cui, l'Amministrazione competente provvede, entro 15 gg. dall'emissione, alla trasmissione dei dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità della stessa Direzione Generale; - l'art. 12 che conferisce all'Ente funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati, avvalendosi, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; la medesima disposizione chiarisce che l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti, nonché, effettuando, altresì, verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per rilascio del titolo abilitativo; - l'art. 13 che riconosce, ricorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, all'Ente il potere di revoca, sospensione e cessazione dell'attività. 	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>Si richiamano le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 10, co. 6, secondo cui, l'Amministrazione competente provvede, entro 15 gg. dall'emissione, alla trasmissione dei dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione Generale della Giunta regionale, secondo le modalità indicate dalla stessa Direzione Generale; - l'art. 12 co.2, lett. c) ai sensi del quale l'amministrazione competente effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO. - l'art. 13 che riconosce, ricorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, all'Ente il potere di revoca o sospensione del titolo abilitativo e di cessazione dell'attività. 	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>La convenzione non riporta il Codice Identificativo Gara (CIG). In merito, giova evidenziare che la ratio della normativa sulla tracciabilità consiste nell'arginare la penetrazione economica delle organizzazioni criminali nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche, come attesta la stessa denominazione della legge che la prevede (Legge n. 136/2010) intitolata "Piano straordinario contro le mafie". Si richiama, sul punto, la nota del Segretario Generale PG/303741 del 05-02-2016 avente ad oggetto: "parere in merito all'acquisizione del CIG per "convenzionamenti"».</p> <p>Sul tema, di recente, è intervenuta anche l'Autorità con la delibera n. 958 del 7 settembre 2016 - "Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, (...), ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate" - formulando alcune osservazioni e proposte in ordine, appunto, all'applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche ai servizi sociali e sanitari. Nella predetta delibera, l'Autorità asserisce che non può non osservarsi che "l'istituto della tracciabilità dovrebbe assurgere a principio ordinatore dell'azione amministrativa o, quanto meno, essere riguardato alla stregua di una diretta conseguenza dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo che, a suo volta, costituisce diretta applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 della Costituzione. (...). Lo strumento della tracciabilità dovrebbe, quindi, poter essere utilmente utilizzato anche in altri ambiti d'intervento pubblico, dove altrettanto rilevanti sono le risorse pubbliche coinvolte e gli interessi pubblici tutelati".</p> <p>Si rileva, infine, che l'art. (...) della convenzione in esame richiama, peraltro, all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, che prevede, al comma 5, che "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, (...), il codice identificativo di gara (CIG), (...)".</p>		La convenzione deve dare atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria e in materia antimafia.	
<p>L'art. (...) della convenzione in esame richiama l'osservanza delle norme pattizie del "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli. In merito, si rileva che la convenzione, oltre a non riportare le clausole di cui all'art. 8 dello stesso Protocollo di Legalità che devono essere espressamente accettate e sottoscritte dal soggetto interessato, non specifica che sia stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. In particolare, la clausola n. 4 di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive in capo al soggetto interessato. Al riguardo, si rammenta, infine, che in conformità alla previsione di cui all'art. 99, comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia; pertanto, la documentazione antimafia, da richiedersi prima di stipulare contratti, è conseguita mediante consultazione della BDNA da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011.</p>		La convenzione deve dare atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria e in materia antimafia.	

<p>Nelle premesse del provvedimento di autorizzazione si prende atto "del parere favorevole espresso dalla suddetta Commissione [Commissione Permanente istituita con determinazione (...)] che dichiara idonea la documentazione presentata (...)" senza alcuna esplicitazione sulle verifiche condotte in merito alla sussistenza dei vari requisiti, comuni e specifici, di cui all'art. 5 del Regolamento R.C. n.4 del 7 aprile 2014 e suffetto delle stesse, atteso che anche la disposizione (...), richiamata nel provvedimento, con la quale si adottano le "Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento Regionale n.4/2014" espressamente prevede che "I Servizi competenti, anche avvalendosi della Commissione Tecnica istituita con Determinazione Organizzativa (...), verificano il possesso dei requisiti comuni e specifici indicati nel Regolamento e relativo Catalogo". Il provvedimento di autorizzazione, pertanto, appare non esaustivo, sul punto, nella parte motiva.</p>	1	Le premesse del provvedimento di autorizzazione devono dare espressamente atto dell'esito delle singole verifiche condotte in ordine alla sussistenza dei vari requisiti comuni e speciali (art. 5 del Regolamento R.C. n. 4/2014).	1
<p>L'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento è stata presentata in data (...) mentre il provvedimento è stato adottato solo in data (...), oltre, quindi, il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione, previsto dall'art. 6, co. 3, del Regolamento R.C. n. 4/2014. Posto che con nota (...) la Commissione Permanente subordinava il rilascio del titolo abilitativo all'acquisizione di documentazione pervenuta al Servizio (...) in data (...), tuttavia, nelle premesse del provvedimento di autorizzazione, non si opera richiamo all'art. 2, co. 7, della L. 241/1990 che disciplina l'istituto della sospensione dei termini di conclusione del procedimento.</p>	1	Il provvedimento di autorizzazione deve operare richiamo alle disposizioni normative che disciplinano l'istituto della sospensione dei termini per la conclusione del procedimento.	1
<p>Si rileva l'apparente inconferenza al caso di specie (rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento R.C. n. 4/2014) del richiamo nelle premesse del provvedimento di autorizzazione all'art. 30, co. 1, del Regolamento R.C. n. 4/2014, atteso che l'articolo richiamato disciplina le disposizioni transitorie da applicare alle autorizzazioni al funzionamento già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del Regolamento R.C. n. 4/2014, ai sensi del precedente Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 16.</p>	1	Il provvedimento di autorizzazione deve richiamare disposizioni normative conferenti al caso di specie.	1
<p>L'istanza tesa al rilascio del provvedimento autorizzatorio è stata presentata in data (...) mentre il provvedimento di autorizzazione è stato rilasciato solo in data (...) senza che siano stati rappresentati elementi giustificativi di detto ritardo procedimentale. Si rileva, pertanto, la violazione del termine indicato all'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014.</p>	1	Il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giunta regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014, deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate nell'atto esaminato (né negli atti ad esso presupposti), il tempo trascorso dalla data dell'istanza al rilascio del richiesto provvedimento di autorizzazione, è tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.64/2016, e dall'art. 6, comma 1, lett. f) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione dirigenziale n. 3 del 07-03-2015.	1
<p>Non si rinviene, tra la documentazione trasmessa in visione, la relazione sulla gestione delle emergenze, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), del Regolamento Regionale n. 4/2014, deve corredare l'istanza di autorizzazione.</p>	1	L'istanza di autorizzazione deve essere corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 6, comma 2, del Regolamento Regionale n. 4/2014.	1
<p>La convenzione è priva della firma olografa delle parti né riporta, in calce, l'attestazione che le firme delle parti sono state apposte sull'originale con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005.</p>	1	La convenzione deve essere sottoscritta dalle parti contraenti secondo la normativa prevista in materia e indicare la data dell'avvenuta sottoscrizione.	1
<p>La convenzione in esame non specifica che i corrispettivi di cui all'art. 9 sono soggetti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come si ricava dal contenuto degli atti presupposti alla medesima (determinazione dirigenziale n. (...), disposizione dirigenziale n. (...)).</p>	1	La convenzione deve riportare elementi in ordine all'applicazione della normativa IVA sui corrispettivi previsti.	1
<p>Si rileva che nelle premesse della convenzione è richiamata la determinazione dirigenziale n. (...), di assunzione dell'impegno di spesa; tuttavia la predetta determinazione dirigenziale, ancorché abbia ad oggetto (...), si riferisce ad una diversa e precedente procedura ad evidenza pubblica, a seguito della quale con determinazione n. (...) sono state individuate (...). Si rileva, infine, che nessuno degli atti gestionali presupposti alla convenzione in esame, dispone impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs. 267/2000, né opera richiamo, sul punto, alla predetta determinazione dirigenziale n. (...).</p>	1	Il rapporto contrattuale sorto in virtù della convenzione stipulata in data (...), e quindi in vigore della riforma contabile, richiede il presupposto atto di impegno di spesa ai sensi dell'an. 183 comma 5 - T.U. n. 267 /200), da sottoporre al responsabile del servizio finanziario al fine dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a mente del successivo comma 7.	1
<p>Si rileva l'opponibilità di riportare, in calce al contratto, indicazioni circa l'avvenuta sottoscrizione dello stesso, in formato digitale, ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 82/2005 (C.A.D.).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Si richiamano le disposizioni del Regolamento di Giunta Regionale della Campania n. 4 del 7 aprile 2014; in particolare: - l'art. 12 co.2, lett. c) ai sensi del quale l'amministrazione competente effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento. - l'art. 13 che riconosce, ricorrendone i presupposti contemplati dalla medesima disposizione, all'Ente il potere di revoca o sospensione del titolo abilitativo e di cessazione dell'attività.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, il quale definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1- Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio connettivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In particolare, l'esigenza di concludere il procedimento nei termini previsti attiene, altresì, all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio connettivo. In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23, co. lett. a), di cui al D.lgs. n. 33/2013.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il codice fiscale (...) indicato nella convenzione non risulta allineato a quello riportato negli atti presupposti.</p>	1	La convenzione e gli atti presupposti non possono contenere dati disallineati in ordine al codice fiscale del soggetto affidatario.	1



Provvedimenti concessori, autorizzatori, di assegnazioni immobili, ovvero di modifica e/o voltura, adottati dalla Direzione Centrale Patrimonio

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2016

Sub "I"

NUMERO PROVVEDIMENTO	TECNOLOGIA UTILIZZATA	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA DETTAGLIATA	DATA ESTIMAZIONE	OGGETTO	IRREVERSIBILITÀ	DEBITO CONSTATO E INFRASCRITTO L. 11/2010
-------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	------------------	---------	-----------------	---

1	Disposizione Dirigenziale	115	04/03/2016	09/05/2016	Servizio Politiche per la casa	si	assegnazione alloggio ERP in favore di Cito Francesca	no
2	Disposizione Dirigenziale	101	02/03/2016	09/05/2016	Servizio Politiche per la Casa	si	assegnazione alloggio ERP in favore di Cito Antonio	no
3	Disposizione Dirigenziale	123	04/03/2016	09/05/2016	Politiche per la Casa	si	assegnazione alloggio di ERP in favore di Impallomeni Vincenzo	no
4	Disposizione Dirigenziale	159	14/03/2016	09/05/2016	Politiche per la Casa	si	assegnazione alloggio ERP in favore di Conte Anna	no
5	Disposizione Dirigenziale	124	04/03/2016	09/05/2016	Politiche per la Casa	si	assegnazione alloggio ERP in favore di Buono Antonio	no
6	Disposizione Dirigenziale	222	30/05/2016	11/07/2016	Servizio Politiche per la casa	si	assegnazione in locazione temporanea degli immobili ad uso non abitativo	no
7	Disposizione Dirigenziale	261	13/07/2016	14/09/2016	Servizio Politiche per la Casa	si	assegnazione per scambio consensuale dell'alloggio di proprietà del comune di napoli	no
8	Disposizione Dirigenziale	244	22/06/2016	11/07/2016	Servizio Politiche per la Casa	si	assegnazione in favore del sig. Batelli Giuseppe dell'alloggio sito in Via San Nicola a Nilo 5	no
9	Disposizione Dirigenziale	234	14/06/2016	11/07/2016	Servizio Politiche per la Casa	si	assegnazione in locazione dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli in via G. Manna	no
10	Disposizione Dirigenziale	251	29/06/2016	11/07/2016	Servizio Politiche per la Casa	si	assegnazione in concessione a titolo oneroso dell'unità immobiliare ad uso non residenziale in Piazza Museo Nazionale Galleria Principe di napoli	si
11	Disposizione Dirigenziale	296	30/08/2016	14/09/2016	Servizio Politiche per la Casa	si	assegnazione a titolo oneroso di unità immobiliare ad uso non residenziale	si

PROVVEDIMENTI CONCESSORI, AUTORIZZATORI, DI ASSEGNAZIONI IMMOBILI, OVVERO DI MODIFICA E/O VOLTURA, ADOTTATI DALLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, che nell'<i>Allegato 4 - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti</i> per la <i>"Macrofamiglia: Attività e procedimenti"</i> recepisce <i>"per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione"</i> gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 33/2013 (richiamato nella disposizione dirigenziale n. (...)) e che con la medesima deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato altresì approvato il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018</i>, che definisce, nell'allegato 3, denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i>, il <i>"Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori"</i> e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>" b) Identificazione delle misure di mitigazione del del rischio"</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>"Processo R.1"</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Inoltre, sebbene non rientrante tra gli elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa sull'atto, si evidenzia l'opportunità di inserire nell'atto apposito richiamo ad un adempimento successivo di particolare rilevanza quale la trasmissione dell'atto alla (...) per le attività di competenza di cui alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. (...).</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, che nell'<i>Allegato 4 - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti</i> per la <i>"macrofamiglia: Attività e procedimenti"</i> recepisce <i>" per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione"</i> gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013 (richiamato nella disposizione dirigenziale n. (...)) che con la medesima deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato altresì approvato il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018</i>, che definisce, nell'allegato 3, denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i>, il <i>"Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori"</i> e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>" b) Identificazione delle misure di mitigazione del del rischio"</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>"Processo R.1."</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Inoltre, sebbene non rientranti tra gli elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa sull'atto, si evidenzia l'opportunità di inserire nell'atto un apposito richiamo ai seguenti adempimenti successivi di particolare rilevanza: l'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari, così come previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (trasfuso nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016 - 2018); la trasmissione dell'atto alla (...) per le attività di competenza di cui alla Convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. (...).</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, che nell'<i>Allegato 4 - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti</i> per la <i>"Macrofamiglia: Attività e procedimenti"</i> recepisce <i>"per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione"</i> gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 33/2013 (richiamato nella disposizione dirigenziale n. (...)) e che con la medesima deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato altresì approvato il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018</i>, che definisce, nell'allegato 3, denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i>, il <i>"Processo F.6 Irregolarità inerenti la gestione dei beni pubblici e del patrimonio"</i> e i correlati eventi rischiosi (da F.6.1 a F.6.3) ed identifica, nel paragrafo <i>" b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio"</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>"Processo F.6"</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, che nell'<i>Allegato 4 - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti</i> per la <i>"macrofamiglia: Attività e procedimenti"</i> recepisce <i>" per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione"</i> gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013 (richiamato nella disposizione dirigenziale n. (...)) che con la medesima deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016 è stato altresì approvato il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018</i>, che definisce, nell'allegato 3, denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i>, il <i>"Processo F.2 - Gestione delle entrate derivanti da servizi (F.2.B), il Processo F.5 - Gestione dei beni pubblici e del patrimonio (da F.5.1 a F.5.3) ed il Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori"</i> ed identifica, nel paragrafo <i>" b) Identificazione delle misure di mitigazione del del rischio"</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui sono esposti i <i>"Processi F.2, F.5 ed R.1."</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Inoltre, sebbene non rientranti tra gli elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa sull'atto, si evidenzia l'opportunità di inserire nell'atto un apposito richiamo ai seguenti adempimenti successivi di particolare rilevanza: l'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari, così come previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (trasfuso nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016 - 2018).</p>		<p align="center">IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	

<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 dell' 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, che nell'Allegato 4 - Sezione "Amministrazione trasparente" - <i>Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti</i> per la "Macrofamiglia: Attività e procedimenti" recepisce "per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione" gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. 33/2013 e che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato, altresì, approvato il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018</i>, che definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.2 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La disposizione dirigenziale non dà atto dell'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento di assegnazione in ordine all'assenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale.</p>	7	<p>La disposizione dirigenziale deve dare atto della insussistenza nei confronti del destinatario del provvedimento, di condanne alle quali segue, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.</p>	7
<p>La disposizione dirigenziale n. (...), nell'oggetto così come nel dispositivo, si limita a riportare "Assegnazione dell'alloggio di Edificio Residenziale Pubblica di proprietà dell'I.A.C.P. della Provincia di Napoli (...)" senza specificare che trattasi più propriamente di provvedimento di reinsediamento ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. (...). Sul punto, si rileva, altresì, l'inconferenza del richiamo all'art. 4 della L.R.C. n. 18/97 rubricata "contenuti del bando di concorso" nonché del richiamo all'art. 6 L.R.C. n. 13/2000, che stabilisce: "l'articolo 14 della Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è integrato dal seguente comma "nella domanda e/o nell'assegnazione subentrano i componenti di nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la propria residenza oltrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato", ipotesi che sembrano non ricorrere nel caso di specie.</p>	5	<p>La disposizione dirigenziale, nell'oggetto così come nel dispositivo, è opportuno che specifichi che trattasi di provvedimento di reinsediamento ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. (...). Il preambolo della disposizione dirigenziale deve operare un corretto richiamo alle norme di legge in applicazione delle quali l'atto è adottato.</p>	5
<p>La parte motiva del provvedimento in esame non si intrattiene con chiarezza ed esaustività, né in via diretta né richiamando atti istruttori e/o gestionali presupposti, sulla piena osservanza degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...) recante "Indirizzi per il reinsediamento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi di Edificio Residenziale Pubblica (...)". In particolare, non esplicita che sia stato redatto l'apposito elenco degli aventi diritto privilegiando i legittimi assegnatari rispetto ai nuclei familiari regolarizzabili, la categoria di appartenenza né i criteri di priorità applicati al caso di specie né, infine, la posizione in elenco del soggetto destinatario del provvedimento. Non si rinvergono, altresì, elementi che esplicitino l'iter procedimentale del sorteggio che deve garantire la massima trasparenza degli abbinamenti con gli alloggi (di differenti quadrature e caratteristiche) né si opera richiamo ad apposito verbale delle predette operazioni di sorteggio. Infine, non si esplicita di avere provveduto, preliminarmente alle operazioni di sorteggio, alla "collocazione di nuclei familiari con presenza di soggetti con disabilità certificata ai piani più bassi".</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La parte motiva del provvedimento in esame non si intrattiene con chiarezza ed esaustività, né in via diretta né richiamando atti istruttori e/o gestionali presupposti, sulla piena osservanza degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. (...) recante "Indirizzi per il reinsediamento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi di Edificio Residenziale Pubblica (...)". In particolare, non esplicita che sia stato redatto l'apposito elenco degli aventi diritto privilegiando i legittimi assegnatari rispetto ai nuclei familiari regolarizzabili, la categoria di appartenenza né i criteri di priorità applicati al caso di specie né, infine, la posizione in elenco del soggetto destinatario del provvedimento. Non si rinvergono, altresì, elementi che esplicitino l'iter procedimentale del sorteggio che deve garantire la massima trasparenza degli abbinamenti con gli alloggi (di differenti quadrature e caratteristiche) né si opera richiamo ad apposito verbale delle predette operazioni di sorteggio. Infine, si rileva che nella parte motiva non si esplicita di aver tenuto conto, preliminarmente al sorteggio, che nel nucleo familiare del soggetto destinatario del provvedimento risulta un portatore di handicap ai fini della "collocazione dei nuclei familiari con presenza di soggetti con disabilità certificata ai piani più bassi" posto, peraltro, che l'alloggio assegnato nel caso di specie, è situato al (...) piano.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto della regolarità dei pagamenti pregressi, né richiama l'avvenuta regolarizzazione o la concessione di piani di ammortamento di eventuali esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento posto, peraltro, che tra gli atti esibiti in visione risulta la nota (...) di accettazione dell'alloggio da parte dell'assegnataria nella quale è riportato che "(...) Al (...) risulta un'esposizione debitoria pari ad € (...)". Si rammenta che la regolarità dei pagamenti è presupposto essenziale affinché perduri il diritto al trasferimento in un nuovo alloggio in capo all'assegnatario, posto che le "condizioni di morosità" sono causa di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. g) della L.R. Campania n.18/1997. Si richiama, sul punto, l'atto di indirizzo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. (...), nella parte in cui precisa che "il mancato pagamento delle esposizioni debitorie e/o il mancato rispetto di eventuali piani di ammortamento del debito concessi all'utente, determinerà l'attivazione delle procedure finalizzate alla decadenza dell'assegnazione".</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve dare espressamente atto della regolarità dei pagamenti o, eventualmente, dell'avvenuta regolarizzazione o concessione di un piano di ammortamento delle esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Al riguardo, si richiamano i compiti di controllo e di vigilanza della competente dirigenza, il cui esercizio rientra nell'ambito delle competenze gestionali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.</p>	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto della regolarità dei pagamenti pregressi, né richiama l'avvenuta regolarizzazione o la concessione di piani di ammortamento di eventuali esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Si rammenta che la regolarità dei pagamenti è presupposto essenziale affinché perduri il diritto al trasferimento in un nuovo alloggio in capo all'assegnatario, posto che le "condizioni di morosità" sono causa di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. g) della L.R.Campania n.18/1997. Si richiama, sul punto, l'atto di indirizzo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 16/01/2015, nella parte in cui precisa che "il mancato pagamento delle esposizioni debitorie e/o il mancato rispetto di eventuali piani di ammortamento del debito concessi all'utente, determinerà l'attivazione delle procedure finalizzate alla decadenza dell'assegnazione."</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve dare espressamente atto della regolarità dei pagamenti o, eventualmente, dell'avvenuta regolarizzazione o concessione di un piano di ammortamento delle esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Al riguardo, si richiamano i compiti di controllo e di vigilanza della competente dirigenza, il cui esercizio rientra nell'ambito delle competenze gestionali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.</p>	

<p>Il provvedimento in esame, non esplicita le motivazioni fondanti la disposta "decadenza dell'assegnazione in danno del precedente assegnatario" e non opera richiamo alla disciplina normativa in applicazione della quale la predetta "decadenza" è disposta. Inoltre, non individua con elementi certi (numero di protocollo, data Servizio adottante) gli atti precedentemente emessi che lo stesso provvedimento "annulla e sostituisce".</p>	2	<p>La disposizione dirigenziale deve esplicitare compiutamente tutti gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, la loro valutazione, nonché deve tradurre nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento da parte dell'Ente.</p>	2
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione" (così come gli atti presupposti in essa indicati) nelle premesse non opera richiamo alle norme di legge e/o regolamentari in applicazione delle quali la competente dirigenza ha adottato il provvedimento. In particolare, non opera richiamo alla Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii, recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" né al vigente "Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli ad esclusione degli alloggi E.R.P." approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2013.</p>	2	<p>La disposizione dirigenziale di "assegnazione in concessione" deve operare compiuto ed esaustivo richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	2
<p>Tra la determinazione dirigenziale n. (...) di «approvazione ed emanazione dell'Avviso Pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso di locali di proprietà del Comune di Napoli, (...)» e la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione", è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	2	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di «approvazione ed emanazione dell'Avviso Pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso di locali di proprietà del Comune di Napoli, (...)» e la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione", sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, da perseguirsi anche attraverso la congruità dei termini di conclusione del procedimento, tenuto conto "della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", secondo i principi generali fissati dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. Recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", la dilatazione dei tempi del procedimento, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriera di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera b) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	2
<p>Il provvedimento in esame dispone l'assegnazione di un alloggio E.R.P. in favore di un soggetto "partecipante alla regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della L.R.C. n. 18/1997". Tuttavia, il provvedimento nulla dispone in ordine alla predetta regolarizzazione che avrebbe dovuto precedere l'assegnazione, limitandosi a citare un verbale risalente al lontano (...) della (...) Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P. recante "parere favorevole". In materia si richiamano la Legge regionale della Campania 14 aprile 2000 n. 13, in particolare l'art. 2, co. 1 e co. 1bis (così come introdotto quest'ultimo, dall'art. 1, co. 46, lett. b), della Legge regionale della Campania 6 maggio 2013, n. 5) e l'art. 7, nonché quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2013.</p>	2	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	2
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione" (così come gli atti presupposti in essa indicati) non dà espressamente atto della situazione tributaria dell'assegnatario dell'immobile nei confronti del Comune di Napoli. In ordine alla regolarità tributaria, si rammenta, che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi D3 e O4 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/08/2016), prevede che per tutte le «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...), l'«Ufficio Responsabile» provvede all'insediamento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'«Ufficio Tributario», mentre, nel caso di dichiarata inadempienza da parte dell'assegnatario, è previsto che «(...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)».</p>	2	<p>La disposizione dirigenziale deve dare espressamente atto della situazione tributaria dell'assegnatario dell'immobile nei confronti del Comune di Napoli, ovvero, che il soggetto interessato versi in una delle ipotesi previste dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi O3 e O4 del DUP 2016-2018).</p>	2

La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione" appare assolutamente scarna e poco chiara nei contenuti, al riguardo, non può non osservarsi che la redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, economia; ovvero i suoi contenuti informativi devono essere ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario e la loro concatenazione logica deve rispettare uno sviluppo coerente e graduale, in modo tale da rendere chiaro con la massima evidenza: il soggetto che adotta l'atto, l'oggetto dell'atto e la decisione che è stata presa insieme alle motivazioni che la giustificano, nonché i modi e i tempi di applicazione del contenuto del testo. Si rammenta che il nostro ordinamento, pur non occupandosi delle modalità di redazione del provvedimento, indica i vizi cui il provvedimento stesso può andare incontro. Si pensi alle cause di revoca, nullità e annullabilità del provvedimento così come disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies (Revoca del provvedimento), 21-septies (Nullità del provvedimento) e 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; tali "vizi" possono essere evitati, anche, attraverso una pianificazione del provvedimento che distribuisca in maniera razionale, coerente e logicamente connessa i contenuti.

In particolare, si rileva che la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione" appare carente sotto il profilo istruttorio, atteso che, nelle premesse, si limita a richiamare i provvedimenti di approvazione dell'avviso pubblico relativo alla "(...) selezione per l'assegnazione in locazione, a titolo oneroso, di locali ad uso non residenziale (...)" e di approvazione della "(...) graduatoria definitiva per l'assegnazione (...)", non ricostruendo compiutamente ed esaurientemente l'iter procedimentale che ha messo capo all'emanazione del provvedimento; inoltre, riporta genericamente che "dagli accertamenti effettuati non sono state riscontrate cause ostative all'assegnazione", senza dare atto, né in via diretta, né attraverso il richiamo ad atti presupposti (quali ad esempio verbale redatto ai sensi dell'art. 8 dell'"Avviso Pubblico"), del possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti richiesti per l'accesso, previsti dall'art. 5 dell'"Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso di locali di proprietà del Comune di Napoli, (...)", approvato con determinazione n. (...), (requisiti, in parte, mutuati dall'analogo articolo n. 5 del Regolamento di settore dell'Ente); tantomeno dà atto dell'esito regolare della verifica circa l'"assenza di procedimenti a carico ostativi alla stipula di contratti con la P.A." (art. 5, lett. b), dell'Avviso Pubblico), né dell'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento in ordine ai casi, statuiti all'art. 32 quater del codice penale, nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; nonché dell'assenza delle altre cause soggettive di esclusione, di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico e all'art. 18 del Regolamento di settore dell'Ente.

Il provvedimento, appare, altresì, lacunoso sotto il profilo del requisito motivazionale, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, né, tanto meno, viene indicato il nominativo di quest'ultimo. Infine, si rammenta, che il legislatore con l'art. 3, della L. 241/90, ha inteso codificare l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo al fine di restringere il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e di evitare scelte irragionevoli.

I contenuti della disposizione dirigenziale di "assegnazione in concessione" devono essere informati a criteri di trasparenza, chiarezza, precisione e coerenza evidenziando lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, che deve motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttorio per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. Assume, pertanto, rilievo fattiva svolta del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.

La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione", appare assolutamente scarna e poco chiara nei contenuti, al riguardo, non può non osservarsi che la redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, economia; ovvero i suoi contenuti informativi devono essere ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario e la loro concatenazione logica deve rispettare uno sviluppo coerente e graduale, in modo tale da rendere chiaro con la massima evidenza: il soggetto che adotta l'atto, l'oggetto dell'atto e la decisione che è stata presa insieme alle motivazioni che lo giustificano, nonché i modi e i tempi di applicazione del contenuto del testo. Si rammenta che il nostro ordinamento, pur non occupandosi delle modalità di redazione del provvedimento, indica i vizi cui il provvedimento stesso può andare incontro. Si pensi alle cause di revoca, nullità e annullabilità del provvedimento così come disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento), 21-septies. (Nullità del provvedimento) e 21-octies. (Annullabilità del provvedimento) della L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; tali "vizi" possono essere evitati, anche, attraverso una pianificazione del provvedimento che distribuisca in maniera razionale, coerente e logicamente connessa i contenuti.

In particolare, si rileva che la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione", appare carente sotto il profilo istruttorio, atteso che, nelle premesse, si limita a richiamare i provvedimenti di approvazione dell'avviso pubblico relativo alla "(...) selezione per l'assegnazione in locazione, a titolo oneroso, di locali ad uso non residenziale (...)" e di approvazione della "(...) graduatoria definitiva per l'assegnazione (...)"; non ricostruendo compiutamente ed esaurientemente l'iter procedimentale che ha messo capo all'emanazione del provvedimento; inoltre, riporta genericamente che "dagli accertamenti effettuati non sono state riscontrate cause ostative all'assegnazione", senza dare atto, né in via diretta, né attraverso il richiamo ad atti presupposti (quali ad esempio verbale redatto ai sensi dell'art. 8 dell' "Avviso Pubblico"), del possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti richiesti per l'accesso, previsti dall'art. 5 dell' «Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo oneroso di locali di proprietà del Comune di Napoli, (...)», approvato con determinazione n. (...), (requisiti, in parte, mutuati dall'analogo articolo n. 5 del Regolamento di settore dell'Ente); tantomeno dà atto dell'esito regolare della verifica circa l'"assenza di procedimenti a carico ostativi allo stipula di contratti con la P.A." (art. 5, lett. b), dell'Avviso Pubblico), né dell'esito regolare delle verifiche da operanti in capo al soggetto destinatario del provvedimento in ordine ai casi, statuiti all'art. 32 quater del codice penale, nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché dell'assenza delle altre cause soggettive di esclusione, di cui all'art.6 dell'Avviso Pubblico e all'art. 18 del Regolamento di settore dell'Ente.

Inoltre, dalla disposizione dirigenziale n. (...) di assegnazione definitiva degli immobili urbani messi a bando, si evince che "sono pervenuti ricorsi per i locali contrassegnati dai civici (...)"; tuttavia la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in concessione", non dà, espressamente, atto della definizione di tale ricorso. Infine, per l'unità immobiliare assegnata in concessione, l'Avviso Pubblico riporta che "saranno favorite le proposte provenienti (...)"; tuttavia l'oggetto sociale della società assegnataria sembra essere diverso e nulla, al riguardo, appare specificato nella parte motiva del provvedimento.

Il provvedimento, appare, altresì, taciturno sotto il profilo del requisito motivazionale, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, né, tanto meno, viene indicato il nominativo di quest'ultimo. Infine, si rammenta, che il legislatore con l'art. 3, della L. 241/90, ha inteso codificare l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo al fine di restringere il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e di evitare scelte irragionevoli.

I contenuti della disposizione dirigenziale di "assegnazione in concessione" devono essere informati a criteri di trasparenza, chiarezza, precisione e coerenza evidenziando lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, che deve motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttorio per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. Assume, pertanto, rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.

La disposizione dirigenziale n. (...), nell'oggetto così come nel dispositivo, riporta "Assegnazione in concessione a titolo oneroso dell'unità immobiliare (...) sita in (...)"; mentre nel "riferato che" riporta "(...) assegnazione dei locali (...)"; tuttavia l' "Avviso Pubblico" riporta che l'unità immobiliare in parola, è sita ai "Civici 10 e 11 di Piazza Museo Nazionale". Si rileva pertanto un disallineamento tra quanto riportato nella disposizione e quanto invece riportato nell'Avviso Pubblico, in ordine all'esatta ubicazione dell'unità immobiliare.

1

La disposizione dirigenziale di "assegnazione in concessione" deve definire in maniera univoca e coerente con tutti gli atti presupposti, l'esatta ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di assegnazione in concessione.

1

Come si evince dagli atti esibiti in visione, il destinatario del provvedimento si è dichiarato inadempiente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla propria situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli, tuttavia la disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto, così come, invece, previsto dal Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017, (che annovera il servizio, oggetto della disposizione stessa, nella tipologia gruppo "B" di rapporti "cittadini - Comune di Napoli") dell'avvenuta regolarizzazione degli obblighi tributari a mezzo dell'invito rivolto al destinatario del provvedimento "a regolarizzare, entro 30 giorni, dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario" e della "contestuale comunicazione all'Ufficio Tributario".

1

La disposizione dirigenziale deve dare atto espressamente dell'avvenuta regolarizzazione degli obblighi tributari in capo all'assegnatario, di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017 (i cui contenuti sono stati trasfusi nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018).

1

Sul punto si rammenta che la stessa Relazione Previsionale Programmatica 2015-2017 prevede che "Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa. Decorso infruttuosamente il predetto termine di giorni 30, l'Ufficio Tributario provvederà a comunicare all'Ufficio Responsabile che la posizione tributaria del soggetto non è regolare. L'Ufficio Tributario, ovviamente, avvierà le attività finalizzate all'accertamento tributario per le procedure di recupero".

Nella parte motiva della disposizione n. (...), si richiama la richiesta di scambio alloggio inoltrata dal soggetto destinatario del provvedimento, consensualmente con altro soggetto destinatario di alloggio in esecuzione del (...); disponendo, quindi, in assegnazione, l'alloggio "scambiato", come da richiesta. Per tale operazione di scambio alloggio non viene richiamata alcuna normativa né di legge né regolamentare. I cambi consensuali sono disciplinati nell'ambito delle procedure di "mobilità" di cui all'art. 18 della L.R.C. 18/97. In particolare, fatto in esame non fa riferimento applicativo alla finalità prevista dal comma 6 del richiamato art. 18.

1

Lo scambio consensuale di alloggi E.R.P. è consentito ai sensi del co.6, dell'art. 18, della L.R.C. 18/97.

1

<p>La disposizione dirigenziale n. (...) dispone l'assegnazione, seppure in sistemazione temporanea, di immobili comunali senza operare alcun richiamo a norme di legge o regolamentari in applicazione delle quali l'atto è stato adottato; da qui, sembra desumersi l'ampia discrezionalità nell'adozione del presente provvedimento, che, in ogni caso, anche quando della massima ampiezza resta soggetta al vincolo funzionale dell'interesse pubblico preordinato dalla legge e richiede un altrettanto ampio onere di motivazione; invero, "(...) in caso di provvedimento discrezionale, la motivazione costituisce lo strumento principe per effettuare il controllo di legittimità dell'atto, consentendo al giudice il sindacato sull'iter logico seguito dall'autorità amministrativa e sul ricorrere dei presupposti del potere in concreto esercitato." (Cfr. Cons. di Stato n. 1084/2015, Tar Puglia Bari, sez. III n. 29/2013, nonché Corte Costituzionale, sentenza n. 310/2010). Nel caso di specie, la disposizione dirigenziale n. (...) si mostra assolutamente carente sotto il profilo motivazionale. Si rileva, in particolare, la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali si è derogato dalle previste procedure di assegnazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 7 del vigente Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili del Comune di Napoli, (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2 febbraio 2013). Inoltre, non si dà atto dell'esito delle verifiche da operarsi in ordine alla segnalata occupazione abusiva del locale ad uso commerciale già assegnato un anno prima (con disposizione dirigenziale n. (...)) al destinatario del provvedimento e da questi preso provvisoriamente in consegna (con verbale di consegna del (...)); così come, altrettanto, non si richiamano le azioni intraprese dalla competente dirigenza al fine di ripristinare lo status quo ante ovvero le azioni volte ad attuare lo sgombero degli abusivi occupanti il locale e il loro esito.</p> <p>Per il difetto di motivazione, si richiama l'art. 3, comma 1 della L. 241/90 nonché la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3402 secondo cui: "il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l'iter logico - giuridico seguito dall'autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possono ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta".</p>	1	<p>La disposizione dirigenziale deve indicare le norme di legge o regolamentari in applicazione delle quali l'atto è adottato e, in particolare, quando trattasi di attività connotata da elementi di discrezionalità, adeguatamente motivata in ragione dell'interesse pubblico da perseguire.</p>	1
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto dell'esistenza in capo al soggetto destinatario del provvedimento dei requisiti richiesti dall'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili del Comune di Napoli ad esclusione degli alloggi di E.R.P." (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2 febbraio 2013) e, in particolare, dell'assenza di procedimenti a carico ostativi alla stipula dei contratti della P.A. di cui alla lett. b) del richiamato art. 5; inoltre, la richiamata disposizione dirigenziale n. (...) nulla riporta sull'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento in ordine ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione espressamente statuiti all'art. 32 quater del codice penale. Peraltro, ai sensi della disciplina regolamentare vigente al momento dell'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) (di prima assegnazione): "L'assegnazione è personale ed ha validità di sei anni e può essere rinnovata." (art. 6 del "Regolamento per l'assegnazione di strutture ad uso non residenziale e per la disciplina dei rapporti gestionali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20 marzo 1995); nell'odierno provvedimento (n. (...)), non si richiamano eventuali rinnovi della primitiva assegnazione.</p>	1	<p>La disposizione dirigenziale deve dare atto dell'esistenza in capo al soggetto destinatario del provvedimento dei requisiti richiesti dall'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili del Comune di Napoli ad esclusione degli alloggi di E.R.P." (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2 febbraio 2013) e, in particolare, dell'assenza di procedimenti a carico ostativi alla stipula dei contratti della P.A. di cui alla lett. b) del richiamato art. 5; nonché, la disposizione dirigenziale deve dare atto dell'insussistenza nei confronti del destinatario del provvedimento, di condanne alle quali segue, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.</p>	1
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) appare scarna e poco chiara nei contenuti. Al riguardo, non può non osservarsi che la redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, economia; ovvero i suoi contenuti informativi devono essere ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario e la loro concatenazione logica deve rispettare uno sviluppo coerente e graduale, in modo tale da rendere chiaro con la massima evidenza: il soggetto che adotta l'atto, l'oggetto dell'atto e la decisione che è stata presa insieme alle motivazioni che la giustificano, nonché i modi e i tempi di applicazione del contenuto del testo. Si rammenta che il nostro ordinamento, pur non occupandosi delle modalità di redazione del provvedimento, indica i vizi cui il provvedimento stesso può andare incontro. Si pensi alle cause di revoca, nullità e annullabilità del provvedimento così come disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies (Revoca del provvedimento), 21-septies (Nullità del provvedimento) e 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; tali "vizi" possono essere evitati, anche, attraverso una pianificazione del provvedimento che distribuisca in maniera razionale, coerente e logicamente connessa i contenuti.</p> <p>In particolare, si rileva che la disposizione dirigenziale n. (...), appare carente sotto il profilo istruttorio, atteso che, nelle premesse, si limita a richiamare i provvedimenti di assegnazione provvisoria degli alloggi ai rispettivi nuclei familiari richiedenti il cambio consensuale e l'istanza, a tal fine, presentata dagli stessi, non ricostruendo compiutamente ed esaurientemente l'iter procedimentale che ha messo capo all'emanazione del provvedimento.</p> <p>Il provvedimento, appare, altresì, lacunoso sotto il profilo del requisito motivazionale, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, né, tanto meno, viene indicato il nominativo di quest'ultimo. Infine, si rammenta, che il legislatore con l'art. 3, della L. 241/90, ha inteso codificare l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo al fine di restringere il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e di evitare scelte irragionevoli.</p>	1	<p>I contenuti della disposizione dirigenziale di assegnazione alloggio per "cambio consensuale" devono essere informati a criteri di trasparenza, chiarezza, precisione e coerenza evidenziando lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, che deve motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. Assume, pertanto, rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90. Infine, la disposizione dirigenziale deve operare opportuno richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di assegnazione alloggio per "cambio consensuale", non opera richiamo alle norme di legge e/o regolamentari in applicazione delle quali la competente dirigenza ha adottato l'atto, limitandosi a richiamare gli artt. 19 e 20 della Legge Regionale della Campania n. 18/97 in ordine all'annullamento del provvedimento e/o alla decadenza del soggetto destinatario dello stesso.</p> <p>In particolare, non opera richiamo applicativo alle finalità di cui al comma 6, dell'art. 18 della menzionata Legge Regionale della Campania n. 18/97 né al permanere dei requisiti previsti dall'art. 2, della medesima Legge Regionale della Campania n. 18/97, in capo ai soggetti richiedenti.</p>	1	<p>La disposizione dirigenziale di assegnazione alloggio per "cambio consensuale" deve operare compiuto ed esauritivo richiamo alle norme di legge e/o regolamentari che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1

<p>La disposizione dirigenziale non dà atto della situazione tributaria dei richiedenti il cambio consensuale dell'alloggio nei confronti del Comune di Napoli. Al riguardo, si rammenta che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016), prevede che per tutte le «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...)», l'«Ufficio Responsabile» provveda all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'«Ufficio Tributario», mentre, in caso di dichiarata inadempienza da parte dell'assegnatario, prevede che «(...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)».</p>	1	<p>La disposizione dirigenziale di assegnazione alloggio per "cambio consensuale" deve dare atto della regolarità della situazione tributaria dei richiedenti il cambio consensuale dell'alloggio nei confronti del Comune di Napoli così come previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016).</p>	1
<p>Le premesse del provvedimento si limitano a richiamare le deliberazioni di Consiglio comunale (n. 421/95 e n. 215/97) con le quali si definiscono i criteri per l'assegnazione di alloggi presso "ritiri per anziani di proprietà comunale" e la nota (...) con la quale il competente Servizio (...) comunica i nominativi di n. (...) aventi diritto sollecitando l'adozione, presso il competente Servizio (...), dei conseguenti provvedimenti di assegnazione; nella parte motiva, poi, si dà atto di ritenere di dovere procedere all'assegnazione dell'alloggio posto che è il Servizio (...) ad essere competente per la "formazione dell'apposita graduatoria per l'assegnazione dei mini alloggi presso i ritiri comunali". Si rileva, al riguardo, che il provvedimento appare carente sotto il profilo dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico che conduce all'adozione dell'atto atteso, che per completezza istruttoria deve richiamare il provvedimento del Servizio (...) di approvazione della apposita graduatoria sulla scorta dei criteri predefiniti dalle deliberazioni consiliari n. 4146/95 e n. 215/97, nonché apposito elenco che riporti i mini alloggi ricompresi nei "ritiri per anziani" distinti, opportunamente, per consistenza.</p>	1	<p>La disposizione dirigenziale deve esplicitare correttamente gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, la loro valutazione, nonché deve tradurre nella motivazione dell'atto in modo compiuto ed esauritivo, l'iter istruttorio e decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento da parte dell'Ente.</p>	1
<p>Come si evince dagli atti esibiti in visione, il destinatario del provvedimento si è dichiarato inadempiente, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in ordine alla propria situazione tributaria nei confronti del Comune di Napoli; tuttavia, la disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto, così come, invece, previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati trasferiti nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018), dell'invito rivolto al destinatario del provvedimento (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario (...), della (...) contestuale comunicazione all'Ufficio Tributario (...), né dell'avvenuta regolarizzazione degli obblighi tributari tramite pagamento o accettazione di un piano di ammortamento.</p>	1	<p>La disposizione dirigenziale deve dare atto espressamente dell'avvenuta regolarizzazione degli obblighi tributari in capo all'assegnatario, secondo le indicazioni contenute nel Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018).</p>	1
<p>Tra la comunicazione di sollecito di assegnazione alloggio del Servizio (...) e l'adozione della disposizione dirigenziale n. (...) del Servizio (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	IL RIUEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in locazione" appare assolutamente scarna e poco chiara nei contenuti. Al riguardo, non può non osservarsi che la redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, economia; ovvero i suoi contenuti informativi devono essere ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario e la loro concatenazione logica deve rispettare uno sviluppo coerente e graduale, in modo tale da rendere chiaro con la massima evidenza: il soggetto che adotta l'atto, l'oggetto dell'atto e la decisione che è stata presa insieme alle motivazioni che la giustificano, nonché i modi e i tempi di applicazione del contenuto del testo. Si rammenta che il nostro ordinamento, pur non occupandosi delle modalità di redazione del provvedimento, indica i vizi cui il provvedimento stesso può andare incontro. Si pensi alle cause di revoca, nullità e annullabilità del provvedimento così come disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies (Revoca del provvedimento), 21-septies (Nullità del provvedimento) e 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; tali "vizi" possono essere evitati, anche, attraverso una pianificazione del provvedimento che distribuisca in maniera razionale, coerente e logicamente connessa i contenuti.</p> <p>In particolare, si rileva che la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in locazione", appare carente sotto il profilo istruttorio, atteso che, nelle premesse, si limita a richiamare i provvedimenti di approvazione dell'avviso pubblico relativo alla (...) selezione per l'assegnazione in locazione, a titolo oneroso, di locali ad uso non residenziale (...)» e di approvazione della (...) graduatoria definitiva dei partecipanti (...)», non ricostruendo compiutamente ed esaurientemente l'iter procedimentale che ha messo capo all'emanazione del provvedimento; inoltre, riporta genericamente che (...) dagli accertamenti effettuati non sono state riscontrate cause ostative all'assegnazione (...), senza dare atto, né in via diretta, né attraverso il richiamo ad atti presupposti (quali ad esempio il verbale redatto ai sensi dell'art. 6 dell' "Avviso Pubblico", del possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti richiesti per l'accesso, previsti dall'art. 3 dell' "Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in locazione di locali ad uso non residenziale di proprietà del Comune di Napoli (...)», approvato con determinazione dirigenziale n. (...), (requisiti, in parte, mutuati dall'art. 5 del Regolamento di settore dell'Ente), in particolare dall'esito regolare della verifica circa l'«assenza di procedimenti a carico ostativi alla stipula di contratti con la P.A.» (art. 3, lett. b), del richiamato Avviso Pubblico), né dell'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento in ordine ai casi, statuiti all'art. 32 quater del codice penale, nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; nonché dell'assenza delle altre cause soggettive di esclusione, di cui all'art. 4 del suddetto Avviso Pubblico e all'art. 18 del Regolamento di settore dell'Ente.</p> <p>Il provvedimento, appare, altresì, lacunoso sotto il profilo del requisito motivazionale, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, né, tanto meno, viene indicato il nominativo di quest'ultimo. Infine, si rammenta, che il legislatore con l'art. 3, della L. 241/90, ha inteso codificare l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo al fine di restringere il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e di evitare scelte irragionevoli.</p>	1	<p>I contenuti della disposizione dirigenziale di "assegnazione in locazione" devono essere informati a criteri di trasparenza, chiarezza, precisione e coerenza evidenziando lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, che deve motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. Assume, pertanto, rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p>	1

<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in locazione" (così come gli atti presupposti in essa indicati) nelle premesse non opera richiamo alle norme di legge e/o regolamentari in applicazione delle quali la competente dirigenza ha adottato il provvedimento. In particolare, non opera richiamo alla Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii., recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" né al vigente "Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli ad esclusione degli alloggi E.R.P." approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2013.</p>	<p>1</p>	<p>La disposizione dirigenziale di "assegnazione in locazione" deve operare compiuto ed esaustivo richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	<p>1</p>
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in locazione" (così come gli atti presupposti in essa indicati) non dà espressamente atto della situazione tributaria dell'assegnatario dell'immobile nei confronti del Comune di Napoli. Al riguardo, si rammenta che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DULP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016), prevede che per tutte le «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...), l'«Ufficio Responsabile» provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'«Ufficio Tributario», mentre, in caso di dichiarata inadempienza da parte dell'assegnatario, prevede che "(...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)».</p>	<p>1</p>	<p>La disposizione dirigenziale deve dare espressamente atto della situazione tributaria dell'assegnatario dell'immobile nei confronti del Comune di Napoli, ovvero, che il soggetto interessato versi in una delle ipotesi previste dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DULP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016).</p>	<p>1</p>
<p>Tra la determinazione dirigenziale n. (...) di "Approvazione dell'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in locazione di locali ad uso non residenziale di proprietà del Comune di Napoli (...)" e la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in locazione", è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>1</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di "Approvazione dell'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in locazione di locali ad uso non residenziale di proprietà del Comune di Napoli (...)" e la disposizione dirigenziale n. (...) di "assegnazione in locazione", sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, da perseguirsi anche attraverso la congruità dei termini di conclusione del procedimento, tenuto conto "della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", secondo i principi generali fissati dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo". La dilatazione dei tempi del procedimento, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), l. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lett. i) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	<p>1</p>

Prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013).

Periodo di riferimento
01 gennaio – 31 dicembre 2016

TIPLOGIA ATTI CONTROLLATI	NUMERO
Contratti	170
Di cui contenenti irregolarità	168
Di cui sanate le irregolarità	100
Di cui contenenti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	4
Di cui contenenti direttiva Patto di Integrità	10
Determinazioni con impegno di spesa	66
Di cui contenenti irregolarità	56
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	7
Verballi di gara	125
Di cui contenenti irregolarità	124
Di cui contenenti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	11
Di cui contenenti direttiva Patto di Integrità	7
Atti di liquidazione della spesa	48
Di cui contenenti irregolarità	40
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	8
Atti di accertamento dell'entrata	39
Di cui contenenti irregolarità	28
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	2
Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro	32
Di cui contenenti irregolarità	31
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	16
Provvedimenti concessori e autorizzatori del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco	37
Di cui contenenti irregolarità	35
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	9
Provvedimenti autorizzatori e di accreditamento, convenzioni adottati o stipulati dalla Direzione Centrale Welfare	18
Di cui contenenti irregolarità	15
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	13
Provvedimenti concessori, autorizzatori, di assegnazioni immobili, ovvero di modifica e/o voltura, adottati dalla Direzione Centrale Patrimonio	11
Di cui contenenti irregolarità	11
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	2
TOTALE ATTI CONTROLLATI	546
Di cui contenenti irregolarità	508
Di cui sanate le irregolarità	100
Di cui contenenti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001	15
Di cui contenenti direttiva Patto di Integrità	17
Di cui contenenti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90	57